

COMMISSIONE VIII

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

61.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 31 MARZO 1982

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PIER LUIGI ROMITA

INDICE

	PAG.		PAG.
Sostituzioni:		reclutamento del personale docente, direttivo, ispettivo delle scuole e delle istituzioni educative (1871);	
PRESIDENTE	618	RALLO: Norme per l'equiparazione della posizione giuridica dei professori abilitati nelle scuole legalmente riconosciute a quella dei professori statali ai fini della immissione in ruolo (2739)	618
Disegno e proposte di legge (Discussione e rinvio):		PRESIDENTE	618, 619, 621, 623, 625 626, 627, 630, 637, 638, 641, 643, 646 647, 648, 649, 650, 651, 652, 654, 655 656, 660, 664, 665, 666, 667, 668, 670 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 682 683, 686, 687, 688, 689, 694, 695, 697 698, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706 707, 709, 710, 711, 712, 714, 715, 716 717, 718, 720, 722, 723, 725, 726, 727
Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente (<i>Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato</i>) (2777-ter);		BIANCHI BERETTA	631, 635, 641, 642, 650 654, 655, 681, 692, 693, 716, 719
BROCCA ed altri: Nuove disposizioni e modifica alle norme per l'immissione di insegnanti nei ruoli delle scuole elementari statali e degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica (101);		BOSI MARAMOTTI	685
BEMPORAD ed altri: Norme interpretative della legge 28 luglio 1961, n. 831, e della legge 16 febbraio 1965, n. 98, concernente la sistemazione di alcune categorie di docenti nei ruoli degli istituti di istruzione secondaria ed artistica (1361);		BROCCA	634, 637, 660
ZOPPI ed altri: Interpretazione autentica della legge 28 luglio 1961, n. 831, e della legge 16 febbraio 1965, n. 98, in materia di conferimento di cattedre a professori degli istituti di istruzione secondaria inquadrati nel ruolo ordinario (1530);		CARAVITA	719
BROCCA ed altri: Istituzione del dipartimento educativo e nuove norme sul		CARELLI	687
		CHIRICO, Relatore	619, 623, 630, 631, 641, 643 645, 647, 648, 655, 656, 663, 666, 667, 670 671, 672, 673, 674, 675, 676, 680, 686, 687 691, 694, 697, 698, 700, 701, 702, 703, 704 706, 711, 712, 716, 717, 718, 722, 723, 725
		FALCUCCI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	619, 620, 623, 625, 626, 627 630, 631, 635, 637, 641, 643, 644, 645 647, 648, 649, 650, 651, 652, 656, 658 661, 662, 663, 664, 665, 667, 669, 671 672, 673, 680, 682, 685, 687, 688, 690 691, 692, 693, 695, 698, 701, 702, 704 705, 707, 708, 709, 710, 712, 713, 714 715, 716, 718, 719, 720, 722, 726, 727

	PAG.
FIANDROTTI	633, 663, 673, 693 695, 704, 709, 710, 720, 726
FRASNELLI	721, 722
GALLI MARIA LUISA	632
GANDOLFI	633, 645, 652, 660, 663 668, 676, 678, 680, 681, 682, 683 686, 687, 692, 694, 705, 707, 711
INNOCENTI	682
MASIELLO	710, 716, 722
MONTELEONE	637, 645, 650, 658, 659, 661, 662 668, 671, 676, 677, 689, 690, 695, 698
NAPOLI	719
NESPOLO	619, 621, 632, 665, 706, 708, 711
PINTO	661, 662
PORTATADINO	653, 705, 711
RALLO	636, 646, 654, 661 664, 693, 713, 714, 715, 718
ROMANO	651
SCOZIA	650, 665, 690, 693, 715, 717
STERPA	636

La seduta comincia alle 10.

EGIDIO STERPA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che gli onorevoli Baldelli, Cirino Pomicino, Giovanni Berlinguer, Zoso, Lenoci, Covatta, Tortorella, Giudice, De Gregorio, Occhetto, Martelli, Bosi Maramotti e Teodori sono sostituiti rispettivamente dagli onorevoli Bassanini, Napoli, Corvisieri, Rende, Sepia, Raffaelli Mario, Bernardi Antonio, Galli Maria Luisa, Antonellis, Corradi, Ferrari Marte, Buttazzoni Tonellato e Pinto.

Discussione del disegno di legge: Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (2777-ter); e delle proposte di

legge Brocca ed altri: Nuove disposizioni e modifica alle norme per l'immissione di insegnanti nei ruoli delle scuole elementari statali e degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica (101); Bemporad ed altri: Norme interpretative della legge 28 luglio 1961, n. 831, e della legge 16 febbraio 1965, n. 98, concernente la sistemazione di alcune categorie di docenti nei ruoli degli istituti di istruzione secondaria ed artistica (1361); Zoppi ed altri: Interpretazione autentica della legge 28 luglio 1961, n. 831, e della legge 16 febbraio 1965, n. 98, in materia di conferimento di cattedre a professori degli istituti di istruzione secondaria inquadri nel ruolo ordinario (1530); Brocca ed altri: Istituzione del dipartimento educativo e nuove norme sul reclutamento del personale docente, direttivo, ispettivo delle scuole e delle istituzioni educative (1871) e Rallo: Norme per l'equiparazione della posizione giuridica dei professori abilitati nelle scuole legalmente riconosciute a quella dei professori statali ai fini della immissione in ruolo (2739).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici; adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente; e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Brocca, Fioret, Casati, Abbate, Aiardi, Aliverti, Amalfitano, Andreoli, Armellini, Balestracci, Bambi, Belussi, Bernardi Guido, Boffardi, Borruso, Briccola, Caccia, Cappelli, Carelli, Carlotto, Caroli, Ceni, Cerioni, Ciannamea, Citterio, Dal Castello, de Cosmo, Degan, Dell'Andro, De Poi, Falconio, Federico, Fornasari, Fiori Giovannino, Foti, Gaiti, Gitti, Grippo, Laforgia, La Loggia, Marabini, Meneghetti, Mensorio, Menziani, Pavone, Pezzati, Piccoli Maria Santa, Pisicchio, Pisoni, Pucci, Quietì, Rende, Rossi, Rubino, Russo Giuseppe, Russo Ferdinando, Santuz, Silvestri, Sinesio,

Tassone, Urso Salvatore, Vecchiarelli, Vincenzi, Viscardi, Zanforlin, Zaniboni, Zarro, Zoppi, Zurlo: « Istituzione del dipartimento educativo e nuove norme sul reclutamento del personale docente, direttivo, ispettivo delle scuole e delle istituzioni educative »; Brocca, Casati, Carelli, Amalfitano, Zaniboni: « Nuove disposizioni e modifica alle norme per la immissione di insegnanti nei ruoli delle scuole elementari statali e degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica »; Bemporad, Reggiani, Rizzi, Cuojati: « Norme interpretative della legge 28 luglio 1961, n. 831, e della legge 16 febbraio 1965, n. 98, concernente la sistemazione di alcune categorie di docenti nei ruoli degli istituti d'istruzione secondaria ed artistica »; Zoppi, Vecchiarelli, Tantalò, Balestracci, Bisagno, Caroli, Cirino Pomicino, Faraguti, Viscardi, Zanforlin, de Cosmo, Fiori Giovannino, Marabini, Campagnoli, Ciannamea, Tassone, Mastella: « Interpretazione autentica della legge 28 luglio 1961, n. 831, e della legge 16 febbraio 1965, n. 98, in materia di conferimento di cattedre a professori degli istituti di istruzione secondaria inquadrati nel ruolo ordinario »; e del deputato Rallo: « Norme per la equiparazione della posizione giuridica dei professori abilitati nelle scuole legalmente riconosciute a quella dei professori statali ai fini della immissione in ruolo ».

Il relatore ha facoltà di illustrare i pareri delle Commissioni V Bilancio, e I, Affari costituzionali.

CARLO CHIRICO, *Relatore*. Ritengo che si possa procedere rapidamente all'esame dell'articolato in quanto le osservazioni formulate dalla I Commissione affari costituzionali e dalla V Commissione bilancio, nei rispettivi pareri, risultano superate da una serie di emendamenti correttivi già predisposti ed informalmente rappresentati alla Commissione nella seduta di ieri. Debbo peraltro rilevare che, per la maggior parte, le osservazioni espresse dalla I Commissione hanno potuto essere facilmente accolte, mentre i rilievi mossi dalla V Commissione bilancio circa l'arti-

colo 20 del testo predisposto in sede referente sono semplicemente superflui e quelli relativi all'articolo 70 sono del tutto ovvi. E invece di particolare rilevanza la condizione posta per l'articolo 63-bis, attraverso l'introduzione del quale la Commissione aveva ritenuto di poter superare una grave situazione di ingiustizia determinatasi per una categoria di dipendenti della scuola, peraltro estremamente esigua.

Mi rendo conto che l'equità non può essere realizzata in assoluto e poiché premono — come abbiamo più volte tutti rilevato — esigenze di tempestività che debbono fare aggio anche sulle ragioni di giustizia, sono del parere che si debba passare immediatamente all'esame dei singoli articoli, non senza rivolgere anche un appello a tutti i gruppi affinché si vada avanti nello stesso spirito con il quale questa discussione è stata avviata, allo scopo di concluderla prima della sospensione dei lavori parlamentari per le festività pasquali.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

FRANCA FALCUCCI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mi riservo di illustrare, nel corso della discussione dell'articolato, gli emendamenti predisposti dal Governo in riferimento alle osservazioni formulate dalla I Commissione affari costituzionali e dalla V Commissione bilancio nei rispettivi pareri ed a correzione del testo in esame sotto il profilo tecnico e formale.

PRESIDENTE. Propongo di assumere come testo base per la discussione degli articoli il disegno di legge n. 2777-ter, nel testo approvato dalla Commissione in sede referente. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

CARLA FEDERICA NESPOLO. Prima che si passi all'esame degli articoli, vorremmo avanzare una richiesta. Nel corso della discussione in sede referente, noi avevamo presentato due articoli aggiuntivi —

e cioè il 57-bis: « Agli insegnanti tecnico-pratici e agli insegnanti tecnico-pratici coadiutori, attualmente in servizio presso istituti di scuola secondaria superiore, è attribuito lo stesso trattamento giuridico ed economico degli altri docenti della scuola media superiore » e il 57-ter: « Ai fini dell'assunzione, nel ruolo ordinario dei professori tecnico-pratici, degli istituti tecnici industriali, professionali, commerciali e agrari, le cattedre da conferire sono quelle previste rispettivamente dai concorsi n. IV e n. V della tabella B annessa al regio decreto 27 gennaio 1933, n. 153 » — l'esame dei quali era stato sospeso su richiesta del Governo per consentire al Governo stesso di dare una risposta di merito. Noi proporremo, pertanto, di anticipare la discussione di tali articoli che, ove fossero accolti, dovrebbero essere sottoposti, per il prescritto parere, alla V Commissione bilancio: un esame immediato degli stessi consentirebbe, a nostro avviso, di risparmiare tempo in quanto in attesa di quel parere la Commissione potrebbe procedere nella discussione dell'articolato.

FRANCA FALCUCCI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Gli emendamenti presentati dall'onorevole Nespolo e da altri colleghi del gruppo comunista non possono essere accolti perché gli insegnanti tecnico-pratici delle scuole secondarie superiori non costituiscono una categoria omogenea, comprendendo sia i docenti degli istituti professionali, sia gli insegnanti degli istituti tecnici (dai cuochi e dai portieri d'albergo si arriva fino al livello di insegnanti di laboratorio tecnico). Quindi, questa situazione non può essere affrontata in modo univoco ma deve essere, per così dire, disaggregata: noi riteniamo che il problema possa essere affrontato in sede di esame delle norme di attuazione della riforma della scuola secondaria superiore perché è in quella sede che con riferimento, alla ristrutturazione delle classi di concorso, si potrà valutare se e in quale misura mantenere in vita la figura dell'insegnante tecnico-pratico. In tale contesto, potranno anche

essere decise le posizioni differenziate che, all'interno di questa definizione univoca ma non omogenea di docenti tecnico-pratici, debbono trovare collocazione. Il Governo si è impegnato, in sede di contrattazione sindacale, ad affrontare questo problema: e in tale sede è emersa un'altra serie di considerazioni relativa alla previsione che i docenti di qualsiasi ordine e grado debbano essere in possesso del titolo accademico. Quindi, anche la normativa transitoria concernente la fase di passaggio dalla situazione attuale a quella in cui tutti gli insegnanti debbano essere provvisti di diploma di laurea trascina con sé il problema degli insegnanti elementari.

Ma la ragione principale che osta all'accoglimento degli articoli aggiuntivi presentati dagli onorevoli Nespolo ed altri sta nel fatto che nella denominazione « insegnanti tecnico-pratici » sono ricompresi titoli di studio e funzioni che riguardano sia i docenti degli istituti professionali, sia quelli degli istituti tecnici. L'operazione proposta avrebbe pertanto carattere surrettizio ed andrebbe a turbare la situazione attuale degli organici della scuola secondaria, in contraddizione con quanto stabilito dai precedenti articoli in materia di dotazione aggiuntiva. Il motivo per il quale non mettiamo a concorso nuovi posti nella scuola secondaria è che, accingendoci a varare nel più breve tempo possibile la riforma della scuola secondaria stessa, che prevede una ristrutturazione delle classi di concorso e tutta una serie di implicazioni, turberemmo l'attuale assetto di quegli organici, i quali debbono essere certamente rivisti: e tale operazione riguarderà senz'altro anche gli insegnanti tecnico-pratici, mancando il relativo quadro di riferimento funzionale e strutturale. Aggiungo che nella riforma della scuola secondaria superiore è previsto uno sviluppo delle attività di formazione di professionalità di base (tirocini, laboratori, eccetera). Pertanto, la valutazione degli insegnanti tecnico-pratici deve essere rivista alla luce di quello che sarà realizzato nella scuola secondaria superiore.

Prego dunque l'onorevole Nespolo di non insistere nella presentazione degli articoli aggiuntivi 57-bis e 57-ter, sui quali preannuncio fin da ora il parere contrario del Governo. Il problema, infatti, non è soltanto quello del rinvio alla Commissione bilancio (che pure desta preoccupazione) bensì anche quello della non sopportabilità, da parte del tesoro, dell'onere aggiuntivo di spesa perché si è calcolato che lo scatto di parametro implica, per ognuna delle circa 40 mila unità, una spesa di quasi un milione e mezzo di lire. Né va dimenticato che, in sede di commissione bilancio, abbiamo dovuto faticare non poco per ottenere il mantenimento di impegni di spesa che erano già stati assunti. Pertanto, la reiezione degli articoli aggiuntivi in questione potrebbe assumere un significato di contrarietà nel merito, mentre il Governo dichiara e conferma il proprio impegno ad una soluzione positiva del problema degli insegnanti tecnico-pratici con riferimento agli obiettivi della scuola secondaria e, quindi, nel modo più funzionale e corretto.

CARLA FEDERICA NESPOLO. Il gruppo comunista insiste nella presentazione e nella richiesta di votazione dei due articoli aggiuntivi, e si augura che la Commissione si pronunci a favore di essi. Tuttavia, un voto negativo non dovrà influire su quello che riguarda la politica del Governo e l'utilizzazione del personale più complessivamente per la riforma della scuola secondaria superiore.

Quanto al merito, il gruppo comunista propone che gli insegnanti tecnico-pratici coadiutori abbiano lo stesso trattamento degli altri insegnanti della scuola media superiore. Infatti, gli insegnanti tecnico-pratici coadiutori sono, come si dice in gergo, « senza registro », cioè partecipano ai consigli di classe a titolo consultivo, con le stesse funzioni degli insegnanti di didattica degli istituti magistrali.

PRESIDENTE. Ritengo che, preso atto della dichiarazione della rappresentante del Governo, l'esame di merito di questi articoli aggiuntivi debba essere rinviato

al momento opportuno, cioè al momento dell'esame dell'articolo 57.

CARLA FEDERICA NESPOLO. Non vorremmo che, al momento dell'esame dell'articolo 57 e cioè quasi alla fine della discussione di questo provvedimento, il Governo muovesse qualche obiezione in più.

PRESIDENTE. Può darsi che, nel corso della discussione del provvedimento, si proceda a qualche altra variazione del testo.

CARLA FEDERICA NESPOLO. Ci riserviamo di illustrare tutta la materia durante l'esame dell'articolo 57.

PRESIDENTE. Do lettura del primo articolo del disegno di legge 2777-ter nel testo risultante dall'esame in sede referente.

ART. 1.

(Abilitazione all'insegnamento ed accesso ai ruoli del personale docente ed educativo).

L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte, del personale educativo delle istituzioni educative statali, avviene mediante concorsi per esami, integrati dalla valutazione dei titoli di studio e degli eventuali titoli accademici, scientifici e professionali nonché, per gli insegnamenti di natura artistico-professionale, anche dei titoli artistico-professionali e, per le scuole e per le classi di concorso per le quali sia prescritto, del titolo di abilitazione all'insegnamento, ove già posseduto. Qualora sia richiesto tale titolo, le prove scritte e orali dei concorsi hanno anche funzione di esame di abilitazione per i candidati che ne siano sprovvisti.

Tale funzione è mantenuta sino al secondo anno successivo alla scadenza del quadriennio previsto dall'articolo 10, ultimo comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28, ai fini della valutazione dei risultati della sperimentazione organizzativa e di-

dattica nelle università, termine entro il quale saranno definite, con apposito provvedimento legislativo, nuove procedure per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento presso le predette università.

Coloro i quali superano il concorso sono nominati in ruolo e sono ammessi ad un anno di formazione.

In concorsi sono indetti con frequenza biennale. Ai soli fini dell'abilitazione all'insegnamento, i concorsi sono indetti anche quando non vi sia disponibilità di cattedre o posti. Ai medesimi fini l'ammissione ai concorsi è disposta a prescindere dal limite di età.

Sono ammessi ai concorsi i candidati forniti del titolo di studio valido per l'ammissione agli esami di abilitazione, ove questa sia prescritta, ovvero per l'accesso diretto all'insegnamento cui si riferisce il concorso.

Per le classi di concorso per le quali è prevista l'ammissione sulla base dei titoli artistico-professionali e artistici, si tiene conto, per gli effetti di cui ai precedenti primo e quarto comma, dei titoli professionali medesimi in luogo del titolo di studio.

L'accertamento dei titoli di cui al comma precedente, qualora non sia già avvenuto, è operato dalla medesima commissione giudicatrice del concorso, prima dell'inizio delle prove di esame.

Le cattedre o posti da mettere a concorso sono determinati sentita la commissione sindacale costituita rispettivamente presso il Provveditorato agli studi o presso l'ufficio scolastico regionale o interregionale in relazione al 50 per cento delle cattedre o posti che si preveda siano vacanti e disponibili all'inizio dell'anno scolastico a decorrere dal quale sono da effettuare le nomine.

I concorsi sono indetti dagli organi competenti ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e si svolgono in sede regionale o provinciale a seconda che trattasi di classi di concorso riguardanti, rispettivamente, gli istituti e le scuole di istruzione secondaria superiore

e le scuole medie. Nel caso in cui per le classi di concorso relative a discipline di particolare specializzazione si abbia un numero limitato di candidati, il concorso può essere svolto a livello interregionale affidandone la organizzazione ad un sovrintendente. I concorsi per il reclutamento del personale docente della scuola materna e della scuola elementare, nonché del personale educativo delle istituzioni educative statali, sono svolti sempre in sede provinciale.

Agli adempimenti relativi provvedono i sovrintendenti scolastici regionali od interregionali con la collaborazione dei provveditori agli studi. Resta ferma comunque la competenza di questi ultimi per i concorsi relativi alla scuola materna e alla scuola elementare, nonché per quelli relativi al reclutamento del personale educativo.

I concorsi sono indetti almeno 18 mesi prima dell'inizio dell'anno scolastico da cui decorreranno le nomine dei vincitori, sia per le cattedre o posti disponibili negli istituti e scuole sia per i posti disponibili nelle dotazioni organiche aggiuntive di cui al successivo articolo 13.

In relazione al numero delle cattedre e dei posti previsti dai bandi di concorso non sono assegnabili ai trasferimenti da altra regione o provincia altrettante cattedre o posti disponibili nell'ambito regionale o provinciale.

Con propria ordinanza, il Ministro della pubblica istruzione impartisce le disposizioni generali per l'organizzazione dei concorsi.

Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, ad eventuali modifiche, integrazioni ed accorpamenti delle classi di abilitazione all'insegnamento secondario ed artistico e delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnante tecnico-pratico e di insegnante di arte applicata, anche allo scopo di prevedere titoli di studio od insegnamenti precedentemente non esistenti.

Tra i titoli di studio riconosciuti validi ai fini dell'ammissione agli esami di

abilitazione all'insegnamento dell'educazione musicale saranno previsti anche gli attestati finali di corsi musicali straordinari di durata complessiva di studi non inferiore a sette anni svolti presso i Conservatori di musica e gli istituti musicali parèggiati. A decorrere dall'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, i programmi di detti corsi straordinari debbono essere approvati dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire il quarto comma con il seguente:

Sino al termine di cui al precedente primo comma, ove sia prescritto il titolo di abilitazione, sono ammessi ai concorsi, oltre ai candidati già forniti del predetto titolo, anche quelli forniti soltanto del titolo di studio valido per l'ammissione agli esami di abilitazione. Ove non sia prescritto il titolo di abilitazione, sono ammessi ai concorsi i candidati forniti del titolo di studio valido per l'accesso diretto all'insegnamento cui si riferisce il concorso.

Al nono comma sostituire il primo periodo con il seguente: I sovrintendenti scolastici regionali od interregionali si avvalgono della collaborazione dei provveditori agli studi.

Al dodicesimo comma aggiungere, dopo il punto finale, le seguenti proposizioni:

L'ufficio che ha curato lo svolgimento delle procedure concorsuali provvede anche all'approvazione delle relative graduatorie e all'assegnazione della sede ai vincitori. I conseguenti provvedimenti di nomina sono comunque adottati dal provveditore agli studi territorialmente competente. I titoli di abilitazione sono invece rilasciati dal sovrintendente scolastico regionale.

FRANCA FALCUCCI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Si tratta di emendamenti tecnico-formali, non innovativi, che si è ritenuto opportuno predisporre anche con riferimento a considerazioni e ad osservazioni della Commissione affari costituzionali, la quale ha manifestato qualche perplessità ritenendo che nel testo approvato in sede referente non risulti chiaro se le graduatorie dei concorsi debbano essere regionali o provinciali e ritenendo altresì che non sia precisato a chi spetti la potestà di nomina dei vincitori.

In particolare, nell'emendamento al nono comma si puntualizzano le competenze dei sovrintendenti scolastici regionali od interregionali stabilendo che essi si avvalgono della collaborazione dei provveditori agli studi.

CARLO CHIRICO, *Relatore*. Sono favorevole a tutti e tre gli emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento al quarto comma, sul quale il relatore ha espresso parere favorevole.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento al nono comma, favorevole il relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento al dodicesimo comma, favorevole il relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel suo complesso, con le modifiche testé approntate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

(Prove e modalità di svolgimento dei concorsi).

I concorsi constano di una o più prove scritte grafiche o pratiche e di una prova orale.

Sarà stabilita più di una prova scritta grafica o pratica soltanto quando si tratti di concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte e la classe di concorso comprenda più insegnamenti che richiedono tale forma di accertamento.

Ciascuna prova scritta consiste nella trattazione articolata di argomenti culturali e professionali. La prova orale è finalizzata all'accertamento della preparazione sulle problematiche educative e didattiche, sui contenuti degli specifici programmi d'insegnamento e sugli ordinamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, nn. 416, 417 e 419.

Per il personale educativo le prove vertono su argomenti attinenti ai compiti di istituto.

Le prove di esame del concorso e i relativi programmi, nonché i criteri di ripartizione del punteggio dei titoli, sono stabiliti con proprio decreto dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Le commissioni giudicatrici dispongono di 100 punti di cui 40 per le prove scritte grafiche o pratiche, 40 per la prova orale e 20 per i titoli.

Superano le prove scritte grafiche o pratiche e la prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a ventotto quarantesimi.

I candidati che abbiano superato la prova e le prove scritte grafiche o pratiche e la prova orale conseguono l'abilitazione all'insegnamento, qualora questa sia prescritta ed essi ne siano sprovvisti. I candidati che siano già abilitati possono avvalersi dell'eventuale migliore punteggio conseguito nelle predette prove per i concorsi successivi e per gli altri fini consentiti dalla legge.

Terminate la prova o le prove scritte grafiche o pratiche e la prova orale si dà luogo alla valutazione dei titoli nei riguardi dei soli candidati che hanno superato dette prove.

La graduatoria di merito è compilata sulla base della somma dei punteggi ripor-

tati nella prova o nelle prove scritte grafiche o pratiche, nella prova orale e nella valutazione dei titoli.

Conseguono la nomina i candidati che si collocano in una posizione utile in relazione al numero delle cattedre o posti messi a concorso nonché delle cattedre o posti che risultino eventualmente disponibili dopo i trasferimenti nell'anno scolastico cui si riferiscono le nomine.

L'assegnazione della sede è disposta, con riferimento sia alle cattedre o posti disponibili negli istituti o scuole sia ai posti delle dotazioni organiche aggiuntive, secondo l'ordine della graduatoria, tenuto conto delle aspirazioni dei candidati.

La graduatoria conserva validità per due anni, ai fini della copertura dei posti che, entro tale termine, si rendano disponibili.

La graduatoria conserva validità per la copertura dei posti che si rendano disponibili sino all'anno scolastico precedente a quello cui si riferiscono le cattedre ed i posti assegnati al concorso successivo.

L'anno di formazione è svolto, anche per i docenti nominati in relazione a disponibilità risultanti dalle dotazioni organiche aggiuntive, in una scuola o istituzione dello stesso tipo di quelle cui si riferiscono i posti messi a concorso. I docenti sono addetti all'espletamento delle attività istituzionali, ivi comprese quelle previste dal successivo articolo 14.

Durante tale anno per i docenti di nuova nomina il Ministro della pubblica istruzione assicura, promuovendo opportune intese a carattere nazionale con gli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi e le università e tramite i provveditorati agli studi, la realizzazione di specifiche iniziative di formazione.

L'anno di formazione ha inizio con l'anno scolastico dal quale decorrono le nomine e termina con la fine delle lezioni; per la sua validità è richiesto un servizio minimo di 180 giorni.

In relazione al periodo di validità della graduatoria di merito, di cui al precedente tredicesimo comma, ed alle nomine da

disporre successivamente, l'anno di formazione ha inizio con l'anno scolastico dal quale decorrono le nomine medesime.

L'anno di formazione è valido come periodo di prova.

Ai fini della conferma in ruolo i docenti, al termine dell'anno di formazione, discutono con il comitato per la valutazione del servizio una relazione sulle esperienze e sulle attività svolte. Sulla base di essa e degli altri elementi di valutazione forniti dal capo d'istituto, il comitato per la valutazione del servizio esprime il parere ai fini di cui agli articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Il disposto di cui al precedente comma non si applica al personale educativo dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato, dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali e dell'Accademia nazionale di danza.

Il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo, sesto, settimo, nono e decimo comma inserire, tra la parola: scritte e la parola: grafiche una virgola;

All'ottavo comma: premettere la seguente proposizione: Sino al termine di cui al primo comma del precedente articolo 1,; tra le parole: la prova e le parole: le prove, sostituire la congiunzione e con la congiunzione o; inserire tra la parola: scritte e la parola: grafiche una virgola.

All'ultimo comma sostituire le parole: agli articoli 58 e 59 con le parole: all'articolo 58, quarto comma,;

Alla fine del comma, dopo il punto, aggiungere la seguente proposizione: Restano ferme le restanti disposizioni di cui all'articolo 58 e quelle dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

FRANCA FALCUCCI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Gli emendamenti in esame tendono al perfeziona-

mento tecnico e formale dell'articolo; in particolare, la modifica proposta all'ultimo comma recepisce le osservazioni formulate dalla I Commissione affari costituzionali.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento all'articolo 2 presentato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento all'articolo 2 presentato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il terzo emendamento all'articolo 2 presentato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel suo complesso, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Poiché al successivo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione, nel testo approvato in sede referente, dopo averne dato lettura:

ART. 3.

(Composizione delle commissioni giudicatrici).

Le commissioni giudicatrici, nominate rispettivamente, a seconda delle competenze stabilite dal precedente articolo 1, dal Ministro della pubblica istruzione, dal sovrintendente scolastico regionale od interregionale e dal provveditore agli studi sono presiedute da un professore universitario o da un preside o direttore didattico o da un ispettore tecnico e sono composte da due docenti di ruolo con almeno cinque anni di anzianità nel ruolo, titolari degli insegnamenti cui si riferisce il concorso ed in possesso dei requisiti stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione,

sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

I docenti componenti le commissioni giudicatrici sono scelti per sorteggio tra i docenti in possesso dei requisiti di cui al comma precedente, i quali ne abbiano fatta domanda e si trovino in servizio in una sede compresa in un ambito territoriale, diverso da quello cui si riferisce il concorso, da determinarsi mediante sorteggio dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione. La nomina a componente le predette commissioni giudicatrici non può essere conferita al medesimo docente per più di due volte immediatamente successive.

I presidenti sono scelti per sorteggio dal Ministro della pubblica istruzione, dai sovrintendenti scolastici regionali od interregionali o dai provveditori agli studi fra coloro i quali siano compresi in appositi elenchi compilati per i professori universitari, dal Consiglio universitario nazionale, e, per il personale direttivo e ispettivo, dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Modalità analoghe sono seguite per la scelta dei componenti le commissioni giudicatrici dei concorsi per il reclutamento del personale educativo delle istituzioni educative statali. Esse sono presiedute preferibilmente da un rettore dei convitti nazionali, da una direttrice degli educandi femminili dello Stato, da un direttore delle scuole speciali statali, ovvero dal preside di un istituto tecnico o professionale con annesso convitto, e sono composte da due istitutori o istitutrici o assistenti educatori con almeno cinque anni di anzianità nel ruolo.

Qualora il numero dei concorrenti sia superiore a 500, le commissioni, di cui ai precedenti primo e quarto comma, sono integrate, seguendo le medesime modalità di scelta, con altri tre componenti per ogni gruppo di 500 o frazione di 500 concorrenti, di cui uno può essere scelto tra i presidi o direttori didattici.

In tal caso esse si costituiscono in sottocommissioni, alle quali è preposto il presidente della commissione originaria che a sua volta è integrata da un altro

componente e si trasforma in sottocommissione, in modo che il presidente possa assicurare il coordinamento di tutte le sottocommissioni così costituite.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

(Modalità relative agli adempimenti di competenza dei consigli scolastici provinciali).

In caso di impossibilità di procedere ai sensi del precedente articolo si applica il disposto di cui all'ultimo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire la rubrica con la seguente: (Norme ulteriori per la nomina delle Commissioni giudicatrici dei concorsi) e, prima del comma unico aggiungere il seguente:

Il ministro della pubblica istruzione, con propria ordinanza, emana le disposizioni necessarie per la presentazione delle domande da parte dei docenti che aspirano ad essere nominati componenti le commissioni giudicatrici dei concorsi e per l'organizzazione delle operazioni relative alla scelta dei componenti le commissioni stesse.

FRANCA FALCUCCI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* La modifica dell'intitolazione si rende necessaria in seguito agli emendamenti introdotti in alcuni aspetti procedurali, mentre il comma aggiuntivo è stato predisposto in ottemperanza alle osservazioni formulate dalla I Commissione affari costituzionali al fine di meglio garantire lo svolgimento delle procedure.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento presentato dal Governo all'articolo 4.

(È approvato).

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MARZO 1982

Pongo in votazione l'articolo 4 nel suo complesso, con la modifica apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

(Esoneri e compensi).

I presidenti ed i componenti le commissioni giudicatrici, di cui al precedente articolo 3, sono esonerati dagli obblighi di servizio per il periodo di svolgimento del concorso.

In sede di prima applicazione della presente legge e comunque sino a che non saranno modificate le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, ai membri delle Commissioni giudicatrici degli esami di abilitazione e dei concorsi di cui al presente titolo nonché dei concorsi di reclutamento del personale ispettivo e direttivo di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e successive modificazioni, vengono corrisposti i compensi previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni, in misura triplicata. Il compenso al presidente è determinato con riferimento ad una sola sottocommissione con il maggior numero di candidati.

La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai componenti le commissioni e sottocommissioni giudicatrici di esami di abilitazione o di concorsi per il reclutamento del personale previsto dal precedente comma, indetti dal 1° giugno 1978.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'ultimo comma.

FRANCA FALCUCCI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo propone di sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 5 in quanto ritiene che esso potrebbe trovare più opportuna col-

locazione nell'ambito della rubrica relativa alle norme particolari per i concorsi direttivi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento dell'ultimo comma dell'articolo 5, di cui il Governo ha chiesto la soppressione.

(È respinto).

L'ultimo comma dell'articolo 5 si intende pertanto soppresso. Pongo quindi in votazione l'articolo 5 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché ai due successivi articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 6.

(Commissione sindacale presso gli uffici scolastici regionali ed interregionali).

Presso ciascun ufficio scolastico regionale ed interregionale si costituisce una commissione sindacale con i criteri di composizione e di funzionamento previsti dall'articolo 24 della legge 9 agosto 1978, n. 463, in relazione alla attribuzioni conferite ai sovrintendenti scolastici dalla presente legge.

(È approvato).

ART. 7.

(Accesso ai ruoli del personale docente, assistente, delle assistenti educatrici, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori delle Accademie di belle arti, di arte drammatica e di danza e dei Conservatori di musica).

L'accesso ai ruoli del personale docente, assistente, delle assistenti educatrici di cui all'articolo 51 della presente legge, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori delle Accademie

di belle arti, di arte drammatica e di danza e dei Conservatori di musica avviene mediante concorsi per esami, integrati dalla valutazione del titolo di studio, ove richiesto, e dei titoli artistico-professionali.

Coloro i quali superano il concorso e sono utilmente collocati in graduatoria rispetto ai posti messi a concorso sono nominati in ruolo e sono ammessi ad un anno di formazione didattico-musicale o didattico-artistica, le cui modalità sono stabilite con decreto del Ministro, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

L'anno di formazione è valido come periodo di prova.

L'accesso ai ruoli del personale direttivo dei conservatori di musica e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, avviene mediante concorsi per titoli ed esami.

Coloro i quali superano il concorso e sono utilmente collocati in graduatoria rispetto ai posti messi a concorso sono nominati in ruolo e sono ammessi ad un anno di prova.

I concorsi sono indetti con frequenza biennale.

Le cattedre o posti da mettere a concorso ai sensi del precedente primo e quarto comma sono determinati in relazione al numero delle cattedre o posti che si prevede siano vacanti o disponibili all'inizio dell'anno scolastico a decorrere dal quale sono da effettuarsi le nomine.

I concorsi sono indetti a livello nazionale dal Ministero della pubblica istruzione e possono essere svolti in forma decentrata, di norma a livello interregionale a seconda del numero dei posti da mettere a concorso.

Agli adempimenti relativi ai concorsi decentrati il Ministero della pubblica istruzione provvede valendosi della collaborazione di un sovrintendente scolastico delle regioni interessate, estratto a sorte.

I concorsi sono indetti almeno 12 mesi prima dell'inizio dell'anno scolastico da cui decorreranno le nomine dei vincitori.

Con propria ordinanza il Ministro della pubblica istruzione impartisce le dispo-

sizioni generali per l'organizzazione dei concorsi.

Espletate le operazioni di assegnazione definitiva di sede al personale immesso in ruolo agli effetti della presente legge, entro i 90 giorni successivi è indetto il primo concorso secondo le modalità di cui ai precedenti commi. Per i posti del personale direttivo e per le cattedre e i posti relativi ad insegnamenti dei ruoli di cui al presente articolo, per i quali non si debba provvedere all'immissione in ruolo o all'assegnazione definitiva di sede, il concorso viene indetto entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

Le norme in vigore relative all'accesso ai ruoli del personale contemplato dal presente articolo sono abrogate.

(E approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.

(Prove e modalità di svolgimento dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale direttivo, docente, assistente, delle assistenti educatrici, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori delle Accademie di belle arti, di arte drammatiche, di danza e dei Conservatori di musica).

I concorsi per l'accesso ai ruoli del personale di cui al primo comma del precedente articolo constano di una o più prove scritte, scritto-grafiche o pratiche, in relazione agli specifici insegnamenti e di una prova orale.

Ciascuna prova scritta, scritto-grafica o pratica è finalizzata all'accertamento della preparazione culturale e delle capacità professionali.

La prova orale è finalizzata all'accertamento della preparazione sulle problematiche e sulle metodologie didattiche, sui contenuti degli specifici programmi d'insegnamento nonché sull'ordinamento generale e sullo stato giuridico del personale cui si riferiscono i posti e le cattedre oggetto del concorso e sull'ordinamento di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, e successive disposizioni applicative.

Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui ai commi dal quarto al ventesimo dell'articolo 2 della presente legge.

I concorsi per l'accesso ai ruoli del personale direttivo dei conservatori di musica e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza constano di una prova scritta e di una prova orale dirette ad accertare la preparazione culturale e l'attitudine del candidato all'esercizio della funzione direttiva nei Conservatori di musica e nelle predette accademie.

Per quanto riguarda le modalità di svolgimento dei concorsi, gli orientamenti programmatici per le prove di esame e i titoli valutabili si applicano le disposizioni contenute nel titolo secondo, capo terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

Nella rubrica sostituire la parola: drammatiche con la parola: drammatica.

Al quarto comma sostituire la parola: quarto con la parola: quinto.

Pongo in votazione il primo emendamento.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 8 nel suo complesso, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 9.

Le commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale di

cui al primo comma dell'articolo 7, nominate dal Ministro della pubblica istruzione, sono presiedute da un direttore di ruolo, o, in mancanza, da un docente di ruolo del medesimo istituto, incaricato della direzione da almeno tre anni, e composta da due docenti di ruolo con almeno cinque anni di anzianità nel ruolo, titolari degli insegnamenti cui si riferisce il concorso.

I presidenti delle commissioni giudicatrici di cui al comma precedente sono scelti per sorteggio dal ministro della pubblica istruzione fra coloro i quali siano compresi in appositi elenchi compilati dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

I docenti componenti sono sorteggiati tra i docenti in possesso dei requisiti di cui al precedente primo comma, che ne abbiano fatto domanda. La nomina a componente le predette commissioni giudicatrici non può essere conferita al medesimo docente per più di due volte immediatamente successive.

Ai fini di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni del penultimo e dell'ultimo comma dell'articolo 3 e quelle dell'articolo 5 della presente legge.

Le commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale direttivo dei Conservatori di musica e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza sono presiedute da un professore universitario di ruolo di discipline afferenti alle prove concorsuali o da un ispettore tecnico centrale ovvero da un direttore di ruolo delle predette istituzioni e composte da due direttori di ruolo e da un funzionario dell'amministrazione della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a primo dirigente.

Il presidente è scelto tra i nominativi inclusi in un apposito elenco compilato dal Consiglio universitario nazionale. I due direttori di ruolo sono scelti tra i nominativi inclusi negli elenchi compilati dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Ai fini di cui al precedente comma si applicano le disposizioni dell'articolo 5 della presente legge.

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MARZO 1982

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il penultimo comma con il seguente:

Il presidente è scelto per sorteggio dal Ministro della pubblica istruzione, tra coloro i quali siano compresi in appositi elenchi compilati, per i professori universitari, dal consiglio universitario nazionale e, per il personale direttivo ed ispettivo, dal consiglio nazionale della pubblica istruzione. I due direttori di ruolo, componenti della commissione, sono scelti per sorteggio tra coloro che siano inclusi in apposito elenco compilato dal consiglio nazionale della pubblica istruzione.

FRANCA FALCUCCI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Questo è un emendamento correttivo dal punto di vista formale, perché competente a compilare l'elenco nel quale dovranno essere scelti i due direttori di ruolo componenti la commissione giudicatrice non è il consiglio nazionale universitario bensì il consiglio nazionale della pubblica istruzione.

CARLO CHIRICO, *Relatore*. Sono favorevole a questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, favorevole il relatore, l'emendamento del Governo al penultimo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 9 nel suo complesso, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché ai successivi articolo 10 e 11 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 10:

(Personale assistente delle Accademie di belle arti non di ruolo).

Per il personale assistente delle Accademie di belle arti non di ruolo sono

abrogate le norme di assunzione previste dalla legge 11 ottobre 1960, n. 1178. Ad esso si applicano le medesime disposizioni previste per il personale docente.

(È approvato).

ART. 11.

(Norma di rinvio).

Per il reclutamento del personale docente ed assistente delle istituzioni scolastiche aventi particolari finalità si applicano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 12.

(Dotazioni organiche).

Le dotazioni organiche dei ruoli provinciali della scuola materna e della scuola elementare, nonché le dotazioni organiche dei ruoli provinciali della scuola media e le dotazioni organiche dei ruoli nazionali degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, dei licei artistici e degli istituti d'arte sono definite secondo le disposizioni vigenti.

Ciascuna sezione di scuola materna è costituita con un numero massimo di 30 bambini ed un numero minimo di 13 bambini, ridotti, rispettivamente, a 20 e a 10 per le sezioni che accolgono bambini portatori di *handicaps*.

La consistenza complessiva delle dotazioni organiche dei ruoli provinciali della scuola materna è calcolata aggiungendo anche i posti di sostegno da istituire in ragione di regola di un posto ogni quattro bambini portatori di *handicaps*.

Le dotazioni organiche dei ruoli provinciali della scuola elementare e della scuola media comprendono anche i posti di sostegno a favore degli alunni portatori di *handicaps*, di tempo pieno, di attività integrative, di libere attività complementari e di attività di istruzione degli adulti finalizzate al conseguimento del ti-

tolo di studio. I posti di libere attività complementari sono costituiti con quindici ore di insegnamento.

Nelle scuole medie integrate a tempo pieno sono istituite, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, cattedre-orario comprensive delle ore di insegnamento delle discipline curriculari, delle ore di studio sussidiario e delle libere attività complementari.

Le dotazioni organiche di cui al presente articolo sono rideterminate annualmente entro il 31 marzo. In sede di rideeterminazione degli organici si procede all'aggiornamento del numero dei posti di sostegno a favore dei bambini o degli alunni portatori di *handicaps* della scuola materna, elementare e media, in modo da assicurare di regola un rapporto medio di un insegnante di sostegno ogni quattro bambini o alunni portatori di *handicaps*. La rideeterminazione dei posti di cui al precedente quarto comma, esclusi quelli relativi agli alunni portatori di *handicaps*, non può comportare, in ciascuna provincia, un aumento del numero dei posti stessi funzionanti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Per la scuola media la ripartizione dei posti di sostegno a favore degli alunni portatori di *handicaps*, è effettuata secondo la procedura ed i criteri previsti dal settimo comma del successivo articolo 13.

Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano con riferimento al 31 marzo dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Al penultimo comma, sostituire la parola: settimo con la parola: ottavo.

I deputati Romana Bianchi Beretta, Saverio Monteleone e Giovanni Giudice hanno presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, sostituire le parole: numero massimo di 30 bambini

con le seguenti: numero massimo di 25 bambini e le parole: a 20 con le parole: a 15.

CARLO CHIRICO, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento del Governo.

ROMANA BIANCHI BERETTA. Il nostro emendamento tende a diminuire il numero massimo per sezione degli alunni delle scuole materne. Le ragioni di tale emendamento attengono ad una qualità diversa della scuola materna, della quale abbiamo già discusso in sede referente.

CARLO CHIRICO, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento Bianchi Beretta ed altri per le ragioni di urgenza, di tempestività e di bilancio che sono state già richiamate dal rappresentante del Governo e che non possono non essere tenute in considerazione in questa circostanza, pur nella comprensione dei motivi di ordine sociale ed educativo adottati dall'onorevole Romana Bianchi Beretta:

FRANCA FALCUCCI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Devo ribadire con rammarico il parere contrario del Governo sull'emendamento del gruppo comunista.

È noto che per questo provvedimento si sono dovute superare le notevoli difficoltà frapposte dal Tesoro, una delle quali consiste proprio nella condizione che l'emendamento Bianchi Beretta ed altri tende a modificare.

Pertanto, pur comprendendo le ragioni che sono alla base di tale emendamento, devo dichiararmi contraria ad esso.

Per altro, se è vero che il numero 30 è un po' più elevato di quello che sarebbe auspicabile, è anche vero che la frequenza media quotidiana nella scuola materna è sempre nettamente inferiore al numero delle iscrizioni, cosicché si può ritenere che, sotto il profilo didattico, non vi sarebbe un appesantimento eccessivo. Non sarà impossibile operare in futuro nella direzione indicata dall'onorevole Bianchi Beretta e dagli altri firmatari dell'emendamento al secondo comma; ma

per ora il Governo, conoscendo la rigida posizione assunta dal Tesoro, non può altro che esprimere parere contrario all'emendamento in esame.

MARIA LUISA GALLI. Mi rendo conto delle motivazioni di ordine economico adottate dal relatore e dalla rappresentante del Governo; ma quando si tratta di argomenti nei quali vengono implicati i bambini in età scolare o prescolare non possiamo non considerare l'importanza che per questi bambini assume la socializzazione, la quale d'altro canto non può avvenire nel migliore dei modi in sezioni le quali abbiano un numero esagerato di iscritti. Pertanto noi sosteniamo, d'accordo con i pedagogisti e gli psicologi, che 30 bambini per ogni sezione sono veramente troppi; e poiché il Governo ha detto che mediamente la frequenza è inferiore al numero delle iscrizioni, sosteniamo che anche 25 bambini per sezione sono troppi poiché in una scuola materna vi sono dalle 10 alle 15 sezioni e poiché vi sono delle attività per le quali si rompe l'unità delle singole classi cosicché i bambini finiscono per essere in numero ancora maggiore di 30.

In effetti, vi sono dei momenti nei quali l'insegnante dovrebbe badare a non più di 10 bambini, perché all'età di tre anni è importante che l'insegnamento sia individualizzato e che l'insegnante non sia frastornato, martellato dai bisogni primari dei bambini che compongono una sezione numerosa. Inoltre, oggi la maggior parte dei bambini di tre anni non hanno come punto di riferimento l'esperienza di un fratello perché nel 70 per cento dei casi sono figli unici. Pertanto non si può pretendere che il bambino fino allora vissuto in casa solo con i genitori si trovi davanti all'improvviso 25 o 30 compagni.

Pertanto, dovremmo arrivare a stabilire un limite massimo di quindici bambini per classe, perché il personale di appoggio — della cui presenza si parla — non ha ancora ricevuto un'adeguata preparazione ma, soprattutto, culturalmente non è preparato ad affrontare i compiti cui è preposto: il fatto di accompagnare il bam-

bino al servizio igienico, per esempio, non è ancora recepito nella sua importanza, nel suo significato di mezzo che si offre al bambino per rapportarsi alla persona adulta.

Ribadisco, quindi, che a mio avviso il numero-limite di bambini per ogni classe dovrebbe essere fissato in quindici perché, tenendo conto delle assenze, la frequenza quotidiana sarebbe di circa dieci unità: ora, questa opinione si basa su un discorso di psicologia infantile, di pedagogia che, tenendo conto della fragilità psicologica di un bambino di tre anni, non credo debba essere sacrificato. Il soggetto in questione, infatti, pur provenendo dall'asilo nido, è estremamente indifeso perché si è distaccato presto dalla madre e perché non è in grado di elaborare gli stimoli che riceve in quanto nessuno lo ha aiutato in questo senso.

Concludendo, quindi, coerentemente con la mia lunghissima esperienza in campo psico-pedagogico dichiaro di essere favorevole all'emendamento Bianchi Beretta ed altri, pur rendendomi conto come, in relazione ad esso, si ponga un problema di copertura finanziaria: vorrei sottolineare, tuttavia, che una maggiore attenzione verso l'aspetto psico-pedagogico della questione non potrà che produrre, sia pure in tempi lunghi, considerevoli benefici per l'intera collettività nazionale.

CARLA FEDERICA NESPOLO. Siamo sensibili anche noi, naturalmente, al problema del rigore della spesa pubblica e riteniamo che, per impostare bene la soluzione di tale problema, sia necessario coniugare il concetto del rigore della spesa a quello dell'efficienza della stessa e del rifiuto di ogni spreco. Tuttavia, non sarebbe certamente una spesa inefficiente né una spesa inutile quella che consentisse alle sezioni di scuola materna di funzionare in modo meno congestionato e più rispondente alle esigenze psico-pedagogiche illustrate dalla collega Galli, sulle quali non mi soffermo.

In relazione alle considerazioni del Governo secondo cui vi sarebbe una richiesta non sufficientemente ampia di questo

servizio da parte delle famiglie, siamo dell'avviso che questo sia un argomento che avremo occasione di affrontare quando discuteremo di questa tematica nel suo complesso. Dobbiamo però rilevare il fatto che il Governo è da molti anni inadempiente proprio su questo terreno, sul terreno cioè della realizzazione di un numero congruo - vale a dire rispondente alle esigenze anche delle nuove teorie psico-pedagogiche - di strutture. Riteniamo, pertanto, che l'approvazione dell'emendamento in esame sarebbe utile anche per dare il segnale della volontà politica di procedere verso il miglioramento di questo servizio: un miglioramento che è necessario attuare subito, a nostro parere, anche per favorire un inserimento dei bambini handicappati nella struttura scolastica. Riteniamo, inoltre, che una considerazione positiva della nostra proposta di modifica possa rappresentare l'espressione di una volontà - a nostro giudizio indispensabile - di affrontare il tema della scuola materna statale come un tema prioritario, al quale la politica del Ministero della pubblica istruzione deve dare risposta: un tema che, per la verità, non è stato ancora trattato neanche in maniera sufficiente.

FILIPPO FIANDROTTI. Il gruppo socialista voterà a favore dell'emendamento in esame, come aveva già preannunciato nel corso della discussione del provvedimento in sede referente. Ricordo, inoltre, che il nostro gruppo ha presentato una proposta di legge per la riforma della scuola di base nella quale sottolinea l'importanza che deve essere attribuita alla istituzione. Ora, l'indicazione di un numero di trenta bambini per la composizione delle sezioni di scuola materna ci sembra contrario allo spirito cui deve essere informata l'intera struttura, almeno così come noi la concepiamo.

Ribadiamo quindi il nostro parere favorevole all'emendamento Bianchi Beretta ed altri in quanto siamo dell'avviso che la limitazione del numero di cui si tratta sia di grande utilità, data l'esuberanza di personale a disposizione, e non intro-

duca pesanti oneri per il bilancio dello Stato: al contrario, il limite fissato dal testo potrebbe determinare l'insorgere di problemi dal punto di vista pedagogico e didattico.

ALDO GANDOLFI. Noi ci troviamo a discutere dei problemi della scuola materna a poche settimane da un dibattito, svoltosi in altra sede, sulla riforma della scuola media superiore. Si tratta di problemi estremamente delicati ed importanti che debbono essere affrontati sotto diversi profili: abbiamo già visto come, ad esempio, nell'ambito della discussione circa l'aumento degli anni della scuola dell'obbligo, sia emersa una questione che investe anche la scuola materna e l'opportunità di considerare almeno un anno di scuola materna come un anno di scuola dell'obbligo. Vi è inoltre l'altro problema - sollevato dal gruppo comunista, cui si è unito il collega Fiandrotti, a nome del gruppo socialista - di dare una dimensione strutturale più adeguata alle esigenze delle sezioni della scuola materna.

Tuttavia, in questo momento della discussione ci troviamo in una situazione particolare che non può indurci con facilità ad introdurre elementi aggiuntivi di spesa in questa sede, soprattutto in ordine ad una materia che non è poi legata strettamente al problema del precariato.

Vorrei invitare i colleghi del gruppo comunista e del gruppo socialista, nonché la collega Galli, i quali hanno svolto considerazioni in gran parte condivisibili, a verificare e discutere piuttosto un impegno che può essere di tipo diverso, cioè ad affrontare - slegandolo da questo provvedimento - il problema complessivo della scuola materna e dell'assetto istituzionale di essa attraverso forme appropriate di intervento legislativo. Su questo problema non concordo con il collega Fiandrotti perché vi può essere l'introduzione di una norma diversa - come quella contenuta nel disegno di legge - la quale può comportare degli oneri aggiuntivi sensibili i quali possono comportare il blocco di

questo *iter* legislativo nel senso che dovremmo seriamente riproporre alla Commissione bilancio, e quindi al Tesoro, lo esame del provvedimento, iniziando su questo punto una trattativa che potrebbe portare all'affossamento definitivo della legge.

Per queste ragioni voterò contro lo emendamento, se esso sarà mantenuto.

BENIAMINO BROCCA. Non vi è alcuna difficoltà nel riconoscere, sotto il profilo pedagogico, la fondatezza delle osservazioni che sono state fatte dai presentatori dell'emendamento e da chi ad essi si è associato nel sostenerlo.

Noi, che abbiamo esperienza di scuola, sappiamo che anche il numero ha la sua importanza per l'impostazione dell'insegnamento adeguata alle esigenze della scolaresca, soprattutto quando l'insegnamento debba essere differenziato, se non proprio individualizzato, in base alle esigenze dei singoli alunni.

Va per altro osservato che nella scuola materna si verificano notevoli assenze, per cui il disagio viene contenuto proprio da questo fenomeno che è reale e che, sebbene non sia sempre quantificabile, può incidere sulla quantità stessa degli alunni e, quindi, agevolare l'opera educativa degli insegnanti.

Una seconda osservazione mi pare doverosa: che cosa comporta l'accettazione dell'emendamento e, quindi, la modifica di questo articolo? Comporta non solo il rinvio alle Commissioni di competenza, ma anche lo scontro con il Tesoro, come ha giustamente fatto osservare il sottosegretario e, quindi, la messa in discussione di questo stesso provvedimento. Allora, ognuno si assumi le proprie responsabilità, a questo punto. Il gruppo della democrazia cristiana si assume le sue, in questa sede, votando contro questo emendamento proprio per non bloccare il disegno di legge, per non scatenare la reazione di tutti gli insegnanti interessati per il fatto di avere modificato un articolo che trova, come sappiamo, l'opposizione del Tesoro ed il parere contrario delle Commissioni di merito, che hanno solle-

vato delle difficoltà anche su altri punti per opera non solo dei deputati del gruppo della democrazia cristiana ma anche di deputati di altri gruppi facendo osservare la necessità di un maggiore rigore per quanto riguarda la spesa. Ma vorrei anche aggiungere che il problema del rapporto numerico tra insegnanti ed alunni dovrebbe indurci a riflettere e ad intervenire per quanto riguarda una politica diversa del personale — che non possiamo affrontare in questa sede — ed anche per quanto riguarda un'organizzazione diversa della scuola. Abbiamo infatti un rapporto bassissimo — il più basso di tutti i paesi europei — anche per quanto riguarda la scuola materna (credo che tale rapporto non superi gli uno a diciassette). Questo vuol dire che vi sono delle sezioni le quali hanno un numero molto basso di alunni e che vengono mantenute così per rispondere a delle esigenze locali. A volte, poi, vi sono notevoli resistenze a comporre le classi in maniera più armonica utilizzando il personale e riequilibrando la situazione. Questo comporta certamente la necessità di servizi logistici di trasporto da una sede all'altra.

Vi sono opposizioni che riguardano ragioni culturali (in certi luoghi si ha paura che togliendo la scuola materna o quella elementare si possa togliere un punto di riferimento culturale e mettere in discussione tutta una tradizione ed una cultura che in quel luogo potrebbe invece essere tutelata con la presenza della scuola stessa). Però questa è la realtà: che potremmo avere una definizione migliore dell'assetto della scuola e, in quella sede, rivedere il numero degli alunni per fare crescere il rapporto numerico tra insegnanti ed alunni, nonché rivedere il numero massimo di composizione delle singole classi. Ora, però, non possiamo stabilire delle norme che obblighino ad una concentrazione degli alunni in plessi per costituire classi più equilibrate. Pertanto, penso che l'emendamento che propone l'innalzamento del numero non possa essere accettato anche perché non siamo in grado di fare, in questa sede, una politica con decisioni pertinenti migliore di

quella che viene fatta attualmente per quanto riguarda la distribuzione degli alunni, la composizione delle classi e la sistemazione del personale. Quindi, anche per questo motivo, pregherei in modo particolare il collega Fiandrotti di assumere un atteggiamento di rifiuto dell'emendamento che viene proposto.

FRANCA FALCUCCI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ho l'impressione che si stia drammatizzando una ipotesi che è un po' diversa, se leggiamo complessivamente il comma.

Qui non si tratta di stabilire che il numero delle classi debba essere di 30 bambini. Qui si stabilisce che le classi sono costituite da un numero di bambini che va da 13 a 30, mediamente: il che vuol dire che, in relazione alla popolazione complessiva di una scuola materna, la composizione delle classi avrà un numero di docenti che sarà riferito al numero complessivo dei bambini, ma poi la ripartizione interna non porterà nel concreto ad avere tutte le classi o molte delle classi composte da 30 bambini bensì porterà esattamente al contrario se si consideri che forniamo la scuola materna di una dotazione aggiuntiva e, nell'ambito di questa, degli insegnanti di sostegno. Infatti abbiamo stabilito che la dotazione aggiuntiva attribuita alle singole scuole non è gestita dai provveditori agli studi. Pertanto, le scuole materne, elementari e di primo grado avranno un certo numero di insegnanti in più proprio per consentire la programmazione educativa articolata. Questo consente di fare delle classi, nell'ambito di questa fascia, composte da 13 a 30 alunni.

Dicendo, per esempio, che il numero massimo è di 25 alunni e dovendo poi fare una divisione delle classi avremmo tutte le classi o la maggior parte di esse composte da 13 bambini. Ora, e mi richiamo a quanto ha detto il collega Brocca: non esiste un paese al mondo che abbia il rapporto quasi ottimale che noi tendiamo ad avere in tutti gli ordini di scuola, compresa la scuola materna. Mi consenta, onorevole Nespolo, di non con-

siderare valida la sua riflessione circa l'insensibilità ed il disimpegno del Governo in materia di realizzazione di tali strutture. Non ho qui i dati relativi, perché non era questo l'argomento specifico da trattare in questa sede, ma sono noti gli sforzi compiuti in tale direzione: e tra essi va annoverata l'introduzione nel provvedimento in esame degli insegnanti di sostegno anche per la scuola materna, proprio al fine di attuare un'opera di prevenzione nei confronti degli handicappati. In quest'ordine di studi, noi abbiamo l'80 per cento di bambini da tre a sei anni scolarizzati: non esiste paese al mondo che abbia questo livello di servizi nei confronti dell'infanzia in età prescolare. E mi premurerò, alla prossima occasione, di portarle i dati concernenti il rapporto tra numero di bambini ed insegnanti nella scuola materna, o nelle altre fasce di istruzione, relativi a tutti i paesi del mondo. Ciò non significa che abbiamo risolto in modo ottimale il problema della scuola materna: però non bisogna drammatizzare, quasi che con il presente provvedimento si tenda a formare le classi di bambini, nella scuola materna, in numero di trenta unità. Quest'ultimo rappresenta il limite per procedere alla suddivisione delle classi, non il livello *standard* di composizione delle medesime.

Infine, debbo dire che i problemi della spesa non riguardano né un partito né i singoli ministeri e in questa materia ho il dovere di richiamare ad un impegno globale le forze di Governo.

ROMANA BIANCHI BERETTA. Brevisimamente, per dichiarazione di voto, vorrei puntualizzare che noi non vogliamo drammatizzare, bensì solo ricondurre il testo in esame all'accordo originario tra Governo e sindacati, che ha fissato i limiti di cui si tratta in quindici e venticinque unità, al fine di dare contenuto e qualità alla scuola materna.

Il discorso dell'espansione della scuola materna statale è un altro discorso, che comunque noi riteniamo non sia stato impostato in maniera adeguata alle

esigenze del settore, come invece ha sottolineato il rappresentante del Governo.

Vorrei inoltre fare altre due considerazioni. Innanzitutto, ogni volta che si discute un emendamento non si può dire che quella proposta di modifica non è accoglibile altrimenti occorre richiedere il parere della V Commissione bilancio, perché allora noi in questa sede dovremmo approvare il provvedimento così com'è, senza intraprendere una discussione di merito, mentre è proprio questa la sede di esame degli articoli e dei relativi emendamenti.

In secondo luogo, noi avevamo presentato questo stesso emendamento in sede referente e non mi sembra che, in quell'occasione, la democrazia cristiana sia espressa in senso contrario allo stesso: e dico ciò per rispondere all'onorevole Brocca, il quale ha osservato che chi darà voto favorevole all'emendamento si assumerà certe responsabilità. Noi manteniamo il nostro emendamento, non ritenendo con ciò di assumerci la responsabilità di un rinvio della discussione del provvedimento.

EGIDIO STERPA. A mio avviso, quello in discussione è un falso problema in quanto le argomentazioni addotte dal sottosegretario mi sembrano molto convincenti: l'articolo in esame non stabilisce che ciascuna classe debba essere composta da trenta bambini, ma da un numero oscillante da tredici a trenta; tra l'altro, mi pare sia stato anche dimostrato che quasi sempre il numero massimo di unità componenti una classe sia inferiore al limite indicato nella norma in discussione, cioè a trenta.

Anche le considerazioni dei colleghi Brocca e Gandolfi mi trovano consenzienti. Noi siamo di fronte a questioni di ordine finanziario e di opportunità: il provvedimento in discussione è molto atteso e la sua mancanza sta determinando inquietudine e malumori nel mondo della scuola. Se fosse approvato l'emendamento Bianchi ed altri, fatalmente il testo della norma dovrebbe essere sottoposto alla V Commissione bilancio per il parere,

con conseguente ritardo nell'iter del provvedimento.

GIROLAMO RALLO. Vorrei fare alcune precisazioni che non attengono soltanto all'emendamento in discussione, bensì anche ad altre proposte di modifica che saranno successivamente sottoposte all'esame della Commissione. Mi riferiscono, cioè, all'iter di questo provvedimento e, in modo particolare, ad alcune considerazioni di carattere generale che sono state espresse. Il rappresentante del Governo e l'onorevole Brocca hanno affermato che l'emendamento in esame (ma ve ne sono altri analoghi) non può essere votato, altrimenti si pone in pericolo l'iter stesso del disegno di legge. Ora, a tal riguardo, vorrei sottolineare un concetto che mi pare fondamentale: cioè, tutti i gruppi — anche quello che mi onoro di rappresentare — si sono espressi favorevolmente all'assegnazione del provvedimento alla nostra Commissione in sede legislativa, riconoscendone pertanto l'urgenza e la necessità. Però, non va dimenticato che la fretta è anche cattiva consigliera ed a me sembra che la soluzione di alcune questioni (non solo di quella in esame, lo ripeto, ma anche di altre che si porranno nel prosieguo della discussione) siano tali da attribuire significato a tutta la normativa: non vorrei, pertanto, che prevalesse il principio di non discutere gli emendamenti per evitare un ulteriore esame del testo da parte della V Commissione bilancio. Sono, queste, motivazioni che non ci possono convincere, anche se siamo dell'avviso che l'iter del provvedimento debba svolgersi con il massimo della celerità.

Ora, tornando all'emendamento Bianchi, l'onorevole Brocca ha affermato che non si può discutere, sul piano pedagogico, la validità della riduzione da trenta a venticinque del numero di unità che dovrebbero comporre ciascuna classe della scuola materna; però poi il collega ha fatto altre dichiarazioni in contraddizione con questa alla quale, tuttavia, io mi riferisco nel manifestare il nostro parere favorevole all'emendamento in questione. Noi sappiamo benissimo che, anche se

l'articolo stabilisce un limite minimo ed uno massimo, nella pratica ciascuna sezione non sarà costituita da un numero medio di bambini, bensì si tenderà a saturare le classi esistenti, costituendo eventualmente solo una sezione con tredici bambini.

Per tutte le ragioni esposte, quindi, il gruppo del MSI-destra nazionale voterà a favore dell'emendamento in discussione.

SAVERIO MONTELEONE. Vorrei soltanto manifestare il nostro stupore per le dichiarazioni fatte sinora, secondo le quali l'approvazione dell'emendamento in esame comporterebbe un incremento della spesa. Ciò potrebbe apparire esatto a chi non conosca la struttura e l'ordinamento della scuola materna statale, ma i colleghi dovrebbero sapere — e mi dispiace che non lo abbia ricordato l'onorevole Brocca, che pure è un addetto ai lavori — che la scuola materna non è una scuola dell'obbligo e quindi la riduzione del numero massimo di componenti di ciascuna sezione non determina automaticamente la costituzione di nuove classi e di nuove sezioni, così come avviene, ai sensi della legge n. 820, per gli altri ordini e gradi di istruzione. Quindi, questo emendamento ha un valore puramente pedagogico.

BENIAMINO BROCCA. Riduce il servizio, però.

SAVERIO MONTELEONE. Non è vero che la riduzione del numero massimo dei bambini nelle sezioni di scuola materna comporti un aumento della spesa, perché i contingenti della scuola materna vengono determinati anno per anno dal Ministero della pubblica istruzione.

Avevamo presentato in sede referente, un emendamento in relazione ad un aumento della scuola materna nelle zone urbane. Infatti, vi sono squilibri assai gravi nelle zone fortemente urbanizzate.

PRESIDENTE. Condivido pienamente le ragioni addotte circa la necessità di un numero equilibrato di bambini, specie nella scuola materna, per i motivi di ca-

rattere psico-pedagogico che sono stati sottolineati.

D'altra parte dobbiamo ben porre un limite; ed il Governo ci fa sapere che il limite (che, a conti fatti, corrisponde alle possibilità finanziarie dello Stato, almeno in questo momento) è quello massimo di 30 bambini in un caso e di 20 bambini nell'altro. Come è stato ricordato dalla senatrice Falcucci, in generale si resterà al di sotto di questi limiti tenuto conto dello scarto tra massimo e minimo previsto dal testo legislativo.

Pregherei il Governo di far sì che questa previsione sia poi sostenuta da direttive e da indicazioni precise le quali possano consentire nella pratica di ridurre a valori sempre inferiori al massimo il numero dei bambini delle singole sezioni.

Per queste valutazioni, pur condividendo le ragioni di carattere psicologico e pedagogico che ci devono portare ad un rapporto equilibrato tra docenti e bambini, tenuto conto di questo ostacolo gravissimo per cui, a quanto dice il Governo, la riduzione del massimo porterebbe ad un ulteriore *iter* della legge, e raccomandando che ci si orienti in maniera da rimanere sostanzialmente al di sotto del massimo di 30 bambini, dichiaro che voterò contro l'emendamento Bianchi ed altri.

FRANCA FALCUCCI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ringrazio il Presidente. L'intendimento del Governo non può non essere considerato positivo, stante il fatto che il Governo ha ribadito in più circostanze l'impegno a sviluppare il servizio della scuola materna, come è dimostrato dalla creazione degli insegnanti di sostegno anche nella scuola materna.

Quindi, considerando che la composizione delle classi si stabilisce suddividendo il numero degli insegnanti attribuiti alla scuola rispetto alla popolazione scolastica, è chiaro che l'intendimento del Governo è quello di favorire un rapporto ottimale tra il numero dei bambini e quello degli insegnanti.

Pertanto, la necessità di mantenere questo testo è semplicemente una rappresentazione obiettiva della situazione.

A prescindere dai tempi di ritardo per il rinvio alla Commissione bilancio, do per scontato che in sede di Commissione bilancio ritroveremo l'opposizione del Tesoro.

Non oso sperare che si voglia tradurre l'emendamento in un ordine del giorno nella direzione indicata dal Presidente. In questo caso, il Governo non avrebbe nessuna difficoltà ad accogliere tale ordine del giorno anche in previsione di una modifica dell'attuale atteggiamento rigido del Tesoro. Comunque sono pienamente disponibile a confermare l'impegno del Governo in questa direzione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bianchi Beretta ed altri al secondo comma dell'articolo 12.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo al penultimo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 12 nel suo complesso con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 13.

(Determinazione di dotazioni aggiuntive all'organico).

Le dotazioni organiche determinate ai sensi del precedente articolo 12 sono aumentate di una dotazione aggiuntiva risultante dalla applicazione di un incremento percentuale medio del 5 per cento, calcolato sulla consistenza complessiva delle predette dotazioni organiche, fatta salva la determinazione in cifra assoluta stabilita dal successivo articolo 20 per la prima applicazione della presente legge.

La dotazione aggiuntiva risultante dall'applicazione del precedente comma è ripartita dal Ministro della pubblica istru-

zione sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, preliminarmente tra i diversi ordini e gradi di scuola in relazione alle rispettive specifiche esigenze.

La ripartizione delle dotazioni aggiuntive per le discipline artistiche e artistico-professionali di arte applicata è effettuata per classe di concorso su base regionale.

La dotazione organica complessiva risultante dall'applicazione del precedente secondo comma costituisce una dotazione organica unica per ciascuno dei ruoli del personale docente.

Le dotazioni aggiuntive determinate in prima applicazione della presente legge, secondo quanto disposto dal successivo articolo 20, vanno riferite al 31 marzo dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Le dotazioni vanno rideterminate in base al criterio percentuale previsto dal precedente primo comma con riferimento al 31 marzo degli anni successivi, contestualmente alla determinazione degli organici del personale docente.

Qualora l'applicazione del presente articolo comporti una consistenza delle dotazioni aggiuntive inferiore a quella risultante dal successivo articolo 20 si procederà al preventivo assorbimento delle unità di organico eccedenti, in corrispondenza delle cessazioni del personale in servizio e delle disponibilità di posti che si venissero comunque a determinare.

Per la scuola media e per gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, per i licei artistici e per gli istituti d'arte, la ripartizione delle dotazioni aggiuntive tra i singoli insegnamenti è effettuata dai provveditori agli studi secondo modalità stabilite dal Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto tenuto conto delle esigenze di utilizzazione del personale relative a ciascuno degli insegnamenti medesimi, sulla base anche delle consistenze di personale in servizio.

È abrogata la legge 27 novembre 1954, n. 1170, relativa all'istituzione dei ruoli in soprannumero dei maestri delle scuole elementari statali. L'assorbimento dei do-

centi dei ruoli in soprannumero nelle dotazioni aggiuntive ha luogo soltanto dopo l'effettuazione delle nomine relative sia ai posti disponibili nelle dotazioni organiche previste dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge sia ai posti da conferire per le dotazioni aggiuntive ai sensi del successivo articolo 20.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, inserire tra la parola: « istruzione », e la parola: « sentite » una virgola.

Pongo in votazione tale emendamento.
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 13 nel suo complesso con la modifica testé riportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 14.

(Utilizzazione del personale docente di ruolo).

La utilizzazione dei docenti delle dotazioni aggiuntive deve contribuire nella scuola elementare e media, e per quanto compatibile anche nella scuola materna, a realizzare una programmazione educativa secondo quanto previsto dalla legge 4 agosto 1977, n. 517, assicurando per altro il soddisfacimento in via prioritaria, nell'ordine, delle seguenti esigenze:

a) copertura dei posti di insegnamento che non possono concorrere a costituire cattedre o posti orario;

b) copertura dei posti di insegnamento comunque vacanti e disponibili per un periodo non inferiore a 5 mesi nell'ambito del distretto o dei distretti vicini;

c) sostituzione dei docenti destinati ai compiti di cui al successivo sesto comma;

d) sostituzione dei docenti impegnati nella realizzazione delle scuole a tempo pieno e delle iniziative di cui al successivo ottavo comma;

e) sostituzione dei docenti impegnati nello svolgimento dei corsi di istruzione per adulti finalizzati al conseguimento dei titoli di studio e per l'insegnamento nei corsi sperimentali di scuola media per lavoratori;

f) sostituzione dei docenti utilizzati ai sensi del decimo comma del presente articolo.

A tal fine il provveditore agli studi definisce il contingente su base distrettuale ed assegna a ciascun circolo o scuola, in relazione alle esigenze, un contingente di docenti della dotazione aggiuntiva per la scuola materna, elementare e media.

In caso di eccedenza detto personale dovrà essere utilizzato prioritariamente presso circoli didattici o scuole medie dello stesso distretto o del distretto vicino.

Nelle scuole secondarie superiori i docenti della dotazione aggiuntiva sono assegnati dal provveditore agli studi per coprire le esigenze di cui ai punti a), b), c) e f) del primo comma.

Il personale docente della dotazione aggiuntiva dipende dal circolo didattico o dalle scuole in cui è stato assegnato all'inizio dell'anno scolastico.

Il personale docente di ruolo, incluso — nel rispetto delle priorità indicate nel primo comma del presente articolo — quello delle dotazioni aggiuntive, che sia in possesso di specifici requisiti, può essere utilizzato anche per periodi di tempo determinato, per tutto o parte del normale orario di servizio, in attività didattico-educative e psico-pedagogiche previste dalla programmazione di ciascun circolo didattico o scuola, secondo criteri e modalità da definirsi mediante apposita ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, con particolare riferimento alle attività di sostegno, di recupero e di integrazione degli alunni portatori di

handicaps e di quelli che presentano specifiche difficoltà di apprendimento nonché per insegnamenti speciali e attività integrative o complementari previsti dalle leggi vigenti.

È abrogata la disposizione prevista, per la scuola media, al secondo comma dell'articolo 7 della legge 4 agosto 1977, n. 517, che stabilisce la utilizzazione dell'insegnante di sostegno nel limite di 6 ore settimanali per ciascuna classe.

I docenti di ruolo, a domanda o con il loro consenso, possono essere utilizzati per corsi ed iniziative di istruzione degli adulti finalizzati al conseguimento di titoli di studio, con le modalità e i criteri e nell'ambito degli ordinamenti da stabilire secondo quanto è previsto al successivo articolo 62.

L'utilizzazione del personale docente secondo quanto previsto nei commi sesto e ottavo è disposta dal direttore didattico o dal capo dell'istituto, nei limiti numerici risultanti dalla disponibilità di personale di ruolo assegnato al circolo o alla scuola, purché il personale docente così utilizzato sia sostituibile con personale di ruolo assegnato al circolo o alla scuola media.

Nei limiti delle disponibilità di cui al presente comma, è possibile concedere esoneri parziali o totali dal servizio per i docenti di ruolo che frequentino regolarmente i corsi per il conseguimento di titoli di specializzazione e di perfezionamento attinenti la loro utilizzazione e richiesti dalle leggi e dagli ordinamenti scolastici, ivi compresi i corsi di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, purché organizzati, nell'ambito delle disponibilità finanziarie previste dall'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, o direttamente dal Ministero della pubblica istruzione o, sulla base di convenzioni a tal fine da questo stipulate, da istituti universitari.

Alle convenzioni con gli istituti universitari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 66 del decreto del Pre-

sidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Il Ministro della pubblica istruzione può disporre a partire dall'anno scolastico 1982-1983 l'utilizzazione di personale ispettivo, direttivo e docente di ruolo, che abbia superato il periodo di prova, in numero non superiore a 1.000 unità ripartite tra i diversi ordini e gradi della scuola, presso organi centrali e periferici dell'amministrazione scolastica, presso istituti universitari, istituzioni culturali o di ricerca, nonché presso enti e associazioni aventi personalità giuridica che, per finalità statutaria, operino nel campo formativo e scolastico.

L'utilizzazione può essere disposta per programmi di ricerca o per iniziative, nel campo educativo scolastico, ritenuti di rilevante interesse per la scuola da concordarsi con l'istituzione interessata e secondo modalità e criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Il periodo di utilizzazione nelle attività di cui al precedente terz'ultimo comma non può superare un triennio continuativo ed essa non può essere disposta per più di tre volte nel corso della carriera dello stesso insegnante.

Il personale delle dotazioni aggiuntive delle scuole di ogni ordine e grado, nonché quello che risulti eventualmente in soprannumero, sarà in ogni caso utilizzato, anche mediante lo svolgimento, ove necessario, di supplenze di durata inferiore a cinque mesi o di attività inerenti al funzionamento degli organi collegiali.

Il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma, alla lettera d) sopprimere, le parole: e delle iniziative di cui al successivo ottavo comma.

All'ottavo comma, sostituire la virgola dopo le parole: titoli di studio *con un punto e sopprimere la successiva proposizione dalle parole:* con le modalità *alle parole:* articolo 62.

Al decimo comma, inserire tra le parole: per i docenti di ruolo *che e le pa-*

role: frequentino regolarmente le seguenti parole: siano impegnati in attività di aggiornamento o.

Accorpate, come nel testo originario, il nono, il decimo e l'undicesimo comma.

Al dodicesimo comma, sostituire le parole: dall'anno scolastico 1982-1983 con le seguenti: dall'anno scolastico 1983-1984.

Al quattordicesimo comma, sostituire le parole: terz'ultimo con le parole: quart'ultimo.

FRANCA FALCUCCI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Si tratta di emendamenti di carattere formale; in particolare, la modifica proposta all'ottavo comma si rende necessaria in quanto, essendo stato stralciato l'articolo 62, concernente la delega per la nuova disciplina dei corsi ed iniziative di istruzione degli adulti, non è più possibile, ovviamente, fare riferimento a detta norma.

CARLO CHIRICO, *Relatore*. Sono favorevole agli emendamenti in esame.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti presentati dal Governo, di cui ho in precedenza dato lettura.

Pongo in votazione l'emendamento al primo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento all'ottavo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento al decimo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento tendente all'accorpamento del nono, decimo e undicesimo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento al dodicesimo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento al quattordicesimo comma.

(È approvato).

ROMANA BIANCHI BERETTA. Il gruppo comunista si asterrà dalla votazione dell'articolo 14 nel suo complesso.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 14 nel suo complesso, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Poiché ai due successivi articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 15.

(Conferimento di supplenze annuali).

Per la copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento vacanti entro il 31 dicembre e per l'intera durata dell'anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere mediante il personale docente di ruolo delle dotazioni aggiuntive, ai sensi del precedente articolo 14, il provveditore agli studi conferisce supplenze annuali sulla base delle graduatorie provinciali compilate ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 agosto 1978, n. 463.

Per la copertura dei posti di personale non docente vacanti entro il 31 dicembre e per l'intera durata dell'anno scolastico, il provveditore agli studi conferisce supplenze annuali sulla base delle graduatorie compilate ai sensi dell'articolo 3 della legge 9 agosto 1978, n. 463.

Le cattedre e i posti conferiti ai sensi dei precedenti primo e secondo comma dal provveditore agli studi per supplenza annuale e rimasti disponibili dopo la data del 31 dicembre, per rinuncia o decadenza del personale cui è stata conferita la nomina, saranno assegnati dal direttore didattico o preside in base alle apposite graduatorie di circolo o di istituto.

È abrogato l'articolo 1 della legge 9 agosto 1978, n. 463.

Ai docenti supplenti annuali si applica la disciplina dei congedi e delle assenze prevista dagli articoli da 8 a 15 della legge 19 marzo 1955, n. 160.

Al personale non docente supplente annuale si applica la disciplina dei congedi e delle assenze attualmente vigenti per il personale non docente non di ruolo.

I posti delle dotazioni aggiuntive non possono essere coperti, in ogni caso, mediante assunzioni di personale non di ruolo.

Per l'insegnamento di strumento musicale negli istituti magistrali si provvede mediante personale docente di ruolo e non di ruolo di educazione musicale nelle scuole medie in possesso del diploma specifico.

Per l'insegnamento delle libere attività complementari e nei corsi per adulti finalizzati al conseguimento di titoli di studio, ivi compresi i corsi sperimentali di scuola media per lavoratori, si provvede esclusivamente mediante personale docente di ruolo.

I provvedimenti di conferimento di supplenze adottati in difformità delle disposizioni contenute nei precedenti commi sono privi di effetti, ferma restando la responsabilità diretta di coloro che li abbiano disposti.

(È approvato).

ART. 16.

(Competenze in materia di assunzione di personale non di ruolo per gli insegnanti di arte applicata).

L'articolo 17 della legge 9 agosto 1978, n. 463, è modificato nel senso che per gli insegnamenti di arte applicata, per i quali non sono previsti titoli di studio, tutte le competenze in materia di assunzione di personale non di ruolo, ivi compresa quella relativa al contenzioso, sono devolute al provveditore agli studi.

L'accertamento e la valutazione dei titoli professionali sono affidati dal provveditore agli studi competente ad una commissione presieduta da un preside di isti-

tuto d'arte estratto a sorte e composta da due insegnanti, di cui uno titolare di cattedra artistico-professionale, relativa al corrispondente posto di insegnamento di arte applicata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 17.

(Supplenze brevi).

Negli istituti e scuole di istruzione secondaria, nei licei artistici e negli istituti d'arte, i docenti di ruolo e non di ruolo sono tenuti a supplire i docenti che si assentino per non più di sei giorni, anche in eccedenza all'orario settimanale obbligatorio d'insegnamento di 18 ore, previsto dall'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e sino ad un massimo di tre ore aggiuntive al predetto orario.

Le ore eccedenti l'orario settimanale obbligatorio sono retribuite secondo le disposizioni vigenti in materia.

Il preside designa il docente chiamato ai sensi del precedente primo comma a sostituire il collega assente ove possibile tra i docenti della medesima classe o della medesima disciplina, tenendo conto dell'esigenza di assicurare uniformità di trattamento ai docenti in servizio nella scuola.

Gli onorevoli Bianchi Beretta, Monteleone e Giudice hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimerlo.

ROMANA BIANCHI BERETTA. Chiediamo la soppressione di questo articolo per le motivazioni già esposte nel corso della discussione in sede referente. La materia trattata dall'articolo in esame, cioè, attiene allo stato giuridico degli insegnanti e, in particolare, all'orario di lavoro che viene ad essere modificato dalla norma stessa: riteniamo pertanto improprio discuterne in questa sede. Siamo altresì dell'avviso che il problema delle supplenze debba essere affrontato in altro modo e, comun-

que, attraverso la contrattazione Governo-sindacati.

CARLO CHIRICO, *Relatore*. Esprimo parere contrario alla soppressione dell'articolo 17.

FRANCA FALCUCCI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo ribadisce il parere già espresso in sede di discussione sulle linee generali. A parte le ragioni di ordine finanziario, va rilevato come la modifica apportata con l'aggiunta dell'ultimo comma, oltre a costituire una delle ragioni del consenso del Ministero del tesoro al provvedimento nel suo complesso, migliori qualitativamente la norma in esame stabilendo, in via prioritaria, che gli insegnanti assenti siano sostituiti, ove possibile, tra i docenti della medesima classe o della medesima disciplina. Non vi è chi non veda, avendo esperienza nel settore, come questo provvedimento risponda alle esigenze obiettive della scuola e degli studenti. Per tale ragione il Governo conferma il parere contrario alla richiesta di soppressione dell'articolo 17.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 17, di cui gli onorevoli Bianchi Beretta, Monteleone e Giudice hanno chiesto la soppressione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 18.

(*Modifiche alla normativa in materia di comandi*).

A partire dall'inizio dell'anno scolastico 1982-1983 sono soppressi i comandi previsti dall'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, con esclusione dei comandi previsti da altre norme di legge speciali, che rimangono fermi nel numero disposto in base a ciascuna di esse.

Sono abrogate altresì tutte le disposizioni che prevedono comandi di personale

docente di ruolo per insegnamenti in scuole di grado od ordine diverso da quello delle scuole di appartenenza. Sono, comunque, fatti salvi i comandi disposti per l'attuazione dei progetti di sperimentazione di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.

Salvo quanto disposto dal successivo articolo 59, il personale comandato per effetto delle disposizioni abrogate dal presente articolo è restituito ai compiti di istituto.

Per gli incarichi, di cui all'articolo 65 del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, svolti presso enti diversi dallo Stato, l'esonero dall'insegnamento non può superare l'anno scolastico e gli assegni sono a carico dell'ente presso cui vengono svolti gli incarichi stessi.

Per gli incarichi ispettivi di cui all'articolo 119, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, l'esonero dal servizio è limitato ai giorni effettivamente necessari per l'espletamento dell'incarico.

Il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma sostituire le parole: dall'inizio dell'anno scolastico 1982-1983, con le seguenti: dall'inizio dell'anno scolastico 1983-1984.

Al terzo comma sostituire le parole: dal successivo articolo 59 con le parole: dai successivi articoli 58 e 59.

Pongo in votazione l'emendamento al primo comma.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento al terzo comma.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 18 nel suo complesso, con le modifiche testé appor- tate.

(*È approvato*).

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MARZO 1982

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 19.

(Trasferimenti e assegnazioni provvisorie).

I trasferimenti nell'ambito della provincia sono disposti con precedenza rispetto ai trasferimenti da altra provincia.

I trasferimenti da altra provincia sono disposti sia sul 50 per cento dei posti che risultano annualmente vacanti e disponibili, sia per compensazione.

Nella tabella di valutazione di cui all'articolo 68, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, modificato dall'articolo 58 della legge 11 luglio 1980, n. 312, l'anzianità di servizio di ruolo è valutata in modo che il servizio prestato dopo la nomina nel ruolo di appartenenza sia computato in misura doppia rispetto ad altro servizio riconosciuto o valutato. È altresì valutata la votazione più alta conseguita nelle prove di esame di concorsi, per titoli ed esami, per l'accesso al ruolo di appartenenza o a ruoli di pari livello o di livello superiore.

Ai fini della scelta del personale da trasferire in caso di soppressione di posto o di cattedra, da effettuarsi ai sensi dell'articolo 70, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, si tiene conto di tutti gli elementi previsti dalla tabella di valutazione, di cui all'articolo 68, secondo comma, del medesimo decreto legislativo, così come modificato dal disposto del precedente comma. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 60 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

I trasferimenti di ufficio per soppressione di posto o di cattedra sono disposti con precedenza rispetto ai trasferimenti a domanda del personale proveniente da altro comune o, in mancanza, da altro distretto.

Le tabelle di valutazione da approvare ai sensi del presente articolo non si applicano ai trasferimenti relativi all'anno scolastico 1982-1983.

Non possono comunque essere disposti trasferimenti da altra provincia per un

numero di posti corrispondente al numero dei docenti immessi in ruolo o da immettere in ruolo ai sensi della presente legge, i quali, in servizio nella provincia, siano in attesa della sede definitiva.

I docenti di cui al precedente comma possono chiedere di essere trasferiti in altra provincia ove vi sia disponibilità di posti dopo l'effettuazione dei trasferimenti del personale di ruolo.

Le assegnazioni provvisorie possono essere disposte soltanto per posti di organico, ai quali non sia possibile destinare né personale docente di ruolo, anche delle dotazioni aggiuntive, né eventuale personale docente non di ruolo non licenziabile in servizio nella provincia.

Ad integrazione di quanto previsto dal primo comma dell'articolo 59 della legge 11 luglio 1980, n. 312, hanno titolo a chiedere l'assegnazione provvisoria di sede anche gli insegnanti trasferiti d'ufficio per soppressione di posto.

Il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

Al terzo comma sostituire le parole: valutata la votazione più alta conseguita *nelle con le parole:* attribuito un punteggio per il superamento delle.

Al sesto comma sostituire le parole: relativi all'anno scolastico 1982-1983 *con le parole:* e passaggi relativi all'anno scolastico 1982-1983, mentre si applicano alle utilizzazioni relative al medesimo anno scolastico.

Al penultimo comma sopprimere le parole: di organico.

Gli onorevoli Bianchi Beretta e Monteleone hanno presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma sopprimere il secondo periodo.

FRANCA FALCUCCI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Gli emendamenti presentati dal Governo tendono ad una migliore formulazione tecnica delle norme di riferimento.

SAVERIO MONTELEONE. Vorrei ricordare alla Commissione che già in sede referente il gruppo comunista aveva presentato un emendamento volto a sopprimere la seconda parte del terzo comma di questo articolo, emendamento che aveva formato oggetto di esame da parte del Comitato ristretto; abbiamo invece lavorato insieme con gli altri colleghi per definire una valutazione particolare per i docenti, una volta immessi in ruolo, quando si tratti di procedere a trasferimenti per soppressione di posti. Non ci sembra accoglibile il secondo periodo del terzo comma dell'articolo 19 in quanto esso introduce una discriminazione tra insegnanti di ruolo, prefigurando un trattamento diverso e quasi una valutazione delle modalità e procedure attraverso le quali i docenti sono stati immessi nei ruoli, mentre la prima parte del terzo comma è condivisibile perché mira a garantire un punteggio particolare per il periodo successivo all'immissione in ruolo, la seconda introduce una discriminazione di dubbia costituzionalità nella valutazione degli insegnanti che dovrebbe essere effettuata secondo criteri omogenei, prescindendo dalle procedure di immissione in ruolo.

CARLO CHIRICO, *Relatore*. Ritengo di dover esprimere parere negativo relativamente all'emendamento Bianchi Beretta ed altri al terzo comma per le ragioni eguali e contrarie a quelle esposte dal collega Monteleone. Infatti, se uno sforzo abbiamo fatto in sede di Comitato ristretto, è stato quello di individuare un criterio di discriminazione, certo non anticostituzionale, tra i docenti immessi in ruolo attraverso un concorso selettivo e quelli immessi in ruolo attraverso il provvedimento in esame.

Le preoccupazioni espresse dal collega Monteleone, sul piano del formalismo costituzionale, potrebbero essere alla lontana condivisibili; ritengo, però, che esse siano superabili attraverso la sostanziale identificazione del superamento delle prove di accertamento culturale dei concorsi con

la valutazione dei titoli scientifici, essendo le prove scritte ed orali una manifestazione delle capacità scientifiche dei candidati.

ALDO GANDOLFI. Desidero motivare il mio voto contrario all'emendamento presentato dal gruppo comunista e quello favorevole all'emendamento del Governo al terzo comma dell'articolo 19. Le argomentazioni del collega Monteleone sarebbero valide se riferite al trattamento economico o alle carriere del personale immesso in ruolo; ci troviamo, invece, in un'altra sede, poiché l'emendamento del Governo rappresenta una proposta di modifica delle tabelle di valutazione attualmente in vigore agli effetti dei trasferimenti e della utilizzazione degli insegnanti. Si tratta di tabelle che comprendono una serie di voci, che vanno dai carichi familiari alla valutazione dei titoli culturali, nelle quali era senz'altro opportuno e doveroso nei confronti dei docenti di ruolo introdurre criteri di più attenta valutazione del servizio effettivamente reso e di elementi di carattere culturale tra i quali non poteva non essere preso in considerazione il superamento di un concorso per titoli ed esami.

FRANCA FALCUCCI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è contrario all'emendamento Bianchi Beretta ed altri perché non ritiene che il comma in questione e l'emendamento ad esso relativo, presentato dal Governo, introduca alcuna discriminazione. Essi, infatti, si ispirano a quei criteri di valutazione della professionalità sui quali tutti abbiamo dichiarato di concordare.

Tra i vari elementi che concorrono alla formazione delle tabelle di valutazione, accanto a quelli relativi al servizio ed alla situazione familiare, vi sono quelli culturali che vengono oggettivamente riportati al superamento delle prove di concorso. Inoltre, non è possibile parlare di discriminazione perché la disposizione in oggetto non incide affatto sulla posizione giuridica dei docenti sia che abbiano superato un concorso, sia che siano stati im-

messi in ruolo attraverso altre procedure certamente legittime. La legittimità di queste ultime può consentire, comunque, una valutazione culturale e professionale in base al superamento di prove che alcuni hanno sostenuto ed altri no.

GIROLAMO RALLO. Voterò contro l'emendamento presentato dal gruppo comunista perché, nell'ambito della scelta sbagliata dell'immissione in ruolo *ope legis* che comporta una dequalificazione professionale, una norma che tenti di dare valore alle prove di concorso superate dai candidati è da tenere nella massima considerazione. Ritengo, inoltre, che preoccupazioni circa la costituzionalità della norma medesima non ne debbano sorgere perché, altrimenti, dovremmo applicare analoghi criteri di giudizio ai carichi di famiglia.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bianchi Beretta ed altri al terzo comma, contrari il relatore ed il Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo al terzo comma, favorevole il relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo al sesto comma, favorevole il relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo al penultimo comma, favorevole il relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 19 nel suo complesso e con le modifiche testé appor- tate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 20.

(Prima applicazione delle dotazioni aggiuntive).

In prima applicazione della presente legge le dotazioni aggiuntive della scuola materna sono determinate in numero di 5.500 unità complessive; le dotazioni aggiuntive della scuola elementare sono determinate in numero di 36.000 unità complessive; le dotazioni aggiuntive della scuola media sono determinate in numero di 47.000 unità complessive; le dotazioni aggiuntive degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, dei licei artistici e degli istituti d'arte sono determinate in numero corrispondente a quello delle unità di personale in soprannumero.

Per la scuola materna ed elementare, il Ministro della pubblica istruzione ripartisce, con proprio decreto, sulla base dei dati forniti dai provveditori agli studi, le dotazioni aggiuntive di cui al precedente comma in dotazioni aggiuntive provinciali, tenendo conto della consistenza delle dotazioni organiche delle scuole materne ed elementari funzionanti in ciascuna provincia, della popolazione scolastica relativa, nonché della situazione di ogni singola provincia anche con riferimento al personale docente di ruolo privo di sede di titolarità.

Per la scuola media il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, provvede innanzitutto a ripartire le dotazioni aggiuntive, di cui al precedente primo comma, tra i singoli insegnamenti, tenendo conto delle esigenze di utilizzazione del personale relative a ciascuno degli insegnamenti medesimi, sulla base anche della consistenza del personale in servizio risultante dai dati forniti dai provveditori agli studi.

Effettuata la ripartizione tra i singoli insegnamenti, ai sensi del precedente comma, il Ministro della pubblica istruzione, con il medesimo decreto per essa previsto, procede a ripartire su base provinciale le dotazioni aggiuntive, relative ai singoli insegnamenti, tenendo conto, per ciascuna provincia, della consistenza del-

le rispettive dotazioni organiche nonché della situazione del personale docente di ruolo privo di sede di titolarità e del numero degli aspiranti al trasferimento dalle altre province.

Il 50 per cento dei posti compresi nelle dotazioni aggiuntive della scuola materna, elementare e media di primo grado di cui al presente articolo è assegnato al concorso ordinario che sarà indetto in prima applicazione della presente legge, entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore. Per la costituzione delle relative commissioni di concorso non si dà luogo alla scelta per sorteggio prevista nei precedenti articoli 3, secondo e terzo comma, e 4, secondo comma.

Il bando è disposto per tutti gli ordini e i gradi di scuola, ancorché al relativo concorso non siano attribuiti posti, in conformità ai criteri di cui al secondo e terzo comma del presente articolo al fine di assicurare comunque la possibilità agli aventi titolo di conseguire la prescritta abilitazione. Le nomine possono essere disposte ai sensi del tredicesimo comma del precedente articolo 2, anche per i posti eventualmente disponibili dopo l'accantonamento di quelli occorrenti per le immissioni in ruolo nelle dotazioni organiche previste dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il restante 50 per cento dei posti compresi nelle dotazioni aggiuntive della scuola materna, elementare e media di primo grado è utilizzato per il riassorbimento degli eventuali soprannumeri conseguenti alle immissioni in ruolo.

Il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma aggiungere, in fine, le parole: risultante anche per effetto delle immissioni in ruolo previste dalla presente legge.

Al secondo comma aggiungere, in fine, le parole: al numero degli aspiranti al trasferimento dalle altre province e dei docenti che hanno ottenuto l'assegnazione provvisoria nel movimento relativo all'anno scolastico precedente.

Al quarto comma aggiungere, in fine, le parole: e dei docenti che hanno ottenuto l'assegnazione provvisoria nel movimento relativo all'anno scolastico precedente.

Al quinto comma sopprimere le parole: di primo grado; *aggiungere, dopo le parole:* di cui al presente articolo, *le seguenti parole:* con esclusione degli istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica; *sopprimere le parole:* e 4, secondo comma.

FRANCA FALCUCCI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Il primo emendamento si rende necessario per una migliore precisazione della consistenza della dotazione oggettiva della scuola secondaria. Il secondo ed il terzo tendono a contemperare il blocco del personale precario nelle province in cui svolgono attualmente servizio. Con l'ultimo emendamento, che può sembrare superfluo, si ottempera ad una richiesta del Ministero del tesoro che ha ritenuto opportuno questa formulazione del comma per evitare qualsiasi dubbio di interpretazione sul fatto che in prima applicazione non vengano posti in concorso i posti della scuola secondaria superiore.

CARLO CHIRICO, *Relatore.* Sono favorevole a tutti gli emendamenti proposti dal Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento del Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento del Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il terzo emendamento del Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il quarto emendamento del Governo.

(È approvato).

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MARZO 1982

Pongo in votazione l'articolo 20 con le modifiche testé apportate.

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 21.

(*Insegnanti abilitati non di ruolo della scuola materna statale con proroga dell'incarico nell'anno scolastico 1979-1980*).

Gli insegnanti incaricati nelle scuole materne statali, già forniti della prescritta abilitazione, i quali abbiano fruito della proroga dell'incarico annuale per effetto del decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 1979, n. 566, sono immessi in ruolo con decorrenza a tutti gli effetti dal 1° settembre 1981.

Agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del comma precedente la sede di servizio sarà assegnata nell'ambito provinciale, secondo la loro collocazione nella graduatoria provinciale, in base alla quale fu loro conferito l'incarico, a partire dall'anno scolastico 1983-1984.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma sostituire le parole: a tutti gli effetti, con la parola: giuridica.

FRANCA FALCUCCI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Si tratta di una formulazione ritenuta più chiara sia dal Ministero del tesoro sia dalla Commissione bilancio, nel senso che, essendo slittata la data di applicazione della legge, se non è precisato che è limitata agli effetti giuridici, sorgerebbe il diritto all'attribuzione degli arretrati.

CARLO CHIRICO, *Relatore*. Sono favorevole a questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo.

(*E approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 21 con la modifica testé apportata.

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 22.

(*Insegnanti abilitati non di ruolo della scuola materna statale con incarico annuale nell'anno scolastico 1979-1980*).

Gli insegnanti incaricati nelle scuole materne statali, già forniti della prescritta abilitazione, i quali abbiano svolto un incarico annuale di insegnamento nell'anno scolastico 1979-1980, sono immessi in ruolo con decorrenza a tutti gli effetti dal 1° settembre 1982.

Agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del comma precedente la sede di servizio sarà assegnata a partire dall'anno scolastico 1984-1985, dando precedenza agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del precedente articolo 21.

L'assegnazione della sede è disposta secondo modalità analoghe a quelle previste dal medesimo articolo 21.

Gli insegnanti incaricati, di cui al presente articolo, sono mantenuti in servizio sino alla loro immissione in ruolo.

Il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma sostituire le parole: a tutti gli effetti, con la parola: giuridica.

Sopprimere l'ultimo comma.

FRANCA FALCUCCI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il primo emendamento, essendo del medesimo tenore dell'emendamento presentato al precedente articolo, si rende necessario per analogia motivazione. Il Governo propone poi di sopprimere l'ultimo comma perché non si tratta di prevedere il mantenimento in servizio, bensì l'immissione in ruolo.

CARLO CHIRICO, *Relatore*. Sono favorevole ad entrambi gli emendamenti.

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MARZO 1982

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento del Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento del Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 22 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

In concomitanza di importanti votazioni in aula, sospendo la seduta fino alle 15,30.

La seduta, sospesa alle 11,50, è ripresa alle 15,55.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 23:

ART. 23.

(Sessione riservata di esami di abilitazione all'insegnamento nella scuola materna).

Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è indetta una sessione riservata degli esami di abilitazione all'insegnamento nella scuola materna, con una prova scritta ed una prova orale.

La prova scritta consisterà nella trattazione di un argomento relativo agli orientamenti dell'attività educativa della scuola materna, con particolare riferimento alla sua impostazione metodologica. La prova orale avrà come riferimento iniziale i contenuti della prova scritta e tenderà a svilupparne le connessioni con altri argomenti dei suddetti orientamenti, anche ai fini di una più organica valutazione dell'esperienza professionale acquisita dal candidato.

Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni del precedente Titolo I, con esclusione della scelta per sorteggio dei componenti le relative commissioni d'esame.

Alla sessione riservata degli esami di abilitazione di cui al precedente primo

comma sono ammessi gli insegnanti nelle scuole materne statali, non provvisti della prescritta abilitazione, in servizio con incarico nell'anno scolastico 1980-1981.

Ai soli fini del conseguimento della abilitazione all'insegnamento sono ammessi alla sessione riservata di cui al presente articolo ed al successivo articolo 34 gli insegnanti, non provvisti della prescritta abilitazione, in servizio negli anni scolastici 1980-1981 e 1981-1982, con nomina di durata almeno annuale effettuata secondo le rispettive norme di legge, nelle scuole materne autorizzate, ivi comprese le scuole della regione siciliana, o, rispettivamente, negli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, pareggiati o legalmente riconosciuti.

Per la validità del servizio negli anni scolastici indicati nel comma precedente, si applica il disposto di cui agli articoli 27, ultimo comma, e 37, ultimo comma, della presente legge.

A nome del gruppo socialdemocratico ho presentato il seguente emendamento:

Al quarto comma, dopo le date: 1980-1981, aggiungere le parole: o che abbiano prestato supplenza continuativa per almeno 180 giorni nell'anno scolastico 1980-1981.

L'onorevole Gandolfi ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il quinto comma.

Gli onorevoli Bianchi Beretta, Monteleone e Giudice hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il quinto e sesto comma.

FRANCA FALCUCCI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Il Governo propone un emendamento al terzo comma tendente a prevedere un appello supplementare per le prove scritte riservato agli eventuali ammalati, perché, trattandosi di una prova dal superamento della quale dipende l'immissione in ruolo,

sembra giusto prevedere che in casi di assoluta impossibilità sia previsto appello supplementare per le prove scritte.

Per quanto riguarda gli ultimi due commi dell'articolo, il Governo propone di farne oggetto in un apposito articolo aggiuntivo 23-bis o, se si è d'accordo, di accantonare tali due commi per riesaminarli al momento dell'esame dell'articolo 55-bis. Questa soluzione è stata proposta dal Governo per sottolineare anche in modo formale che non vi può essere dubbio che la partecipazione a questa sessione di abilitazione degli incaricati della scuola non statale non può in nessun modo richiamare l'ipotesi di inserimento in ruolo nella scuola statale o di valutazione ai fini dell'inserimento in ruolo nella scuola statale.

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori degli emendamenti soppressivi del quinto comma se si dichiarano favorevoli alla proposta testé avanzata dal rappresentante del Governo.

SAVERIO MONTELEONE. Comprendiamo le ragioni addotte dal rappresentante del Governo nel chiedere il rinvio ad altro momento dell'esame di questo articolo. Ma, per non nasconderci dietro un dito e per renderci conto dell'importanza di questo articolo 23 riteniamo che il nostro emendamento soppressivo debba essere votato prima di qualsiasi altro emendamento, anche perché, nell'ipotesi dell'approvazione di esso, devono poi intendersi preclusi tutti gli altri emendamenti, come, nel caso specifico, quello proposto dal Governo che ipotizza una soluzione niente affatto diversa da quella prevista dal quinto comma.

Pertanto, ribadiamo la necessità di affrontare l'esame del quinto comma e di votare gli emendamenti soppressivi di esso.

FRANCA FALCUCCI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Non ho proposto uno stralcio, bensì di trasportare gli ultimi due commi in un articolo 23-bis.

ROMANA BIANCHI BERETTA. Allora va bene.

MICHELE SCOZIA. Mi sembra che la richiesta avanzata dal Governo non si riferisca al merito dell'emendamento. Pertanto non riesco a comprendere l'obiezione del collega Monteleone, il quale sostiene che si debba egualmente discutere l'emendamento e che, addirittura, la discussione debba partire dall'emendamento più lontano.

Non è questa la proposta del Governo. Credo che si possa risolvere questo problema di mera procedura. D'altro canto, non stiamo affrontando il discorso degli emendamenti e perciò non possiamo entrare nel merito. Si tratta, in questo momento, di un puro e semplice accantonamento che potrà riguardare l'eventuale formulazione di un articolo 23-bis o la discussione di un ulteriore articolo 55-bis.

FRANCA FALCUCCI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Potrà riguardare un articolo 23-bis, che poi, in sede di coordinamento formale, potrà avere qualsiasi collocazione nel contesto del provvedimento.

MICHELE SCOZIA. Siamo di fronte a due emendamenti soppressivi, e ad un emendamento del Governo (sia pure con riserva di trattarlo successivamente).

Si tratta semplicemente di un accantonamento, che è lasciato alla discrezione del Presidente.

FRANCA FALCUCCI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Forse non sono stata chiara. Siccome di questo problema si parla in più articoli, la proposta del Governo è di formulare un unico articolo su tale materia. Al fine di evitare che si pensi che si voglia rinviare l'esame di questo articolo, ho proposto che l'articolo 55-bis sia riformulato come articolo 23-bis da collocarsi, in sede di coordinamento formale alla fine del testo.

Quella del merito, poi, è un'altra questione. Il problema qui è di affrontare con un unico articolo la materia della parteci-

pazione alle sessioni del personale non statale.

RICCARDO ROMANO. La questione è di principio: il nostro emendamento tende ad escludere la possibilità che gli insegnanti delle scuole private possano partecipare alla sessione speciale, mentre il Governo vorrebbe rinviare una decisione al riguardo accettando il principio che possano prendere parte a tale sessione sia gli insegnanti della scuola materna, sia quelli delle scuole medie.

Noi proponiamo, quindi, la soppressione del secondo comma per una questione di principio sulla quale la Commissione deve pronunciarsi.

PRESIDENTE. Vorrei brevemente ricordare, a questo punto, che in sede referente il mio gruppo ha presentato un emendamento volto ad estendere la possibilità di partecipazione alla sessione riservata di abilitazione anche ai supplenti delle scuole statali: e ciò perché noi riteniamo opportuno, dopo alcuni anni caratterizzati dalla mancanza di tale possibilità, consentire agli insegnanti che in questo periodo hanno, appunto, svolto attività nella scuola, il conseguimento di un titolo professionale che essi hanno il diritto di acquisire purché in possesso dei requisiti di merito.

A noi sembra che tale diritto debba essere riservato agli insegnanti che hanno prestato la loro opera nelle scuole, ai docenti che hanno svolto attività di supplenza nell'ambito della scuola statale ed anche agli insegnanti che hanno operato all'interno della scuola non statale. Non riteniamo che debba essere scaricata sulle spalle del corpo docente una presunta scelta ideologica che, in realtà, non è stata mai effettuata, avendo il personale in questione operato una scelta legata invece alle possibilità di trovare lavoro nel campo dell'insegnamento in questi anni. Quindi, il nostro emendamento tende a consentire ai supplenti in servizio presso le scuole statali quanto gli ultimi due commi dell'articolo 23 prevedono per gli insegnanti delle scuole private.

Sappiamo, tuttavia, che al riguardo esiste una preoccupazione da parte del Governo: e cioè che, in presenza di una categoria di docenti abilitati, che svolgono attività di supplenza nelle scuole statali, si debba necessariamente liberalizzare l'ingresso in ruolo. Ora, noi non riteniamo che la realizzazione di una situazione di parità debba essere subordinata a tale preoccupazione; il Governo ed il Parlamento e, responsabilmente, credo anche i sindacati, hanno la possibilità di distinguere tra il conseguimento di un titolo professionale come quello di cui trattasi e le successive vicende relative all'ingresso in ruolo di questi supplenti delle scuole statali, che potranno accedere ai regolari concorsi.

È inaccettabile, a nostro avviso, dare agli insegnanti delle scuole private la possibilità di usufruire della sessione riservata dicendo che, tanto, non possono accampare diritti ai fini dell'immissione in ruolo, e nega la stessa possibilità ai supplenti delle scuole statali: sulla base di un semplice criterio di giustizia, quindi, quella facoltà va attribuita anche a quest'ultima categoria.

FRANCA FALCUCCI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Riterrei opportuno, signor Presidente, inserire tale proposta emendativa in un apposito articolo aggiuntivo perché la ragione per la quale il Governo ha suggerito lo stralcio degli ultimi due commi dell'articolo 23, per farne oggetto di un articolo a sé stante, consiste nell'evitare che si determini confusione circa le conseguenze della partecipazione a questo concorso riservato. Per i docenti incaricati, la partecipazione a questa sessione riservata ha valore nel senso che il superamento della stessa dà loro diritto all'immissione in ruolo. Se collocassimo la disciplina relativa agli insegnamenti supplenti nel medesimo articolo — essendo questi ugualmente dipendenti del Ministero della pubblica istruzione, avendo essi prestato servizio per un anno nella scuola statale e superato lo stesso tipo di prova — verremmo a trovarci di fronte a due esiti diversi, uno di immis-

sione in ruolo e l'altro di non immisione in ruolo.

La prego pertanto, signor Presidente, di riferire il suo emendamento all'articolo 23-bis perché allora potremo valutare se l'eventuale ammissione dei supplenti ci mette al riparo da questa conseguenza che, evidentemente, sarebbe al di fuori della logica stessa del provvedimento di legge.

PRESIDENTE. Ritiro il mio emendamento.

ALDO GANDOLFI. Vorrei avanzare una mozione d'ordine. Ritengo che il problema che è stato qui sollevato debba essere discusso in connessione con l'ammissione o meno al concorso riservato: chiedo, pertanto, che venga posto in votazione l'articolo 23 per poi passare all'esame dell'articolo 23-bis e dell'emendamento preannunciato dal Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

Al terzo comma, aggiungere il seguente periodo: Ai candidati che, in seguito a grave malattia da accertare con visita fiscale o per gravissimi motivi di famiglia riconosciuti tali dalla commissione giudicatrice, si trovino nella assoluta impossibilità di partecipare alle prove scritte, è data facoltà di sostenere le prove stesse in un periodo fissato dall'organo che cura lo svolgimento delle procedure concorsuali prima della conclusione del concorso.

Sopprimere gli ultimi due commi.

Pongo in votazione l'emendamento del Governo al terzo comma.

(È respinto).

Pongo in votazione il mantenimento degli ultimi due commi di cui il Governo ha chiesto la soppressione.

(È respinto).

Gli ultimi due commi dell'articolo 23 sono pertanto soppressi. Si intendono inoltre assorbiti, in seguito alla votazione che ha testé avuto luogo, gli emendamenti Gandolfi e Bianchi Beretta.

Pongo in votazione l'articolo 23 nel suo complesso, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Il Governo, accogliendo un mio suggerimento, ha proposto il seguente articolo aggiuntivo 23-bis:

ART. 23-bis.

(Norme particolari per l'ammissione alla sessione riservata di esami di abilitazione).

Ai soli fini del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento sono ammessi alla sessione riservata di cui ai precedenti articoli 23 e 24 gli insegnanti, non provvisti della prescritta abilitazione, in servizio negli anni scolastici 1980-1981 e 1981-1982 o in qualità di supplenti nelle scuole materne o negli istituti e scuole d'istruzione secondaria statale, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ovvero con nomina di durata almeno annuale conferita secondo le rispettive norme di legge, nelle scuole materne autorizzate, ivi comprese le scuole della regione siciliana, o, rispettivamente, negli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, pareggiati o legalmente riconosciuti.

Per la validità del servizio negli anni scolastici indicati nel comma precedente, si applica il disposto di cui agli articoli 27, ultimo comma, e 37, ultimo comma, della presente legge.

FRANCA FALCUCCI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Il Governo non è contrario ad accogliere la proposta emendativa suggerita dal presidente Romita, sottolineando che si hanno due esiti diversi. Benché i partecipanti siano più soggetti, l'immissione in ruolo può essere riservata esclusivamente agli incaricati prorogati, che superino la prova, mentre per gli altri si può parlare soltanto di abilitazione, sia che ci si riferisca al personale delle scuole statali, sia che si prendano in considerazione i supplenti.

ALDO GANDOLFI. Ci troviamo a ripetere qui gli stessi argomenti già trattati

in Comitato ristretto. La norma a favore dei docenti delle scuole private non era stata originariamente prevista dal Governo, ma la si è introdotta al Senato, motivandola con il dovere, da parte dello Stato, di procedere ad una sanatoria anche nei confronti dei docenti di tali scuole, non essendosi tenuti negli anni passati i concorsi abilitanti. Ora, questo argomento sarebbe valido se il Governo specificasse che quello configurato nel disegno di legge è un meccanismo di verifica e di abilitazione riservato esclusivamente agli incaricati, e volto a garantire agli incaricati nelle scuole statali l'immissione in ruolo, qualora si superi l'esame di abilitazione.

Ma, per gli insegnanti delle scuole private non manca la possibilità di accedere ad un'abilitazione, perché il disegno di legge prevede l'apertura di due concorsi, cioè l'abilitazione riservata ed il primo concorso ordinario, che è abilitante.

C'è poi da fare un'altra considerazione che in parte investe l'emendamento successivamente presentato dal gruppo socialdemocratico: che, comunque, l'ammissione al concorso dei docenti delle scuole private potrebbe provocare una palese sperequazione rispetto ad altre categorie di docenti delle scuole statali, che non vanno inserite nell'ambito dell'abilitazione riservata. Infatti, lo svolgimento del concorso riservato, destinato agli incaricati, rischia di determinare delle richieste (nel caso che esso venisse esteso ai docenti delle scuole private ed ai supplenti delle scuole statali) che potrebbero, successivamente, apparire legittime.

Dopo l'abilitazione riservata, ci potremmo trovare di fronte alle richieste di numerose categorie di docenti, che domanderebbero di godere dello stesso trattamento degli incaricati, ai quali, dopo aver sostenuto la prova, si garantisce l'immissione in ruolo *ope legis*. Insegnanti delle scuole private verrebbero a sollecitare il Parlamento, sulla base del superamento di una prova che sarebbe dello stesso tipo di quella cui vengono sottoposti gli incaricati. È vero che noi specificiamo che l'ammissione alla sessione riservata avvie-

ne ai soli fini del conseguimento dell'abilitazione, ma sappiamo benissimo che, in questo campo, si tende a raggiungere una certa situazione, per poi, forti della medesima, premere ulteriormente sul Parlamento.

Pertanto, a noi sembra che l'atteggiamento più saggio da assumere sia quello di ripristinare l'originario testo governativo, e respingere l'emendamento presentato dal gruppo socialdemocratico.

COSTANTE PORTATADINO. Vorrei recare il mio contributo a questa discussione osservando, in primo luogo, che l'articolo 23-bis deriva da una doppia inadempienza, da parte dell'amministrazione pubblica. La prima inadempienza è nei confronti dei diritti soggettivi di coloro che conseguono la laurea di poter partecipare, entro un termine definito, all'esame di abilitazione, e la seconda si riferisce ad un dovere della stessa amministrazione, perché la legge prescrive che possa insegnare, ordinariamente, solo chi è abilitato, e questo vale sia per le scuole statali sia per le non statali.

Ci troviamo quindi di fronte alla necessità di sanare una determinata situazione, ma anche di tener conto di circostanze obiettive, che valgono per tutti coloro che hanno, nei riguardi di esse, dei diritti.

Che poi vi siano due esiti diversi, cioè che in un primo caso (quello dell'articolo 23) vi sia l'esito dell'immissione in ruolo e nel caso dell'articolo 23-bis vi sia la sola abilitazione è un motivo discriminante ma che non ha che vedere con la ragione per cui si debbano ammettere o non ammettere determinate categorie all'abilitazione speciale. L'abilitazione si giustifica nella sua specialità rispetto all'ordinamento normale che la legge prevede in altri articoli per il servizio prestato e non per lo scopo, cioè non per l'esito successivo all'abilitazione, che è l'immissione in ruolo.

Questo mi sembra essere un particolare molto importante. La motivazione del trattamento speciale deve essere valida *erga omnes*, per tutti coloro i quali abbiano

maturato, attraverso un servizio effettivo, un diritto.

Si tratta quindi non di un concorso riservato, come erroneamente si continua a dire, bensì di una abilitazione. Infatti, il titolo per l'immissione in ruolo non è la vittoria di un concorso particolare o riservato, bensì semplicemente l'incarico giustificato da modalità particolari con le quali è stato conferito, che sono diverse dal conferimento della supplenza annuale o dell'incarico nella scuola non statale.

GIROLAMO RALLO. Il gruppo del MSI-destra nazionale è favorevole all'articolo 55-bis.

Non mi stancherò mai di ripetere quanto sia perversa questa legge per i suoi risvolti e le sue sostanziali ingiustizie. Quando comunque si tenta almeno in parte di sanare queste ingiustizie non possiamo che dichiararci favorevoli.

L'emendamento approvato dal Senato e recepito nei commi quarto e quinto era praticamente un tentativo di sanare una delle tante ingiustizie incluse in questa legge. Mi riferisco ad una inadempienza dello Stato nei confronti dei docenti i quali da anni attendono di poter conseguire l'abilitazione. Però, mentre i commi quarto e quinto si riferivano soltanto agli insegnanti delle scuole non statali, la modifica apportata in seguito alla proposta del gruppo socialdemocratico — eguale richiesta avevamo avanzato noi già da tempo, e questo non può che renderci soddisfatti — ci trova consenzienti.

ROMANA BIANCHI BERETTA. Anche noi ci siamo più volte espressi su questo articolo; e vorrei brevemente richiamare i motivi per i quali chiediamo di sopprimere quelle parti di esso che permettono agli insegnanti delle scuole non statali di partecipare alla sessione riservata.

Per le motivazioni che ha richiamato anche l'onorevole Gandolfi questo testo non era previsto nell'accordo tra Governo e sindacati e non faceva parte del testo approvato dal Senato. Esso è stato introdotto successivamente e ha tolto senso al fatto che questa è una sessione riservata ai candidati della scuola statale. Inoltre,

esso tende a mutare l'equilibrio fra insegnanti delle scuole statali e insegnanti delle scuole non statali. In questo modo, infatti, si introduce un privilegio non soltanto rispetto agli insegnanti delle scuole statali supplenti ma anche rispetto ai giovani laureati perché, ad esempio, un laureato nel 1980 può oggi partecipare con questa norma, alla sessione riservata anche se, per motivi diversi, ha insegnato in questi due anni nelle scuole non statali.

In secondo luogo, l'allargamento eventuale agli insegnanti supplenti delle scuole statali crea secondo noi ripercussioni anche su tutto il resto della legge, e prima di tutto sullo stesso concorso ordinario.

Nel disegno di legge è scritto che la sessione riservata ed il concorso ordinario si devono tenere contestualmente; però nello stesso disegno di legge si dice che nel concorso ordinario il 50 per cento dei posti sono riservati ai supplenti anche non abilitati.

Dunque, il testo va ripulito anche per questo motivo, perché se allarghiamo agli insegnanti non statali la sessione riservata è giusto che la estendiamo anche agli altri supplenti. Ma in questo momento si creerebbero dei problemi perché per il supplente si porrebbe l'alternativa se partecipare alla sessione riservata o partecipare al concorso ordinario.

Riteniamo che la posizione più corretta sia quella di ripristinare la formulazione originaria del testo e di sopprimere la parte riguardante gli insegnanti non statali, i problemi dei quali dovranno essere affrontati in un provvedimento a parte.

PRESIDENTE. Abbiamo un articolo 23-bis che, come è stato esposto poc'anzi, ha una sua configurazione ben precisa e che include anche la modifica da me suggerita in sede di articolo 23.

Mi è parso di cogliere nell'intervento dell'onorevole Bianchi Beretta l'intenzione di chiedere la soppressione di una parte dell'articolo. Abbiamo qui un emendamento interamente suppressivo.

ROMANA BIANCHI BERETTA. Per noi va bene.

PRESIDENTE. L'emendamento del Governo è, in realtà, il testo dell'articolo 55-bis rielaborato, che dovrà essere collocato opportunamente.

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 23-bis presentato dal Governo, del quale ho in precedenza dato lettura.

(È respinto).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 24.

(Insegnanti incaricati non abilitati della scuola materna statale con proroga dell'incarico nell'anno scolastico 1979-1980).

Gli insegnanti incaricati nelle scuole materne statali, i quali abbiano fruito della proroga dell'incarico annuale per effetto del decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 1979, n. 566, ed abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento ai sensi del precedente articolo 23 o a seguito dell'ultimo concorso ordinario espletato prima dell'entrata in vigore della presente legge sono immessi in ruolo con decorrenza a tutti gli effetti dal 1° settembre 1982.

Agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del precedente primo comma la sede di servizio sarà assegnata a partire dall'anno scolastico 1984-85 dando precedenza, nell'ordine, agli insegnanti immessi in ruolo, rispettivamente, per effetto del precedente articolo 21 e del precedente articolo 22.

L'assegnazione della sede è disposta secondo modalità analoghe a quelle previste dal precedente articolo 21. A tal fine la graduatoria provinciale per il conferimento degli incarichi sarà integrata con la valutazione del titolo di abilitazione.

Gli insegnanti incaricati, di cui al presente articolo, sono mantenuti in servizio sino al termine dell'anno scolastico in cui viene ultimata la sessione riservata di esami di abilitazione di cui al precedente articolo 23.

Coloro che conseguono l'abilitazione sono ulteriormente mantenuti in servizio

sino all'immissione in ruolo prevista dal presente articolo.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire le parole: a tutti gli effetti dal 1° settembre 1982, con le parole: giuridica dal 1° settembre 1983.

CARLO CHIRICO, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento del Governo.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 24 nel suo complesso, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 25.

(Insegnanti incaricati non abilitati della scuola materna statale con incarico annuale nell'anno scolastico 1979-80).

Gli insegnanti incaricati nelle scuole materne statali, i quali abbiano svolto un incarico annuale di insegnamento nell'anno scolastico 1979-80 ed abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento ai sensi del precedente articolo 23 o a seguito dell'ultimo concorso ordinario espletato prima dell'entrata in vigore della presente legge sono immessi in ruolo con decorrenza a tutti gli effetti dal 1° settembre 1984.

L'assegnazione delle sede è disposta a partire dall'anno scolastico 1985-1986, secondo modalità analoghe a quelle previste dal precedente articolo 24, terzo comma.

Gli insegnanti incaricati, di cui al presente articolo, sono mantenuti in servizio sino al termine dell'anno scolastico in cui viene ultimata la sessione riservata di esami di abilitazione di cui la precedente articolo 23.

Coloro che conseguono l'abilitazione sono ulteriormente mantenuti in servizio

sino all'immissione in ruolo prevista dal presente articolo.

Il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sostituire le parole: a tutti gli effetti, con la parola: giuridica;

Al secondo comma, sostituire il punto finale con una virgola ed aggiungere le seguenti parole: dando precedenza, nell'ordine, agli insegnanti immessi in ruolo per effetto dei precedenti articolo 21, 22 e 24.

CARLO CHIRICO, *Relatore*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti presentati dal Governo, dei quali il Presidente ha testé dato lettura.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento al primo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento al secondo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 25 nel suo complesso, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 26.

(Assistenti del ruolo ad esaurimento).

Le assistenti di scuola materna, di cui all'articolo 8 della legge 9 agosto 1978, n. 463, in possesso del prescritto titolo di studio, che non abbiano conseguito la abilitazione nel concorso ordinario in via di espletamento, conseguono l'abilitazione mediante colloqui da indire negli anni 1982 e 1983.

Il colloquio è effettuato secondo le medesime modalità previste, per la prova orale dei concorsi ordinari, dal precedente articolo 2.

Le predette assistenti sono nominate nei ruoli degli insegnanti delle scuole materne statali secondo le modalità e con le decorrenze stabilite dall'articolo 8 della legge 9 agosto 1978, n. 463.

L'assegnazione della sede sarà disposta, contestualmente alla nomina, nell'ambito provinciale, con precedenza rispetto agli insegnanti da immettere in ruolo con la medesima decorrenza per effetto della presente legge.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma sostituire le parole: nel concorso ordinario in via di espletamento, con le altre: nell'ultimo concorso ordinario espletato prima dell'entrata in vigore della presente legge.

FRANCA FALCUCCI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Si tratta di un aggiustamento necessario in quanto il concorso ha finito di essere espletato.

CARLO CHIRICO, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo, favorevole il relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 26 nel suo complesso e con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 27.

(Insegnanti supplenti della scuola materna statale).

Gli insegnanti che abbiano svolto due anni di servizio di insegnamento non di ruolo nella scuola materna statale nel sessennio antecedente al 1° settembre 1981,

nonché gli insegnanti che abbiano conseguito, nei concorsi di accesso ai ruoli della scuola materna statale, una votazione media non inferiore al punteggio corrispondente a sette decimi e che abbiano svolto almeno 180 giorni di servizio, anche non continuativi, nel medesimo sessennio, hanno titolo ad una riserva del 50 per cento dei posti da conferire con il primo concorso ordinario indetto dopo l'entrata in vigore della presente legge, ai sensi del precedente articolo 20.

Hanno titolo alla riserva di cui al precedente comma anche gli insegnanti incaricati di cui all'articolo 25, che abbiano compiuto almeno due anni di servizio nel sessennio antecedente al 1° settembre 1981.

Gli insegnanti, già forniti di abilitazione, che abbiano svolto, negli anni scolastici 1978-79, 1979-80 o 1980-81, un anno di servizio in qualità di supplente nella scuola materna statale ed abbiano svolto un altro anno di servizio di insegnamento nella scuola materna statale nel quinquennio antecedente alla data del 1° settembre 1980, e gli insegnanti che abbiano conseguito, nei concorsi di accesso ai ruoli della scuola materna statale, una votazione media non inferiore al punteggio corrispondente a sette decimi e che abbiano svolto almeno 180 giorni di servizio, anche non continuativi, in qualità di supplente nella scuola materna statale, nel sessennio antecedente alla data del 1° settembre 1981, hanno titolo ad essere gradualmente immessi in ruolo secondo le modalità di cui al precedente articolo 25 nell'ordine in cui sono collocati in apposite graduatorie da compilare sulla base del miglior punteggio conseguito in concorsi di accesso ai ruoli, del punteggio relativo al titolo di abilitazione e dei titoli di servizio.

Gli insegnanti, di cui al precedente comma, sono immessi in ruolo dopo gli insegnanti di cui al precedente articolo 25.

Gli anni di servizio, richiesti dal presente articolo, sono computati sulla base di 180 giorni di servizio effettivo in ciascun anno.

Gli onorevoli Monteleone e Bianchi Beretta hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 27 con il seguente:

ART. 27.

(Insegnanti supplenti della scuola materna statale).

Gli insegnanti che abbiano svolto due anni di servizio di insegnamento non di ruolo nella scuola materna statale nel sessennio antecedente al 1° settembre 1981 hanno titolo ad una riserva del 40 per cento dei posti da conferire con il primo concorso ordinario indetto dopo l'entrata in vigore della presente legge, ai sensi del precedente articolo 20.

Gli anni di servizio, richiesti dal presente articolo, sono computati sulla base di 180 giorni di servizio effettivo in ciascun anno.

È comunque computato come anno di servizio quello per il quale l'interessato abbia maturato, ai sensi delle vigenti disposizioni, il diritto alla retribuzione per il periodo estivo.

Il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

Sopprimere il secondo comma.

Al terzo comma, sostituire le parole: secondo le modalità di cui al precedente articolo 25, con le altre: in ambito provinciale, nei limiti del 50 per cento dei posti disponibili, a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1985-1986.

Aggiungere il seguente comma:

« È comunque computato come anno di servizio quello per il quale l'interessato abbia maturato, ai sensi delle vigenti disposizioni, il diritto alla retribuzione per il periodo estivo ».

L'onorevole Gandolfi ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sostituire le parole: ad una riserva del 50 per cento, *con le altre:* ad una riserva del 60 per cento.

Al terzo comma, sostituire le parole da: essere gradualmente immessi in ruolo, *sino alla fine del comma con le seguenti:* una riserva del 40 per cento dei posti nell'ambito della riserva del 60 per cento di cui al precedente primo comma.

Sopprimere il quarto comma.

All'ultimo comma aggiungere le seguenti parole: È comunque computato come anno di servizio quello per il quale l'interessato abbia maturato ai sensi delle vigenti disposizioni, il diritto alla retribuzione per il periodo estivo.

SAVERIO MONTELEONE. I colleghi ricorderanno che, sia in sede di Comitato ristretto, sia in sede referente, uno dei nodi attorno a cui si è svolto il dibattito è si è concentrato lo sforzo dei commissari per scioglierlo, era quello creato dal fatto che gli idonei - li chiamo così solo per comodità di espressione, visto che come figura giuridica non esistono più e gli abilitati di concorsi che non sono stati incaricati non trovano sistemazione nel provvedimento al nostro esame, almeno nel testo trasmessoci dal Senato.

Nel corso delle discussioni fatte nelle sedi già ricordate tutti abbiamo avuto modo di constatare che la norma, secondo cui i supplenti abilitati e gli idonei settedecimisti possono entrare in ruolo, sia pure gradualmente, nell'ambito dei posti che si renderanno disponibili, era e rimane una norma che non troverà applicazione alcuna. Tutti, infatti, abbiamo convenuto che, in fase di applicazione della legge, non vi saranno posti per i supplenti abilitati e gli idonei inseriti nella famosa graduatoria ad esaurimento, per le scuole materne, dal 1° settembre 1974 e, per gli altri ordini di scuole, dal 10 settembre 1974.

Al fine di evitare equivoci, desidero dire subito che mi rendo conto che l'emendamento da noi proposto, che prevede l'immissione in ruolo, anche se graduata, per gli anni scolastici successivi a partire dal settembre 1984, comporta una modifica sostanziale di altri articoli e, in caso di approvazione, un ritorno alla V Commissione bilancio per l'espressione del necessario parere. Nel presentare questo emendamento, siamo stati mossi, quindi, non soltanto dalla necessità di obbedire ad esigenze di riequilibrio e di aggiustamento della legge al fine di renderla meno ingiusta - perché tale è nel momento in cui penalizza in modo pesante i supplenti abilitati e gli idonei dei concorsi precedenti - ma anche perché vorremmo che non si verificasse, nei mesi o negli anni successivi, che la possibile reiezione degli emendamenti (che in qualche misura danno una risposta parziale ad esigenze presenti nel mondo del precariato) fosse assunta come spinta rivendicativa che altri o noi stessi potremmo assumere come base di una proposta di legge attorno alla quale convergere per trovare soluzioni ad un problema che potrebbe essere risolto oggi.

Nel presentare questo emendamento ho cercato di tener conto delle esigenze di spesa e di bilancio, tant'è che, mentre si rinviano gli insegnanti non abilitati che hanno maturato due anni di servizio alla partecipazione ai concorsi ordinari, con l'articolo 27-bis, che ci accingiamo a presentare collegato ad altri due articoli aggiuntivi - il 31-bis ed il 37-bis - unifichiamo la casistica degli insegnanti forniti di abilitazioni e di quelli idonei che hanno compiuto 180 giorni di servizio, compiendo di fatto un abbattimento radicale del numero degli idonei e dei supplenti cui fanno riferimento i nostri articoli aggiuntivi è di parecchio inferiore alle cifre fornite dal Governo e che a me erano parse assai esagerate.

FRANCA FALCUCCI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Non sono esagerate.

SAVERIO MONTELEONE. Lo sono, invece, anche sulla base dei prospetti che ella ci ha fornito. Per quanto riguarda i supplenti abilitati della scuola secondaria, in base al prospetto generale, quelli interessati dai nostri emendamenti sarebbero 3.895, mentre in precedenza si era parlato di 32-36 mila supplenti.

Il numero di supplenti abilitati, secondo le cifre offerte dal Ministero e che riguardano gli abilitati di scuola secondaria di primo e secondo grado, è di 3.895 unità. Non abbiamo, purtroppo, i dati relativi ai « settedecimisti » delle scuole elementari: essi, secondo una stima presuntiva, non sarebbero più di sette-otto mila unità, tenendo conto che tutta una serie di persone verrebbe ad essere inserita nei ruoli, per effetto di incarichi a tempo indeterminato e di abilitazione già assorbita nel titolo di studio.

Mi si potrebbe rivolgere l'obiezione che l'articolo aggiuntivo 27-bis non è, sotto il profilo tecnico, formulato in modo da fornire al Governo la possibilità di operare in tal senso. Tuttavia, vi è un altro punto su cui intendo richiamare l'attenzione dei colleghi: e non per motivi polemici, ma per fare un paragone con altre forme di immissione in ruolo, in cui non pare che i guardiani della spesa pubblica si vogliono comportare con il medesimo rigore che invocano per gli idonei ed i supplenti.

C'è il caso degli insegnanti dei corsi CRACIS e di quelli popolari, che, assommati agli altri, portano le unità a 9.500. Ora, mentre il Governo trova da ridire sulla possibile diminuzione degli alunni frequentanti la scuola materna statale, che da 30 dovrebbero essere portati a 25 per classe, e si sbarra l'ingresso in ruolo agli idonei ed agli abilitati « settedecimisti » della scuola elementare materna, media e secondaria, con l'articolo 43 si procede all'immissione in ruolo, *ope legis*, di quel personale, che non ha superato alcun concorso né prova di abilitazione. Nei suoi confronti, si prevede addirittura che l'ingresso nei ruoli avviene in base alle disposizioni di cui all'articolo 30; non lo si fa partecipare nemmeno alla sessione

abilitante di esame, né si prevede una prova di selezione concorsuale per quanto riguarda i maestri che provengono dall'istituto magistrale. Per effetto di quanto previsto dall'articolo 43, entrerebbero nei ruoli della scuola elementare e media 9.500 persone: e qui non vengono accampati problemi di spesa.

Ho l'impressione che ci sia un rigore a senso unico, che agisce, cioè, in determinate direzioni e basta. E non ci rendiamo conto che, se non verranno approvate le disposizioni di cui al nostro emendamento, si continuerà a mantenere viva una situazione di agitazione e di scontento che, prima o poi, si scaricherà sul Parlamento: il personale di cui ci occupiamo è stato, infatti, già ampiamente selezionato ed ha superato concorsi; eppure, per esso non si riesce a trovare una soluzione.

Non è valida, ritengo, l'obiezione avanzata circa il fatto che l'immissione in ruolo può essere prevista soltanto per il personale incaricato che si trova in servizio: a questo punto, infatti, ci troveremmo di fronte a situazioni veramente paradossali. Gli abilitati o gli idonei di concorsi precedenti che non si sono trasferiti dalle loro province e quindi non hanno potuto ottenere l'incarico, e addirittura i non abilitati e i non idonei di precedenti concorsi, che hanno avuto la possibilità di ottenere l'incarico in altra provincia finirebbero con l'essere premiati, per effetto dei meccanismi di questa legge. Ora, non vogliamo opporci ad un'immissione in ruolo di queste persone, ma riteniamo che occorra prevederla anche per il personale di cui al nostro emendamento, magari modificando qualche previsione: ad esempio, si potrebbe far slittare la prima data, del 1° settembre 1984, per non farla coincidere con la possibilità di spesa delle somme stanziare dal piano triennale, per finanziamenti organici, nell'arco di tre anni, volti alla soluzione di questo problema.

Sul piano del merito, credo che non si possano muovere obiezioni alla nostra proposta, con cui si vuol compiere un atto di giustizia nei confronti di un cer-

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MARZO 1982

to personale, e si vuole evitare che situazioni di disagio, fatte proprie magari dalle organizzazioni sindacali, si ripropongono con forza dinanzi al Parlamento.

ALDO GANDOLFI. Il gruppo repubblicano, nel presentare emendamenti all'articolo 27 — ma mi riferisco anche a quelli predisposti per gli articoli 31 e 37 —, è partito da obiettivi diametralmente opposti a quelli ora esplicitati dal collega Monteleone, e che sono in coerenza con le sollecitazioni da esso fatte, su tale problema, in sede di Comitato ristretto. Quelli delle graduatorie ad esaurimento sono meccanismi di difficile gestione, che si scontreranno contro la realtà di una sostanziale mancanza di posti.

Procediamo a sancire un diritto di immissione in ruolo, per un periodo che inizierà fra tre-quattro anni, senza poter garantire i posti, creando così delle aspettative cui non si potrà dare risposta adeguata.

Il problema è di prevedere una soluzione per tale situazione, piuttosto che ampliare ancora di più il diritto all'immissione in ruolo senza prima stabilire, con chiarezza, il reale fabbisogno della scuola ed il numero di posti disponibili: in tal modo, e facendo quanto chiede il gruppo comunista, creeremmo solo un ulteriore soprannumerario.

A noi sembra, invece, sensato stabilire una riserva di posti ancor più consistente di quella prevista sul primo concorso ordinario a favore dei supplenti, senza andare più in là. Riteniamo, cioè, opportuno prevedere dei posti sicuri, ma non assumere impegni per il futuro, che rischiano o di aumentare aspettative cui non potrà essere data soddisfacente risposta, o di creare, per gli anni prossimi, un soprannumerario che potrebbe anche essere consistente.

Con i nostri emendamenti — che ci era sembrato avessero raccolto il consenso dei membri del Comitato ristretto — abbiamo inteso proporre un momento di riflessione prima della votazione degli articoli in sede legislativa. Facciamo un ulteriore appello alla Commissione per

ché venga adottata la soluzione da noi proposta, che, tutto sommato, è quella che crea minori problemi, rischi di contestazioni, e situazioni da dover eventualmente sanare in un prossimo futuro.

Naturalmente, se non vi fosse convergenza su un'ipotesi di questo genere ritireremmo gli emendamenti che abbiamo presentato.

PRESIDENTE. Quindi, onorevole Gandolfi, il comma da sopprimere sarebbe il terzo?

ALDO GANDOLFI. C'è un emendamento sostitutivo del terzo comma cui conseguono una modifica del primo ed una soppressione del quarto; poi vi è l'aggiunta all'ultimo comma.

BENIAMINO BROCCA. Con l'articolo 7 affrontiamo una tematica che viene ripetuta negli articoli 31 e 37.

Nel dibattito in sede di Comitato ristretto ho espresso la mia opinione liberamente cercando di convincere i colleghi su una linea che poi ha trovato disponibile anche il Governo.

Ma non fummo maggioranza e, quindi, abbiamo dovuto accettare l'opinione della maggioranza dei colleghi del Comitato ristretto.

Per altro i colleghi presenti sanno che le divaricazioni di partito non esistettero in quel dibattito, che fu molto aperto e durante il quale anche all'interno dei gruppi vi furono delle posizioni diverse.

Le osservazioni che allora facemmo riguardavano una certa discriminazione nell'articolo 27 tra i supplenti a cagione di un diverso tempo di servizio.

Esiste anche un appiattimento di coloro i quali hanno superato un concorso rispetto ad alcune categorie di supplenti; e permane, con le graduatorie ad esaurimento, una sacca di precariato che farà pressione in futuro per l'immissione in ruolo.

Ma a me pare che il problema sia soprattutto politico, cioè quello di ritornare su quanto stamattina ho osservato per altro articolo.

Alcune modifiche a questo articolo come agli altri articoli che trattano materie affini comportano un rinvio, un aumento di spesa e, quindi, degli interventi da parte delle Commissioni che sono chiamate ad esprimere il parere e dallo stesso Tesoro.

Mi rendo conto che il Governo ha assunto impegni con le organizzazioni sindacali su questo punto; e di questo mi voglio fare carico. Per questa prima ragione, pur denunciando la discriminazione, l'appiattimento ed il permanere di una sacca di precariato, mi associo al parere favorevole a questo testo e contrario agli emendamenti che venissero a stravolgere il testo stesso, cioè rinuncio a rafforzare le mie osservazioni ed accetto la ragione politica che ci impone di far passare il provvedimento nel suo insieme. Così pure mi permetto di osservare, parlando a titolo personale e quindi senza impegnare il gruppo della democrazia cristiana, che il comportamento dei colleghi socialisti è quanto meno strano: è un comportamento uno po' simile a quello della guerriglia (si viene in Commissione, si interviene, si fa un colpo di mano e poi si sparisce nel momento in cui magari si dovrebbe sostenere lo stesso Governo di cui si fa parte condividendone le scelte). Pertanto denuncio fortemente questo atteggiamento che mi sembra poco corretto nei confronti del Governo e della maggioranza che lo sostiene.

GIROLAMO RALLO. Anche questo è un ulteriore nodo su cui la Commissione si è tanto soffermata senza riuscire a trovare una soluzione valida. Siamo perfettamente d'accordo circa l'opportunità che coloro i quali abbiano superato delle prove di esame ed abbiano conseguito delle idoneità con voti addirittura superiori ai sette decimi abbiano un qualche riconoscimento. Arrivati però alla terapia, ci troviamo impacciati ed incapaci di dare un qualsiasi motivo risolutivo al problema. Né mi pare che i tre emendamenti agli articoli 27, 31 e 37 presentati dal gruppo comunista risolvano il problema. Capisco benissimo perché li hanno presentati: per motivi di

facciata, per poter dire agli interessati che loro (i comunisti) la proposta l'avevano fatta. Ma sanno benissimo che sul piano pratico è inattuabile quanto essi propongono.

SAVERIO MONTELEONE. Perché?

GIROLAMO RALLO. Perché non ci sono i posti; a meno che non togliamo i pochi posti che sono rimasti al concorso. È una scelta, ma dobbiamo farla e dire: non ci sono posti, e intanto sistemiamo quelli che i concorsi li hanno superati. Bisogna farla, però, questa scelta, collega Monteleone.

DOMENICO PINTO. Però Del Donno va a dire ai convegni che è d'accordo con loro.

GIROLAMO RALLO. Ho detto che sulla diagnosi siamo perfettamente d'accordo. Sono il primo a riconoscere che quelli che hanno superato un concorso con sette decimi e con più di sette decimi hanno tutti i diritti di questo mondo. Però ho detto che non sono d'accordo sulla terapia, perché la proposta che state facendo con questi tre emendamenti è una presa in giro dal momento che non ci sono le cattedre. Il Governo sa bene che molte delle graduatorie ad esaurimento sono una presa in giro! E queste cose bisogna dirle agli interessati.

Voi vi siete messi sulla stessa strada del Governo nel promettere qualcosa che sapete già in partenza che non sarà mai mantenuta!

L'unica proposta che ha una certa serietà è quella fatta da Gandolfi.

FRANCA FALCUCCI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Onorevole Pinto, dopo tanti mesi di discussione può essere anche consentito richiamarsi ad alcuni criteri che poi, improvvisamente, si dimenticano! Quindi, queste considerazioni non possono risultare nuove! Del resto, in sede di discussione nell'ambito del Comitato ristretto, il gruppo comunista convenne sulla necessità di trovare una soluzione, che non prescindesse dal requisito dell'attività di servizio, anche per gli idonei. I colleghi comunisti ricorderanno

senz'altro che, in tale sede, fu espresso un consenso — sia pure di massima — su un testo che contemplasse quel requisito. Del resto, l'onorevole Monteleone sa che presso la V Commissione bilancio obiezioni al riguardo sono state espresse non soltanto dal rappresentante del Governo, ma anche dalla sua parte politica; quindi, evidentemente, il problema di un ampliamento della spesa — per altro in questo momento non quantificabile in quanto dovrebbero previamente essere individuate le eventuali entità numeriche interessate dal provvedimento — implica non tanto e non solo (benché ciò costituisca motivo di preoccupazione) la trasmissione dell'emendamento alla V Commissione bilancio, per il parere, ma il rinvio alla Commissione stessa per un parere negativo, con conseguente pregiudizio dell'intero provvedimento. È inutile affermare che vogliamo concludere rapidamente l'iter quando poi, nello stesso momento, si propongono delle soluzioni cui non è possibile dare risposta non per ragioni pretestuose, ma per motivi oggettivi. Per tali ragioni, le proposte di modifica presentate dall'onorevole Monteleone non possono essere, nel modo più assoluto, accolte dal Governo.

Per quanto riguarda gli emendamenti dell'onorevole Gandolfi, esprimo un parere negativo, pronunciandomi a favore del mantenimento del testo definito in sede referente.

Mi riferisco, in particolare, al requisito relativo al fatto di essere in servizio, e ciò in coerenza con la filosofia stessa della normativa in esame. A questo vanno aggiunte le considerazioni di ordine finanziario, perché tale requisito non è soltanto formale o giuridico, ma è anche sostanziale, nel senso che l'immissione in ruolo di persone che prestino già servizio evidentemente presenta delle implicazioni di spesa quantificabili in una certa entità e relative alla ricostruzione della carriera, ma non comporta la creazione di nuovi posti.

SAVERIO MONTELEONE. Dal momento che andiamo ad abrogare il decreto luogotenenziale del 1947, relativo ai corsi po-

polari e ai corsi dei CRACIS, dove metteremo le 9.500 unità interessate? Non creeremo così un soprannumero?

FRANCA FALCUCCI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Anche una parte dei precari possono dar luogo ad un soprannumero per alcune classi di concorso, ma in tal caso si tratterebbe di una situazione residuale riconducibile ad un principio certo, consistente nell'attività di servizio. Se si accettasse l'altro criterio, allora dovremmo stabilire che tutti i candidati risultati idonei nell'ultimo concorso espletato, che abbiano conseguito un punteggio di sette decimi e che negli ultimi dieci anni abbiano prestato un certo periodo di servizio nella scuola, debbano di diritto essere immessi in ruolo.

DOMENICO PINTO. Hanno sessant'anni!

FRANCA FALCUCCI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ho sentito sostenere, da alcune parti, che chi abbia superato con un determinato punteggio una prova di concorso ha diritto di essere immesso in ruolo: ebbene, se così fosse, potremmo chiudere la discussione del provvedimento e il dibattito su tutti i concorsi futuri! Il provvedimento reintroduce il principio che l'utilizzazione di ritorno è possibile per quanto riguarda il 50 per cento dei posti che si rendono disponibili nell'intervallo tra un concorso e l'altro: se si stabilisse il principio che, come ho detto, da alcune parti è stato sostenuto, per i prossimi 50 anni non dovremmo più fare concorsi.

SAVERIO MONTELEONE. Chi ha sostenuto questo?

FRANCA FALCUCCI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Lei, con il suo emendamento, lo sostiene! Perché quando si chiede l'immissione in ruolo solo per il fatto che chi ha sostenuto il concorso ha conseguito un certo punteggio, si afferma il principio che, una volta superato il concorso stesso, si ha diritto di entrare in ruolo. Il punteggio può co-

stituire un elemento di valutazione nel contesto delle procedure che si vogliono adottare, ma non mi pare che si possa introdurre in modo diretto quel criterio. Ciò sarebbe pericolosissimo. Va, invece, presa in considerazione la situazione di chi ha superato delle prove di concorso come elemento aggiuntivo rispetto agli altri requisiti previsti dal provvedimento di legge, che rappresentano un cardine dello stesso, e dai quali non possiamo prescindere. Su questo punto abbiamo sempre convenuto tutti quanti, se ha un senso il lavoro che abbiamo svolto in sede di Comitato ristretto. Quindi, evitiamo d'ora in poi di presentare emendamenti di questo tipo, che servono solo a prendere in giro la gente e a non risolvere i problemi.

FILIPPO FIANDROTTI. Vorrei semplicemente fare alcune precisazioni in rapporto alle dichiarazioni dell'onorevole Brocca. Mi rendo conto delle ragioni che hanno indotto il collega a rendere tali dichiarazioni, però credo di ricordare che sulle questioni di principio sulle quali abbiamo votato poc'anzi non esistano impegni di Governo.

FRANCA FALCUCCI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Come, non ci sono impegni di Governo? Lei sa benissimo che al Senato quel testo fu proposto dai partiti della maggioranza, tra i quali il suo. Quindi, impegni di solidarietà di Governo furono assunti al Senato e anche successivamente.

FILIPPO FIANDROTTI. Se vi sono degli impegni di maggioranza, vuol dire che c'è stata una decisione provocata dal comportamento dei socialisti in sede di Commissione pubblica istruzione della Camera. Senza voler mettere in dubbio la parola dell'onorevole rappresentante del Governo, per dichiarazioni che sono state fatte a me sembra che tali accordi non esistessero: credo che se fossero esistiti non si sarebbe tanto discusso dell'argomento interpartitico e in seno alla commissione interna del nostro partito che si occupa dei problemi della scuola. Se quegli ac-

cordi sono intervenuti, io sono convinto che essi saranno sicuramente ripristinati al Senato, perché l'iter legislativo del provvedimento in esame non è ancora finito.

CARLO CHIRICO, *Relatore*. Ho un compito ingrato, però credo di dover rimanere coerente all'impostazione che abbiamo dato, tutti insieme, ai nostri lavori.

È stato fatto riferimento poc'anzi a criteri che sono stati più volte ribaditi nel corso delle nostre discussioni. Per mesi abbiamo insistito sulla opportunità di far presto per soddisfare esigenze provenienti dalla base della scuola e prospettate dalle principali organizzazioni sindacali.

Riproporre, nella fase conclusiva di questo lunghissimo lavoro, temi già discussi ed accantonati nel corso del dibattito svoltosi sia pure in sede referente, dà l'impressione che si voglia vanificare il lavoro svolto precedentemente, allungando ulteriormente i tempi di approvazione del provvedimento.

Detto questo, preciso che condivido le preoccupazioni del Governo in relazione all'incertezza che si verrebbe a determinare ove venisse accolta la proposta del gruppo comunista, soprattutto per un problema di quantificazione della spesa. Non esistono, infatti, soltanto le difficoltà della Commissione bilancio causate dalle ristrettezze economiche, ma esistono anche quelle relative alla impossibilità di determinare il numero dei docenti che dovrebbero essere inseriti in ruolo.

Per quel che riguarda gli emendamenti presentati dal collega Gandolfi, dal momento che egli ha partecipato al dibattito svoltosi sugli argomenti cui fanno riferimento gli emendamenti medesimi, non ritengo opportuno richiamare le motivazioni di contrarietà agli stessi ed invito il collega a ritirarli e la Commissione ad approvare il testo dell'articolo 27 con le sole modifiche proposte dal Governo.

ALDO GANDOLFI. Preso atto delle dichiarazioni del Governo, ritiro gli emendamenti presentati all'articolo 27, nonché quelli ai successivi articoli 31 e 37.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di massima, l'emendamento Monteleone e Bianchi Beretta, interamente sostitutivo dell'articolo 27, contrari il relatore ed il Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo, soppressivo del secondo comma, favorevole il relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo al terzo comma, favorevole il relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo aggiuntivo di un comma, favorevole il relatore.

(È approvato).

Gli onorevoli Giudice, Bianchi Beretta e De Gregorio hanno presentato il seguente emendamento:

Dopo l'ultimo comma, aggiungere il seguente:

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, il servizio prestato presso la scuola materna della regione siciliana è equiparato a quello prestato nella scuola materna statale.

FRANCA FALCUCCI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ritengo che l'emendamento testé letto dal presidente non sia proponibile perché il personale della scuola materna della regione Sicilia fa parte dell'organico delle scuole regionali per cui per esso non si pongono problemi di immissione nei ruoli dello Stato. La regione, infatti, ha competenza primaria in questa materia.

GIROLAMO RALLO. A questo proposito, però, il parere espresso dalla I Commissione affari costituzionali recita: « Occorre tenere conto della particolare situazione delle insegnanti ed assistenti delle scuole materne istituite dalla regione siciliana,

la cui posizione giuridica è identica a quella delle insegnanti ed assistenti delle scuole materne statali ».

FRANCA FALCUCCI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. L'oggetto dell'articolo 27 è l'immissione in ruolo nella scuola statale. Come ho già detto, le regioni a statuto speciale hanno competenza primaria relativamente alle scuole materne, per cui istituiscono propri ruoli nei quali sono collocati gli insegnanti. Per questa ragione non ritengo che la questione possa essere posta: essa, infatti, non è attinente all'articolo di cui si discute mentre lo è a quello che si riferisce alla sessione riservata dal momento che, per insegnare in scuole statali, è necessaria l'abilitazione dello Stato.

Ripeto, pertanto, che, secondo il Governo, l'emendamento non è proponibile dato che, tra l'altro, comporterebbe un assorbimento surrettizio delle competenze della regione in materia di scuola materna che non credo sarebbe ben visto neppure dal personale interessato. Né, d'altronde, è pensabile mantenere delle scuole regionali con personale statale. L'unica soluzione del problema posto sarebbe quella di fare una legge con la quale si stabilisce che le scuole regionali sono statali!

PRESIDENTE. La questione è analoga a quella del personale della Sovrintendenza alle belle arti che, in Sicilia, è stato trasferito dallo Stato alle regioni. L'emendamento, dunque, non è proponibile.

GIROLAMO RALLO. Non credo che l'emendamento si possa considerare improponibile, e richiamo qui il parere dato sull'argomento dalla I Commissione affari costituzionali, la quale ha raccomandato: « Occorre tener conto della particolare situazione degli insegnanti ed assistenti delle scuole materne istituite dalla regione siciliana, la cui posizione giuridica è identica a quella degli insegnanti ed assistenti delle scuole materne statali ». I diritti degli insegnanti delle scuole materne statali sono gli stessi degli insegnanti della regione siciliana.

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MARZO 1982

FRANCA FALCUCCI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. La I Commissione affari costituzionali ha sbagliato nel fare riferimento solo al personale della regione siciliana. A parte questo, l'emendamento andava riferito all'articolo 23, e non all'articolo 27. Non si può parlare, qui, di un diritto del personale dipendente dalla regione Sicilia. Noi parliamo, infatti, dell'immissione in ruolo, negli organici dello Stato, del personale che presta servizio nelle scuole di Stato, con incarico prorogato.

CARLA FEDERICA NESPOLO. Ci risulta che c'è una convenzione tra il Governo e la regione siciliana — stesa contestualmente o in attuazione dello statuto di questa regione —, per cui il personale delle scuole materne siciliane potrebbero avere lo stesso trattamento giuridico ed economico del personale dello Stato. Quindi, tale personale non è assimilabile a quello delle altre regioni a statuto speciale, che hanno un diverso tipo di convenzione.

FRANCA FALCUCCI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il fatto che la regione siciliana abbia convenuto con lo Stato di assicurare al proprio personale lo stesso trattamento giuridico ed economico goduto dal personale delle scuole statali è importante, ma è anche del tutto irrilevante rispetto all'argomento che stiamo trattando. Infatti, una convenzione del genere non significa che il personale che insegna in quella regione possa andare nelle scuole dello Stato o che il personale statale possa trasferirsi ad insegnare nelle scuole della regione siciliana.

Nel disciplinare lo stato giuridico del proprio personale insegnante, la regione Sicilia ha inteso equipararlo a quello statale, ma non immetterlo nei ruoli dello Stato. Se c'è del personale precario in questa regione, si dovrà varare una legge regionale affinché, in analogia a quanto è stato già fatto da altre regioni, esso venga posto in ruolo. Ma non possiamo legiferare noi al posto della regione siciliana.

MICHELE SCOZIA. Il problema può sorgere, semmai, nell'ambito dello statuto della regione siciliana e della sua legislazione in materia scolastica. Se emerge una esigenza di adeguamento dell'ordinamento degli insegnanti di questa regione a quello degli insegnanti statali, la regione Sicilia si adeguerà a quello che ora noi stabiliamo. In questo senso, possiamo dire che c'è un collegamento tra l'ordinamento statale e quello regionale speciale. Ma non possiamo legiferare noi al posto della regione, altrimenti coarteremmo l'autonomia legislativa siciliana, e costituiremmo un precedente rispetto ad un'eventuale iniziativa legislativa che la regione volesse prendere.

PRESIDENTE. Non spetta al presidente di dichiarare improponibile un emendamento, se non nei casi tassativamente previsti dal regolamento: chiedo pertanto ai presentatori se intendono ritirare l'emendamento in discussione.

ROMANA BIANCHI BERETTA. Lo ritiriamo, signor presidente, riservandoci di presentare su questa materia un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 27 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Gli onorevoli Bianchi Beretta e Monteleone hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 27-bis.

(*Insegnanti inclusi in graduatoria di concorso*).

Gli insegnanti che abbiano conseguito nei concorsi di accesso ai ruoli della scuola materna statale una votazione media non inferiore al punteggio corrispondente

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MARZO 1982

a sette decimi e che abbiano svolto, negli anni scolastici 1978-1979, 1979-1980 o 1980-1981 un anno di servizio in qualità di supplente nella scuola materna statale, nonché almeno altri 180 giorni di servizio, anche non continuativi, sempre in qualità di supplente nella scuola materna statale, nel sessennio antecedente alla data del 1° settembre 1981, sono immessi in ruolo:

a) per il 20 per cento con decorrenza giuridica dal 1° settembre 1984;

b) per il 20 per cento con decorrenza giuridica dal 1° settembre 1985;

c) per il 20 per cento con decorrenza giuridica dal 1° settembre 1986;

d) per il 20 per cento con decorrenza giuridica dal 1° settembre 1987;

e) per il 20 per cento con decorrenza giuridica dal 1° settembre 1988.

L'assegnazione della sede è disposta dopo l'assegnazione della sede agli insegnanti immessi in ruolo ai sensi del precedente articolo 25 e con le modalità ivi previste.

L'anno di servizio è computato secondo quanto disposto dal precedente articolo 27, ultimo comma.

CARLO CHIRICO, *Relatore*. Ritengo che l'articolo aggiuntivo si debba considerare precluso, dal momento che abbiamo già approvato un articolo che disciplina la materia in questione.

PRESIDENTE. Dichiaro precluso l'articolo aggiuntivo 27-bis.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 28.

(Insegnanti assunti per il completamento di orario nella scuola materna).

Agli insegnanti che abbiano prestato servizio per almeno un anno scolastico nel periodo che va dall'anno scolastico 1974-1975 al 1977-1978, a seguito di assun-

zione per il completamento di orario delle sezioni di scuola materna statale, nonché per un ulteriore anno scolastico nel periodo intercorrente tra l'anno scolastico 1974-1975 e l'anno scolastico 1980-1981 incluso, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 22, 23, 25 e 27, secondo comma.

Agli insegnanti medesimi non si applica il disposto di cui al primo comma del successivo articolo 53.

Gli anni scolastici sono computati secondo quanto disposto dal precedente articolo 27, ultimo comma.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma sostituire le parole: e 27, secondo comma, con le parole: a seconda che siano abilitati o non abilitati.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 28, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

CAPO II

IMMISSIONE NEI RUOLI DELLA SCUOLA ELEMENTARE STATALE.

ART. 29.

(Insegnanti non di ruolo della scuola elementare statale con proroga dell'incarico nell'anno scolastico 1979-1980).

Gli insegnanti incaricati nella scuola elementare statale nonché gli insegnanti e gli assistenti dell'istituto « Augusto Romagnoli » che abbiano fruito della proroga dell'incarico annuale per effetto del decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 1979, n. 566, sono immessi in ruolo con decorrenza a tutti gli effetti dalla data del 10 settembre 1981.

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MARZO 1982

Agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del precedente comma, la sede di servizio sarà assegnata nell'ambito provinciale, secondo la loro collocazione nella graduatoria provinciale, in base alla quale fu loro conferito l'incarico, a partire dall'anno scolastico 1983-1984.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma sostituire le parole: a tutti gli effetti con la parola: giuridica.

FRANCA FALCUCCI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Questo emendamento è stato già illustrato precedentemente.

CARLO CHIRICO, *Relatore*. Sono favorevole a questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo al primo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 29 nel suo complesso, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 30.

(Insegnanti non di ruolo della scuola elementare statale con incarico annuale nell'anno scolastico 1979-1980).

Gli insegnanti incaricati nella scuola elementare statale, che abbiano svolto un incarico annuale di insegnamento nell'anno scolastico 1979-1980, sono immessi in ruolo con decorrenza a tutti gli effetti dal 10 settembre 1982.

Agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del comma precedente, la sede di servizio sarà assegnata a partire dall'anno scolastico 1984-1985 dando precedenza agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del precedente articolo 29.

L'assegnazione della sede è disposta secondo modalità analoghe a quelle previste dal medesimo articolo 29.

Gli insegnanti incaricati, di cui al presente articolo, sono mantenuti in servizio sino alla loro immissione in ruolo.

Il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma sostituire le parole: a tutti gli effetti con la parola: giuridica.

Sopprimere l'ultimo comma.

FRANCA FALCUCCI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non vi è più mantenimento in servizio poiché si è decisa l'immissione in ruolo.

CARLO CHIRICO, *Relatore*. Sono favorevole ad entrambi gli emendamenti del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo al primo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento soppressivo dell'ultimo comma presentato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 30 nel suo complesso, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 31.

(Insegnanti supplenti della scuola elementare statale).

Gli insegnanti che abbiano svolto due anni di servizio di insegnamento non di ruolo nella scuola elementare statale nel sessennio antecedente al 10 settembre 1981, nonché gli insegnanti che abbiano conseguito, nei concorsi di accesso ai ruoli della scuola elementare statale, una votazione media non inferiore al punteggio

corrispondente a sette decimi e che abbiano svolto almeno 180 giorni di servizio, anche non continuativi, nel medesimo sessennio, hanno titolo ad una riserva del 50 per cento dei posti da conferire con il primo concorso ordinario indetto dopo la entrata in vigore della presente legge, ai sensi del precedente articolo.

Gli insegnanti che abbiano svolto, negli anni scolastici 1978-1979, 1979-1980 o 1980-1981 un anno di servizio in qualità di supplente nella scuola elementare statale ed abbiano svolto un altro anno di servizio di insegnamento nella scuola elementare statale nel quinquennio antecedente alla data del 10 settembre 1980, e gli insegnanti che abbiano conseguito, nei concorsi di accesso ai ruoli della scuola elementare statale, una votazione media non inferiore al punteggio corrispondente a sette decimi e che abbiano svolto almeno 180 giorni di servizio, anche non continuativi, in qualità di supplente nella scuola elementare statale, nel sessennio antecedente alla data del 10 settembre 1981, hanno titolo ad essere gradualmente immessi in ruolo a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1984-1985 in relazione al 50 per cento dei posti disponibili ogni anno, nell'ordine in cui sono collocati in apposite graduatorie provinciali da compilare sulla base del miglior punteggio conseguito in concorsi di accesso ai ruoli, del punteggio relativo al titolo di studio e dei titoli di servizio.

La disponibilità di posti va accertata dopo l'assegnazione della sede agli insegnanti immessi in ruolo per effetto dei precedenti articoli 29 e 30.

Gli anni di servizio, richiesti dal presente articolo, sono computati sulla base di 180 giorni di servizio effettivo in ciascun anno. È comunque computato come anno di servizio quello per il quale l'interessato abbia maturato, ai sensi delle vigenti disposizioni, il diritto alla retribuzione per il periodo estivo.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma sostituire le date: 1984-1985 con le date: 1985-1986.

L'onorevole Gandolfi ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma sostituire le parole: ad una riserva del 50 per cento con le parole: ad una riserva del 60 per cento.

Al secondo comma sostituire le parole: essere gradualmente immessi in ruolo alla fine del comma con le seguenti parole: una riserva del 40 per cento dei posti nell'ambito della riserva del 60 per cento di cui al precedente primo comma.

Sopprimere il terzo comma.

Gli onorevoli Monteleone e Bianchi Baretta hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 31 con il seguente:

Gli insegnanti che abbiano svolto due anni in servizio di insegnamento non di ruolo nella scuola elementare statale nel sessennio antecedente al 10 settembre 1981, hanno titolo ad una riserva del 40 per cento dei posti da conferire con il primo concorso ordinario indetto dopo l'entrata in vigore della presente legge, ai sensi del precedente articolo 20.

Gli anni di servizio richiesti dal presente articolo sono computati sulla base di 180 giorni di servizio effettivo in ciascun anno.

È comunque computato come anno di servizio quello per il quale l'interessato abbia maturato, ai sensi delle vigenti disposizioni, il diritto alla retribuzione per il periodo estivo.

ALDO GANDOLFI. Ritiro i miei emendamenti.

SAVERIO MONTELEONE. Anch'io ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo al secondo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 31 nel suo complesso con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 31-bis.

(Particolari categorie di insegnanti elementari).

Il servizio prestato dagli insegnanti di scuola elementare, nominati in ruolo per effetto del concorso magistrale indetto ai sensi dell'ordinanza ministeriale del 20 marzo 1975, n. 68, è da considerare a tutti gli effetti come servizio prestato con incarico a tempo indeterminato, valido ai fini dell'applicazione dell'articolo 10, ultimo comma, della legge 9 agosto 1978, n. 463.

Restano ferme le nomine in ruolo e le assegnazioni di sede effettuate prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Gli onorevoli Monteleone e Bianchi Beretta hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 31-bis con il seguente:

Gli insegnanti che abbiano conseguito nei concorsi di accesso ai ruoli della scuola elementare una votazione media non inferiore al punteggio corrispondente a sette decimi e che abbiano svolto, negli anni scolastici 1978-1979, 1979-1980 e 1980-1981 un anno di servizio in qualità di supplente nella scuola elementare statale, nonché altri 180 giorni di servizio, anche non continuativi, sempre in qualità di supplente nella scuola elementare statale, nel sessennio antecedente alla data del 10 settembre 1981, sono ammessi in ruolo:

a) per il 20 per cento con decorrenza giuridica dal 10 settembre 1984;

b) per il 20 per cento con decorrenza giuridica dal 10 settembre 1985;

c) per il 20 per cento con decorrenza giuridica dal 10 settembre 1986;

d) per il 20 per cento con decorrenza giuridica dal 10 settembre 1987;

e) per il 20 per cento con decorrenza giuridica dal 10 settembre 1988.

L'assegnazione della sede è disposta dopo l'assegnazione della sede agli insegnanti immessi in ruolo ai sensi del precedente articolo 30 e con le modalità ivi previste.

L'anno di servizio è computato secondo quanto disposto dal precedente articolo 27, ultimo comma.

Il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma inserire tra le parole: n. 68 e le parole: è da considerare le seguenti parole: nomina poi revocata a seguito di pronuncia giurisdizionale,».

Dopo il primo comma, inserire il seguente:

Analogamente, il servizio prestato dagli insegnanti di scuola materna nominati in ruolo per effetto del concorso indetto ai sensi dell'ordinanza ministeriale del 12 aprile 1976, n. 97, nomina poi revocata a seguito di pronuncia giurisdizionale, è da considerare a tutti gli effetti come servizio prestato con incarico a tempo indeterminato, valido ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, primo comma, della legge 9 agosto 1978, n. 463.

FRANCA FALCUCCI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Questa precisazione è stata sollecitata anche dal tesoro, dalla Commissione bilancio e, mi pare, anche dalla Commissione affari costituzionali.

Vi è stata una contestazione nelle fasi procedurali di assegnazione della sede che avrebbero determinato uno scompenso per un certo numero di insegnanti i quali prima sono stati nominati e poi si sono visti revocare la nomina.

Per sanare questa situazione è stato elaborato questo articolo 31-bis la cui formula si precisa meglio con l'emendamento al primo comma.

Si propone poi di inserire, dopo il primo, un comma aggiuntivo concernente un numero ristretto di insegnanti di scuola materna per i quali si è verificata la stessa situazione.

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MARZO 1982

CARLO CHIRICO, *Relatore*. Sono d'accordo sugli emendamenti presentati dal Governo.

PRESIDENTE. Informo la Commissione che l'articolo aggiuntivo presentato dagli onorevoli Monteleone e Bianchi Beretta risulta precluso.

Passiamo pertanto alla votazione degli emendamenti presentati dal Governo, sui quali il relatore ha espresso parere favorevole.

Pongo in votazione il primo emendamento.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 31-bis nel suo complesso, nel testo risultante in seguito alle modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 32.

(Insegnanti della scuola secondaria e degli istituti di istruzione artistica statali iscritti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento e insegnanti abilitati con incarico a tempo indeterminato o con proroga dell'incarico nell'anno scolastico 1979-1980).

Gli insegnanti della scuola secondaria e degli istituti di istruzione artistica statali ancora iscritti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, di cui all'articolo 13, settimo comma, della legge 9 agosto 1978, n. 463, sono immessi in ruolo ferma restando la decorrenza degli effetti giuridici dall'inizio dell'anno scolastico 1977-1978.

Le graduatorie provinciali ad esaurimento di cui al precedente comma sono soppresse.

Gli insegnanti incaricati a tempo indeterminato nella scuola secondaria e negli istituti di istruzione artistica statali, di cui all'articolo 13, quindicesimo comma, della legge 9 agosto 1978, n. 463, sono immessi in ruolo dal 10 settembre 1981 agli effetti economici, con decorrenza degli effetti giuridici dall'inizio dell'anno scolastico 1980-1981.

Gli insegnanti incaricati nella scuola secondaria e negli istituti di istruzione artistica statali già forniti di abilitazione, ove prescritta, i quali abbiano un incarico a tempo indeterminato, sono immessi in ruolo con decorrenza a tutti gli effetti dal 10 settembre 1981.

Gli insegnanti incaricati nella scuola secondaria e negli istituti di istruzione artistica statali, già forniti di abilitazione, ove prescritta, i quali abbiano fruito della proroga dell'incarico annuale per effetto del decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 1979, n. 566, sono immessi in ruolo con decorrenza a tutti gli effetti dalla stessa data del 10 settembre 1981.

Agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del presente articolo, la sede di servizio sarà assegnata nell'ambito provinciale, secondo la loro collocazione nella graduatoria provinciale, in base alla quale fu loro conferito un incarico, a partire dall'anno scolastico 1983-1984, con esclusione degli insegnanti di cui al precedente primo comma, ai quali la sede può essere assegnata a partire dall'anno scolastico 1982-1983, secondo la loro collocazione nella graduatoria provinciale ad esaurimento.

L'assegnazione della sede di servizio è disposta, nell'ordine, nei confronti degli insegnanti immessi in ruolo per effetto dell'articolo 17 della legge 30 luglio 1973, n. 477, ancora privi di sede, degli insegnanti iscritti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, di cui all'articolo 13, settimo comma, della legge 9 agosto 1978, n. 463, degli insegnanti immessi in ruolo per effetto del medesimo articolo 13, commi tredicesimo e sedicesimo, degli insegnanti incaricati a tempo indeterminato, di cui al medesimo articolo 13, quindicesimo comma, degli altri insegnanti incari-

cati a tempo indeterminato di cui al precedente quarto comma e degli insegnanti incaricati immessi in ruolo per effetto del precedente quinto comma. Le modalità previste dal presente articolo per la assegnazione di sede, sulla base delle apposite graduatorie provinciali a suo tempo compilate, si applicano anche agli insegnanti immessi in ruolo per effetto dell'articolo 17 della legge 30 luglio 1973, n. 477, e dell'articolo 13, commi tredicesimo e sedicesimo, della legge 9 agosto 1978, n. 463.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi quarto e quinto si applicano anche agli insegnanti di ruolo, i quali abbiano prestato servizio di insegnamento in posizione di comando a tempo indeterminato nell'anno scolastico 1979-1980 ovvero, rispettivamente, abbiano prestato servizio di insegnamento con comando annuale in entrambi gli anni scolastici 1978-1979 e 1979-1980.

Gli insegnanti incaricati, di cui al presente articolo, che abbiano svolto l'incarico in ordine di scuola diverso da quello cui si riferisce il titolo di abilitazione posseduto, sono immessi in ruolo per l'insegnamento del quale sono stati incaricati, purché il titolo di abilitazione posseduto possa ritenersi parzialmente valido per tale insegnamento ai sensi della legge 25 luglio 1966, n. 603.

Il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

Al terzo comma sopprimere le parole: dal 10 settembre 1981 agli effetti economici.

Al quarto comma sostituire le parole: a tutti gli effetti con la parola: giuridica.

Al quinto comma sostituire le parole: a tutti gli effetti dalla stessa data del con le parole: giuridica dal.

Sostituire l'ultimo comma con il seguente:

Ai fini dell'applicazione del presente articolo sono considerati insegnanti abili-

tati anche coloro che siano provvisti di titolo di abilitazione che, ai sensi della legge 25 luglio 1966, n. 603, possa ritenersi parzialmente valido per l'insegnamento per il quale sono incaricati.

FRANCA FALCUCCI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. I primi tre emendamenti sono stati predisposti dal Governo in conformità al parere espresso dalla V Commissione bilancio; la sostituzione dell'ultimo comma si rende necessaria per richiamare quel principio generale secondo cui l'abilitazione parziale è valutata come abilitazione piena quando vi sia coincidenza in almeno una delle materie di insegnamento.

SAVERIO MONTELEONE. Ritengo più chiaro, rispetto agli emendamenti presentati dal Governo, il testo dell'ultimo comma così come è stato licenziato dalla Commissione in sede referente.

CARLO CHIRICO, *Relatore*. Sono favorevole agli emendamenti presentati dal Governo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione. Pongo in votazione il primo emendamento.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento.

(È approvato).

Pongo in votazione il terzo emendamento.

(È approvato).

Pongo in votazione il quarto emendamento.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 32 nel suo complesso, nel testo risultante dalle modifiche testé apportate.

(È approvato).

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MARZO 1982

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 33.

(Insegnanti non di ruolo abilitati della scuola secondaria e degli istituti di istruzione artistica statali, con incarico annuale nell'anno scolastico 1979-1980).

Gli insegnanti incaricati nella scuola secondaria e negli istituti di istruzione artistica statali, ivi compresi i comandati, già forniti di abilitazione, ove prescritta, i quali abbiano svolto un incarico annuale di insegnamento nell'anno scolastico 1979-1980, sono immessi in ruolo con decorrenza a tutti gli effetti dal 10 settembre 1982.

Agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del comma precedente la sede di servizio sarà assegnata a partire dall'anno scolastico 1984-1985 dando precedenza agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del precedente articolo 32.

L'assegnazione della sede è disposta secondo modalità analoghe a quelle previste dal medesimo articolo 32.

Gli insegnanti incaricati, da immettere in ruolo ai sensi del presente articolo, sono mantenuti in servizio sino alla loro immissione in ruolo limitatamente al numero delle ore di insegnamento per il quale sono stati incaricati nell'anno scolastico 1979-1980, fermo restando il diritto ad ottenere il completamento di orario con priorità rispetto agli aspiranti a supplenze annuali ai sensi del precedente articolo 15.

Gli insegnanti incaricati, di cui al presente articolo, che abbiamo svolto l'incarico in un ordine di scuola diverso da quello cui si riferisce il titolo di abilitazione posseduto, sono immessi in ruolo per l'insegnamento del quale sono stati incaricati, purché il titolo di abilitazione posseduto possa ritenersi parzialmente valido per tale insegnamento ai sensi della legge 25 luglio 1966, n. 603.

Il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma sostituire le parole: a tutti gli effetti con la parola: giuridica.

Sopprimere il penultimo comma.

Sostituire l'ultimo comma con il seguente:

Ai fini dell'applicazione del presente articolo sono considerati insegnanti abilitati anche coloro che siano provvisti di titolo di abilitazione che, ai sensi della legge 25 luglio 1966, n. 603, possa ritenersi parzialmente valido per l'insegnamento per il quale sono incaricati.

FRANCA FALCUCCI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mi limito a precisare che la soppressione del penultimo comma si rende necessaria essendo già stata decisa l'immediata immissione in ruolo degli insegnanti incaricati.

CARLO CHIRICO, *Relatore*. Sono favorevole agli emendamenti del Governo all'articolo 33.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del Governo al primo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo soppressivo del penultimo comma, favorevole il relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo sostitutivo dell'ultimo comma, favorevole il relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 33 nel suo complesso e con le modifiche testé apportare.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 34.

(Sessione riservata di esami di abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie).

Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è indetta una sessione riservata degli esami di abi-

litazione all'insegnamento negli istituti e scuole di istruzione secondaria e di istruzione artistica, con una prova scritta ed una prova orale.

La prova scritta consisterà nella trattazione di un argomento compreso per ciascuna disciplina nei programmi di insegnamento relativi al tipo di scuola in cui il candidato ha insegnato, con particolare riferimento alla impostazione metodologica necessaria al suo svolgimento in una lezione. La prova orale avrà come riferimento iniziale i contenuti della prova scritta e tenderà a svilupparne le connessioni con altri argomenti dei suddetti programmi di insegnamento, anche ai fini di una più organica valutazione dell'esperienza professionale acquisita dal candidato.

Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni del precedente Titolo I, con esclusione della scelta per sorteggio dei componenti le relative commissioni d'esame.

Alla sessione riservata degli esami di abilitazione di cui al precedente primo comma sono ammessi gli insegnanti negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica statali, non provvisti della prescritta abilitazione, in servizio con incarico nell'anno scolastico 1980-81.

Avevo presentato un emendamento al quarto comma del seguente tenore:

Aggiungere dopo le parole: « 1980-81 », le altre: « nonché gli insegnanti che abbiano prestato supplenza annuale o per almeno 180 giorni nell'anno scolastico 1980-1981 negli stessi istituti e scuole senza essere provvisti della prescritta abilitazione ».

Tale emendamento risulta precluso dalla precedente votazione dell'articolo aggiuntivo 23-bis.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma aggiungere la seguente proposizione: « Ai candidati che, in seguito a grave malattia da accertare con

visita fiscale o per gravissimi motivi di famiglia riconosciuti tali dalla commissione giudicatrice, si trovino nella assoluta impossibilità di partecipare alle prove scritte, è data facoltà di sostenere le prove stesse in un periodo fissato dall'organo che cura lo svolgimento delle procedure concorsuali prima della conclusione del concorso ».

FILIPPO FIANDROTTI. Si potrebbero ammettere alla sessione riservata anche quei maestri che, avendo conseguito la laurea, avrebbero potuto sostenere gli esami di abilitazione ma non hanno potuto farlo perché non ve ne sono stati.

FRANCA FALCUCCI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Faccio presente che si tratta di personale di ruolo e non precario per cui, ove volesse accedere all'insegnamento nelle scuole medie, potrebbe utilizzare il meccanismo del distacco, oppure partecipare ai concorsi ordinari. La questione, non è pertanto proponibile.

CARLO CHIRICO, *Relatore*. Concordo con il rappresentante del Governo e mi dichiaro favorevole al suo emendamento.

PRESIDENTE. L'emendamento presentato dal Governo, si richiama a norme utilizzate anche in altri settori e non introduce modifiche che alterino sostanzialmente l'impianto del testo sul quale si è già pronunciata positivamente la I Commissione affari costituzionali, applicando un principio generale: ritengo, pertanto, che esso non necessiti del parere di tale Commissione.

Pongo, quindi, in votazione l'emendamento del Governo al terzo comma, favorevole il relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 34 nel suo complesso e con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 35.

(Insegnanti incaricati non abilitati della scuola secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte statali con proroga dell'incarico nell'anno scolastico 1979-80).

Gli insegnanti incaricati nella scuola secondaria, nei licei artistici e negli istituti d'arte statali, i quali abbiano fruito della proroga dell'incarico annuale per effetto del decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 1979, n. 566, ed' abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento ai sensi del precedente articolo 34, sono immessi in ruolo con decorrenza a tutti gli effetti dal 10 settembre 1982.

Agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del precedente primo comma la sede di servizio sarà assegnata a partire dall'anno scolastico 1984-1985, dando precedenza, nell'ordine, agli insegnanti immessi in ruolo, rispettivamente, per effetto del precedente articolo 32 e del precedente articolo 33.

L'assegnazione della sede è disposta secondo modalità analoghe a quelle previste dal precedente articolo 32. A tal fine la graduatoria provinciale per il conferimento degli incarichi sarà integrata con la valutazione del titolo di abilitazione.

Gli insegnanti incaricati, di cui al presente articolo, sono mantenuti in servizio sino al termine dell'anno scolastico in cui viene ultimata la sessione riservata di esami di abilitazione di cui al precedente articolo 34.

Coloro che conseguono l'abilitazione sono ulteriormente mantenuti in servizio sino all'immissione in ruolo prevista dal presente articolo.

Il mantenimento in servizio è limitato al numero delle ore di insegnamento per il quale gli insegnanti, di cui al presente articolo, sono stati incaricati nell'anno scolastico 1981-1982 fermo restando il diritto ad ottenere il completamento di orario con priorità rispetto agli aspiranti a supplenze annuali ai sensi del precedente articolo 15.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire le parole: « a tutti gli effetti dal 10 settembre 1982 » con le parole: « giuridica dal 10 settembre 1983 ».

CARLO CHIRICO, *Relatore*. Sono favorevole a questo emendamento.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 35 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 36.

(Insegnanti incaricati non abilitati della scuola secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte statali, con incarico annuale nell'anno scolastico 1979-80).

Gli insegnanti incaricati nella scuola secondaria, nei licei artistici e negli istituti d'arte statali, i quali abbiano svolto un incarico annuale di insegnamento nello anno scolastico 1979-1980 ed abbiano conseguito la abilitazione all'insegnamento ai sensi del precedente articolo 34, sono immessi in ruolo con decorrenza a tutti gli effetti dal 10 settembre 1984.

L'assegnazione della sede è disposta a partire dall'anno scolastico 1985-86, secondo modalità analoghe a quelle previste dal precedente articolo 35, terzo comma.

Gli insegnanti incaricati, di cui al presente articolo, sono mantenuti in servizio sino al termine dell'anno scolastico in cui viene ultimata la sessione riservata di esami di abilitazione di cui al precedente articolo 34.

Coloro che conseguono l'abilitazione sono ulteriormente mantenuti in servizio sino all'immissione in ruolo prevista dal presente articolo.

Il mantenimento in servizio è limitato al numero delle ore di insegnamento per

il quale gli insegnanti, di cui al presente articolo, sono stati incaricati nell'anno scolastico 1981-82 fermo restando il diritto ad ottenere il completamento di orario con priorità rispetto agli aspiranti a supplenze annuali ai sensi del precedente articolo 15.

Il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

primo comma sostituire le parole: ti gli effetti, con la parola: giuridica.

secondo comma sostituire il punto finale con una virgola, ed aggiungere le seguenti parole: dando precedenza, nell'ordine, agli insegnanti immessi in ruolo, rispettivamente, per effetto dei precedenti articoli 32, 33 e 35.

CARLO CHIRICO, *Relatore*. Sono favorevole a questi emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento presentato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento presentato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 36, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 37.

(Insegnanti supplenti della scuola secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte statali).

Gli insegnanti che abbiano svolto due anni di servizio di insegnamento non di ruolo nelle scuole secondarie, nei licei artistici e negli istituti d'arte statale nel sessennio antecedente al 10 settembre 1981, nonché gli insegnanti che abbiano conseguito, nei concorsi di accesso ai ruoli delle scuole ed istituti predetti, una votazione media non inferiore al punteggio cor-

rispondente a sette decimi e che abbiano svolto almeno 180 giorni di servizio anche non continuativi, nel medesimo sessennio hanno titolo ad una riserva del 50 per cento dei posti da conferire con il primo concorso ordinario indetto dopo l'entrata in vigore della presente legge, ai sensi del precedente articolo 20.

Hanno titolo alla riserva di cui al precedente comma anche gli insegnanti incaricati di cui al precedente articolo 34 che abbiano compiuto almeno due anni di servizio nel sessennio precedente al 10 settembre 1981.

Gli insegnanti, già forniti di abilitazione, che abbiano svolto, negli anni scolastici 1978-1979, 1979-1980 e 1980-1981, un anno di servizio in qualità di supplente nelle scuole secondarie, nei licei artistici e negli istituti d'arte statali ed abbiano svolto un altro anno di servizio di insegnamento nelle predette scuole ed istituti nel quinquennio antecedente la data del 10 settembre 1980, e gli insegnanti che abbiano conseguito, nei concorsi di accesso ai ruoli delle predette scuole ed istituti, una votazione media non inferiore al punteggio corrispondente a sette decimi e che abbiano svolto almeno 180 giorni di servizio, anche non continuativi, in qualità di supplente nelle scuole ed istituti medesimi, nel sessennio antecedente alla data del 10 settembre 1981, hanno titolo ad essere gradualmente immessi in ruolo secondo le modalità di cui al precedente articolo 36, nell'ordine in cui sono collocati in apposite graduatorie da compilare sulla base del miglior punteggio conseguito in concorsi di accesso ai ruoli, del punteggio relativo al titolo di abilitazione e dei titoli di servizio.

Gli insegnanti di cui al precedente comma sono immessi in ruolo dopo gli insegnanti di cui al precedente articolo 36.

Gli anni di servizio, richiesti dal presente articolo, sono computati sulla base di 180 giorni di servizio effettivo in ciascun anno. È comunque computato come anno di servizio quello per il quale l'interessato abbia maturato, ai sensi delle vigenti disposizioni, il diritto alla retribuzione per il periodo estivo.

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MARZO 1982

L'onorevole Aldo Gandolfi ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sostituire le parole: ad una riserva del 50 per cento, con le parole: ad una riserva del 60 per cento.

Al terzo comma sostituire le parole, da: essere gradualmente immessi in ruolo, fino alla fine del comma, con le parole: una riserva del 40 per cento dei posti nell'ambito della riserva del 60 per cento di cui al precedente primo comma.

Sopprimere il quarto comma.

Gli onorevoli Romana Bianchi Beretta e Saverio Monteleone hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

Gli insegnanti, che abbiano svolto due anni di servizio di insegnamento non di ruolo nelle scuole secondarie, nei licei artistici e negli istituti d'arte statali nel sessennio antecedente al 10 settembre 1981, hanno titolo ad una riserva del 40 per cento dei posti da conferire con il primo concorso ordinario indetto dopo l'entrata in vigore della presente legge, ai sensi del precedente articolo 20.

Gli anni di servizio, richiesti dal presente articolo, sono computati sulla base di 180 giorni di servizio effettivo in ciascun anno.

È comunque computato come anno di servizio quello per il quale l'interessato abbia maturato, ai sensi delle vigenti disposizioni, il diritto alla retribuzione per il periodo estivo.

Il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

Sopprimere il secondo comma.

Al terzo comma, sostituire le parole: secondo le modalità di cui al precedente articolo 36, con le parole: in ambito provinciale, nei limiti del 50 per cento dei posti disponibili, a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1985-1986.

ALDO GANDOLFI. Ritiro i miei emendamenti, signor presidente.

SAVERIO MONTELEONE. Anche noi ritiriamo il nostro.

CARLO CHIRICO, *Relatore*. Sono favorevole ai due emendamenti del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento presentato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento presentato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 37, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Gli onorevoli Bianchi Beretta e Monteleone hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 37-bis.

(Insegnanti inclusi in graduatorie di concorso o abilitati della scuola secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte statali).

Gli insegnanti, che abbiano conseguito nei concorsi di accesso ai ruoli delle scuole secondarie, dei licei artistici e degli istituti d'arte statali una votazione media non inferiore al punteggio corrispondente ai sette decimi, o che siano in possesso della prescritta abilitazione e che abbiano svolto negli anni scolastici 1978-1979, 1979-1980 o 1980-1981 un anno di servizio in qualità di supplente nelle predette scuole od istituti, nonché almeno altri 180 giorni di servizio, anche non continuativi, sempre in qualità di supplenti nelle medesime scuole od istituti, nel sessennio antecedente alla data del 10 settembre 1981, sono immessi in ruolo, per l'insegnamento per il quale hanno supe-

rato le prove di concorso o conseguito la relativa abilitazione:

a) per il 20 per cento con decorrenza giuridica dal 10 settembre 1984;

b) per il 20 per cento con decorrenza giuridica dal 10 settembre 1985;

c) per il 20 per cento con decorrenza giuridica dal 10 settembre 1986;

d) per il 20 per cento con decorrenza giuridica dal 10 settembre 1987;

e) per il 20 per cento con decorrenza giuridica dal 10 settembre 1988.

L'assegnazione della sede è disposta dopo l'assegnazione della sede agli insegnanti immessi in ruolo ai sensi del precedente articolo 36 e con le modalità ivi previste.

L'anno di servizio è computato secondo quanto disposto dal precedente articolo 27, ultimo comma.

SAVERIO MONTELEONE. Ritiriamo questo articolo aggiuntivo, signor presidente.

PRESIDENTE. Ai due articoli successivi non sono stati presentati emendamenti. Li porrò, pertanto, direttamente in votazione, dopo averne dato lettura.

ART. 38.

(Insegnanti di libere attività complementari, insegnanti nei corsi sperimentali di scuola media per lavoratori, insegnanti di discipline musicali nei corsi sperimentali ad indirizzo musicale e insegnanti nei corsi integrativi degli istituti magistrali e dei licei artistici).

Agli insegnanti di libere attività complementari, agli insegnanti nei corsi sperimentali di scuola media per lavoratori, agli insegnanti di discipline musicali nei corsi sperimentali di scuola media ad indirizzo musicale, di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 agosto 1979, e agli insegnanti dei corsi integrativi per i diplomati degli istituti magi-

strali e dei licei artistici, di cui alla legge 11 dicembre 1969, n. 910, in servizio non di ruolo, si applicano le disposizioni contenute rispettivamente nei precedenti articoli 32, 33, 34, 35 e 36, a seconda dei requisiti di cui sono in possesso e con le medesime modalità da essi previste.

(È approvato).

ART. 38-bis.

Gli insegnanti elementari di ruolo, che abbiano ottenuto, nell'anno scolastico 1979-1980, il passaggio nei ruoli della scuola media ai sensi dell'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e successive modificazioni, passaggio poi revocato per accertata mancanza di posti nei limiti della riserva di cui al medesimo articolo 77, sono immessi nei predetti ruoli della scuola media, con la decorrenza prevista dal precedente articolo 32, comma quarto, nel posto che è stato ad essi attribuito o che hanno occupato per successivi trasferimenti.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 39.

(Esperti negli istituti tecnici e professionali).

Agli esperti negli istituti tecnici, professionali e sperimentali per insegnamenti che sono stati ricondotti in classi di concorso ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 febbraio 1979 o di precedenti disposizioni, si applicano, qualora abbiano fruito della proroga della nomina per effetto del decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 1979, n. 566, e siano forniti della prescritta abilitazione, le disposizioni di cui al precedente articolo 32, quinto comma.

Gli esperti negli istituti tecnici e professionali per insegnamenti non ricondotti in classi di concorso, ivi compresi gli in-

segnanti di attività pratiche, formative, attitudinali, i quali siano tuttavia in possesso di abilitazione valida per altri insegnamenti, e gli esperti per insegnamenti ricondotti in classi di concorso ai sensi del decreto ministeriale 22 febbraio 1979 o di precedenti disposizioni, i quali siano in possesso di qualsiasi abilitazione valida per l'insegnamento, sono immessi in ruolo, per la classe di concorso per la quale sono in possesso di abilitazione, secondo quanto previsto dai precedenti articoli 32, quinto comma, e 33, a seconda che, rispettivamente, abbiano fruito della proroga di cui al citato decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434, ovvero, abbiano avuto una nomina nell'anno scolastico 1979-1980.

Gli esperti, di cui ai commi precedenti, ivi compresi gli insegnanti di attività pratiche, formative, attitudinali che, pur essendo sforniti di qualsiasi abilitazione, siano in possesso di titolo di studio valido ai fini del conseguimento dell'abilitazione per uno degli insegnamenti previsti dal vigente ordinamento scolastico, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 34, 35 e 36.

Gli esperti per insegnamenti di cui al precedente primo comma, che non siano in possesso neanche di titolo di studio valido per il conseguimento di un'abilitazione, sono immessi, anche in soprannumero, nei ruoli dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dell'amministrazione scolastica periferica, ovvero, nei ruoli del personale non docente della scuola, nella carriera esecutiva od ausiliaria a seconda del titolo di studio posseduto.

Il precedente terzo comma si applica anche agli esperti che siano in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero, dichiarato equipollente dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, ai fini dell'ammissione alla sessione riservata di cui al precedente articolo 34.

L'immissione in ruolo di cui al quarto comma decorre a tutti gli effetti dal 10 settembre 1981.

Gli insegnanti di attività pratiche, formative, attitudinali, continuano ad essere utilizzati per compiti per i quali sono stati assunti finché permangono tali attività.

Il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

Al secondo comma, sostituire le parole: tecnici e professionali, con le parole: tecnici, professionali e sperimentali.

Al terzo comma, sostituire la parola: Gli, con la parola: Agli.

Al penultimo comma, sostituire la parola: 1981, con la parola: 1982.

Sostituire l'ultimo comma con il seguente:

Gli insegnanti immessi in ruolo ai sensi del presente articolo possono continuare, a domanda, ad essere utilizzati nelle attività che svolgevano in qualità di esperti.

L'onorevole Aldo Gandolfi ha presentato i seguenti emendamenti:

Sopprimere il secondo comma.

Sostituire il terzo comma con il seguente:

Agli esperti per insegnamenti che sono stati condotti a classi di concorso ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 febbraio 1979 o di precedenti disposizioni, che siano sprovvisti di abilitazione ma risultino in possesso di titolo di studio, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 34, 35 e 36.

Sopprimere il quarto comma.

Sopprimere il sesto comma.

ALDO GANDOLFI. Vorrei richiamare l'attenzione della Commissione sulla pericolosità di talune norme contenute nell'articolo 39. Esso concerne una categoria

di persone che, sotto il profilo giuridico, non possono classificarsi come « precari ». Tra le strutture scolastiche e gli esperti (mi riferisco agli istituti professionali e tecnici) si instaura un rapporto di lavoro a se stante, specifico e ben chiaro, che nessuno può sostenere che, in qualche modo, configuri un diritto, per gli interessati, ad essere inseriti nei ruoli della scuola statale. Si tratta, infatti, della prestazione di attività professionali in base a contratti soggetti ad una normativa particolare.

È nata dall'esigenza di garantire alla scuola, per particolarissimi tipi di insegnamento, delle capacità professionali specifiche e non dall'esigenza di acquisire personale che stia a tempo pieno nella scuola.

Devo rammentare che quando noi discutemmo in questa Commissione della riforma della scuola media superiore prevedemmo in pratica che anche nel contesto della scuola secondaria superiore riformata questa figura fosse mantenuta. È infatti un'esigenza vitale per la scuola quella di acquisire competenza professionale particolare per specifici insegnamenti, senza con questo configurare un rapporto di lavoro che abbia carattere continuativo.

Da questo punto di vista, quindi, ognuno può sostenere che gli esperti siano dei precari e che lo Stato in qualche modo debba introdurre delle sanatorie rispetto a queste figure professionali.

Se teniamo presenti questi presupposti, ai quali dobbiamo mantenerci coerenti, il problema è sicuramente considerato in questo articolo 39, perché si tratta di posti di esperto che sono stati ricondotti a classi di concorso per le quali l'ordinamento giuridico della scuola prevede che vi debbano essere posti di ruolo.

Si può pensare che per coprire questi insegnamenti sia logico trasformare i contratti tra le istituzioni scolastiche e questi particolari tipi di insegnanti in rapporti di ruolo stabilizzati e, quindi, si può sostenere — e siamo disposti a sostenerlo — che sia utile per i posti ricondotti a classi di concorso prevedere l'im-

missione in ruolo perché altrimenti questi esperti non potrebbero continuare a mantenere il loro rapporto con la scuola e a dare quel contributo di impegno professionale che fino ad oggi hanno dato.

Per quanto riguarda i commi successivi al primo, entriamo in un terreno completamente diverso, perché a partire dal secondo comma introduciamo una impostazione completamente diversa quando parliamo di esperti che insegnano negli istituti tecnici e negli istituti professionali. In base a tale impostazione non sono previste classi di concorso così che questi insegnanti hanno un rapporto di lavoro particolare, che non è quello del precario.

Inoltre, introduciamo dei meccanismi analoghi a quelli riconosciuti in precedenza a tutela dei precari agli articoli 32 e 33, commettendo così un primo grosso errore sia dal punto di vista concettuale, sia dal punto di vista giuridico.

Nel comma successivo, in sostanza, si tratta degli esperti i quali prestano la loro opera negli istituti tecnici ed in quelli professionali e che hanno preso l'abilitazione per classi di concorso che non corrispondono all'attività per la quale svolgono la loro attività professionale nella scuola. In sostanza, si riconosce la possibilità di immissione in ruolo secondo le disposizioni degli articoli 34, 35 e 36, introducendo un principio che stravolge l'impostazione del disegno di legge.

Possiamo fare dei rilievi circa l'impostazione complessiva del disegno di legge; ma il principio fondamentale che è stato seguito in tutta la normativa degli articoli votati fino ad ora è che uno ha diritto di entrare in ruolo se è incaricato e se è abilitato, ma se ha l'abilitazione per la classe di concorso per la quale ha ricevuto l'incarico.

Ora, non capisco in primo luogo perché andiamo a riconoscere agli esperti una configurazione di precari che il rapporto di lavoro che si è instaurato con lo Stato non può consentire, in sostanza, sotto nessun profilo. In secondo luogo, non capisco perché con il terzo comma si voglia introdurre, in particolare per gli

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MARZO 1982

esperti, un *vulnus* così forte che ci può essere rimproverato dai supplenti, così che dovremmo introdurre il concetto secondo il quale i supplenti abilitati, anche se non hanno l'abilitazione per la classe di concorso per cui hanno ricevuto la supplenza, hanno diritto allo stesso tipo di insegnamento.

Pertanto devo sottolineare l'esigenza che per l'articolo 39 si mantenga il dispositivo del primo comma, ma si abolisca senz'altro il secondo comma, che il terzo comma sia sostituito con un riferimento esclusivamente agli esperti per insegnamenti che siano stati condotti a classi di concorso e che siano sprovvisti di abilitazione ma risultino in possesso di un titolo di studio riconoscibile per l'insegnamento che svolgono, e che il quarto comma sia soppresso.

Desidero richiamare l'attenzione dei colleghi su questo dispositivo complessivo dell'articolo 39 e sull'importanza che la Commissione rifletta un poco su questi aspetti e non introduca una normativa sugli esperti che rischi di creare precedenti pericolosi proprio nel momento in cui nell'ambito della riforma della scuola media superiore si è sancito il principio che la figura dell'esperto viene mantenuta.

CARLO CHIRICO, *Relatore*. L'onorevole Gandolfi è d'accordo sul primo comma dell'articolo 39, ma propone la soppressione del secondo comma. Non so con quanta fondatezza si possa continuare a parlare dell'esistenza di un rapporto organico di precariato e si possano espellere dall'insegnamento persone che hanno goduto di proroga.

ALDO GANDOLFI. Io interpreto questo secondo comma nel senso che esperti i quali continuino ad avere un rapporto come esperti, che tuttora sussiste ed è previsto, se hanno ottenuto abilitazioni per classi di concorso che non siano riconducibili all'insegnamento che svolgono come esperti entrino in ruolo o abbiano comunque dei « percorsi privilegiati » per

le classi di concorso per le quali hanno conseguito l'abilitazione e non per il settore in cui insegnano.

Questa mi sembra la sostanza del secondo comma.

FRANCA FALCUCCI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non essendo stati ricondotti in classi di concorso, non si può fare riferimento...

ALDO GANDOLFI. Mica abbiamo abolito la figura dell'esperto dal nostro ordinamento giuridico.

CARLO CHIRICO, *Relatore*. Ma essi si trovano già in un regime di proroga del servizio.

ALDO GANDOLFI. Sì, ma come esperti.

FRANCA FALCUCCI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Nel momento in cui è stata concessa la proroga è stato mutato il tipo di rapporto in senso formale ed in senso sostanziale. Non è più un esperto uno la cui attività viene prorogata e riprorogata.

ALDO GANDOLFI. Questa è una sottile disquisizione giuridica: sicuramente il rapporto è stato prorogato.

FRANCA FALCUCCI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. È stato prorogato dallo Stato.

ALDO GANDOLFI. Adesso debbono essere nuovamente nominati dagli istituti: nessuno lo impedisce.

CARLO CHIRICO, *Relatore*. Sono del parere che le aspettative determinatesi in virtù della proroga di cui al decreto n. 434 del 1979 debbano essere soddisfatte.

FRANCA FALCUCCI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Comprendo le considerazioni dell'onorevole Gandolfi, ma debbo far rilevare alla Commissione che questo articolo 39, nel suo com-

plesso, tende a chiudere una situazione che nel tempo si è caricata di ambiguità, in quanto una parte degli esperti è stata ricondotta in classi di concorso, mentre per un'altra parte — credo anche per vicende interne al Consiglio nazionale — questo non è avvenuto. Ciò non di meno, si tratta di personale che ha prestato anche un anno di attività continuativa per il quale, pertanto, la definizione « esperti » non corrisponde alla realtà, al tipo di prestazione fornita, essendosi il rapporto in questione trasformato, nei fatti, in un rapporto di carattere continuativo. Ora, l'articolo 39 tende a chiudere tale situazione perché se le discipline di riferimento prevedono quelle prestazioni in modo continuativo, il personale in questione va considerato come personale docente. Purtroppo, è vero che esiste uno stato di non conformità al principio generale in base al quale l'immissione in ruolo avviene in rapporto alla realtà nella quale si presta servizio ma, formalmente, in questo momento questo principio non può essere attuato perché per certe attività non è stata prevista la relativa classe di concorso. Siamo pertanto costretti a disattendere il principio generale che più volte io stessa ho richiamato. Tuttavia, rispetto a questa dissonanza prevale l'esigenza di porre fine a tale situazione, normalizzandola, e di lasciare che il rapporto con eventuali esperti si configuri nei termini previsti per la scuola secondaria superiore: cioè, per periodi di tempo e prestazioni che non siano riconducibili al normale *curriculum* perché, in tal caso, si tratterebbe di attività didattica a carattere continuativo.

Quindi, pur comprendendo le considerazioni dell'onorevole Gandolfi, lo prego di voler rivedere la sua posizione alla luce dei chiarimenti testé forniti: come ripeto, il Governo intende liquidare lo stato di fatto esistente e non precludere agli istituti tecnici e professionali la possibilità di avvalersi di esperti i quali, però, nel concreto non debbono configurarsi come personale preposto ad attività di tipo continuativo. Invito quindi nuo-

vamente l'onorevole Gandolfi a non insistere sui suoi emendamenti: in ogni caso, faccio presente che io debbo attenermi al testo concordato.

ROMANA BIANCHI BERETTA. Prendo la parola per una brevissima dichiarazione di voto sugli emendamenti Gandolfi. Noi condividiamo la proposta del collega di sopprimere il secondo comma dell'articolo 39, il quale prevede la partecipazione degli esperti alla classe di concorso per la quale sono in possesso di abilitazione, perché siamo convinti che, proprio per le ragioni esposte e che altre volte abbiamo ripreso, questi esperti possono essere mantenuti in servizio (mi riferisco al personale di cui si parla nel primo comma) senza trasformarli in personale fuori ruolo. A noi non sembra corretto, oggi, trasformare questa figura di docenti in una figura diversa, anche perché l'approvazione del provvedimento di riforma della scuola secondaria comporterà in merito ulteriori problemi.

ALDO GANDOLFI. Comprendo le preoccupazioni espresse poc'anzi dal rappresentante del Governo e mi rendo conto del fatto che, indubbiamente, per l'amministrazione della pubblica istruzione questa categoria possa costituire un problema. Però ho l'impressione che dietro l'impostazione seguita in rapporto all'articolo 39, vi siano delle richieste di parte sindacale che non sono state adeguatamente valutate al momento della definizione di questo testo. Non solo, ma mi sembra che la norma in esame contenga anche un elemento contraddittorio che emerge in particolare dal quarto comma, il quale prevede che gli esperti privi di titoli di studio e che pertanto non potrebbero accedere ai ruoli, siano inquadrati in ruolo nell'amministrazione scolastica periferica o nei ruoli dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione. Quindi, la spinta che sta alla base di una formulazione di questo genere non è quella di garantire la continuità dell'insegnamento bensì quella di dare la possibilità di entrare in ruolo ad una cate-

goria di personale rispetto alla quale lo Stato non aveva assunto nessuna obbligazione, nemmeno attraverso i meccanismi di rinnovo degli incarichi a livello nazionale, indicando invece con chiarezza — perché questa era la figura giuridica cui si faceva riferimento — che si trattava di un tipo di rapporto di lavoro, di prestazione di attività professionale del tutto anomalo rispetto all'ordinamento giuridico. Come ripeto, mi sembra che dietro questa impostazione ci sia sostanzialmente una pressione sindacale volta ad ottenere la stabilizzazione di questo personale nei ruoli dello Stato e non vi sia quindi una preoccupazione, da parte dell'Amministrazione, di garantire l'insegnamento: tanto ciò è vero che in base al quarto comma — l'ho già ricordato — coloro che non siano in possesso dei titoli di studio validi per continuare ad insegnare le discipline che hanno sempre insegnato sono immessi, anche in soprannumero, nei ruoli dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dell'amministrazione scolastica periferica, ovvero nei ruoli del personale non docente della scuola, nella carriera esecutiva od ausiliaria a seconda del titolo di studio posseduto. Mi sembra quindi che questo fatto sia importante e che debba, se non altro, essere sottolineato in Commissione affinché resti agli atti per eventuali richieste future.

LINO INNOCENTI. Vorrei sapere se le tesi sostenute dal rappresentante del Governo siano sostenute a titolo personale o a nome dell'esecutivo perché, in quest'ultimo caso, credo che debbano essere chiarite le posizioni esistenti all'interno della maggioranza: infatti, un emendamento all'articolo 23, presentato dal Governo, è stato bocciato dai componenti della maggioranza, mentre ora assistiamo al fenomeno di un membro della Commissione, appartenente ad un partito di Governo, che insiste su emendamenti non accettati dal sottosegretario.

FRANCA FALCUCCI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Preferirei parlare di altro, se parlassi a titolo personale...

ALDO GANDOLFI. Desidero far presente al collega Innocenti che mi sembra che drammatizzi troppo su una questione che non lo merita. La materia di cui ci stiamo occupando non è stata affrontata in sede referente, per cui ho voluto sollevare il problema a fini di chiarezza, dandosi anche che il mio emendamento non comporta spese ulteriori, anzi, al contrario, produce un contenimento della spesa medesima. Per questa ragione ritengo che esso potrebbe essere accolto con serenità dal Governo.

Da ultimo, desidero ricordare al collega Innocenti che, per quel che riguarda argomenti incidenti in modo strutturale sulla legge, il gruppo repubblicano non ha insistito sulle proprie proposte di modifica. Insisto, invece, sull'emendamento di cui si discute in quanto non sostanziale, ma solo migliorativo del testo.

LINO INNOCENTI. Governare significa occuparsi della buona amministrazione. Ritengo, quindi, che questo sia stato lo scopo che il Governo ha inteso perseguire presentando quel testo.

ALDO GANDOLFI. Il Governo deve farsi carico di alcuni accordi. Faccio presente che, al Senato, il gruppo repubblicano si è astenuto dalla votazione di questo provvedimento; il mio intento, oggi, è quello di arrivare ad una votazione favorevole unanime.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Gandolfi soppressivo del secondo comma, contrari il relatore ed il Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo al secondo comma, favorevole il relatore.

(È approvato).

ALDO GANDOLFI. Ritiro il mio emendamento al terzo comma e gli altri due, interamente soppressivi, al quarto ed al sesto.

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MARZO 1982

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del Governo al terzo comma, favorevole il relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo al penultimo comma, favorevole il relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo sostitutivo dell'ultimo comma, favorevole il relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 39 nel suo complesso e con le modifiche teste apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 40.

(Insegnanti incaricati sprovvisti di abilitazione specifica o del titolo di studio prescritto ed insegnanti di strumento musicale negli istituti magistrali).

Agli insegnanti incaricati nella scuola secondaria, nei licei artistici e negli istituti d'arte statali, ivi compresi quelli delle libere attività complementari, i quali non siano in possesso dell'abilitazione o del titolo di studio prescritto per l'insegnamento che svolgono, si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 39, commi secondo, terzo, quarto e quinto.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche agli insegnanti di libere attività complementari contemplati dall'articolo 32 dell'ordinanza ministeriale 30 aprile 1980.

Le disposizioni di cui al precedente articolo 39, commi secondo e terzo, si applicano anche agli insegnanti di strumento musicale negli istituti magistrali.

L'onorevole Gandolfi ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo.

ALDO GANDOLFI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 40 nel testo risultante dall'esame in sede referente.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 41.

(Docenti di educazione fisica e di educazione musicale senza titolo).

I docenti di educazione fisica e di attività ginnico-sportive, sprovvisti del titolo di studio specifico, nominati dai presidi su designazione dei provveditori agli studi, in servizio nell'anno scolastico 1980-81, hanno titolo ad essere mantenuti in servizio fino al conseguimento del titolo di studio e dell'abilitazione all'insegnamento, e comunque non oltre il termine di un sessennio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il mantenimento in servizio nei limiti di cui al precedente comma è disposto altresì nei riguardi degli insegnanti di educazione musicale e di attività musicali sprovvisti di titolo di studio specifico, in servizio nell'anno scolastico 1980-81 quali supplenti.

Il Ministro della pubblica istruzione stabilirà, con proprio decreto, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, le modalità per il conseguimento del titolo di studio richiesto, rispettivamente, presso gli ISEF ed i conservatori di musica.

L'onorevole Gandolfi ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

ART. 41.

(Docenti di educazione fisica senza titolo).

Il docente di educazione fisica e di attività ginnico-sportive, sprovvisti del titolo di studio specifico, nominati dai presidi su designazione dei provveditori agli studi, in servizio nell'anno scolastico 1980-81 e che abbiano almeno tre anni complessivi di servizio, hanno titolo ad essere riassunti nell'anno scolastico 1982-83, an-

che in soprannumero, nei limiti delle ore di insegnamento svolte nel predetto anno 1980-81 e nella stessa provincia, salvo il diritto al completamento d'orario. Essi sono mantenuti in servizio fino al conseguimento del titolo di studio e, qualora lo conseguano, sino al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento.

Il titolo di studio deve essere conseguito in appositi corsi speciali organizzati dagli ISEF secondo modalità da stabilirsi con decreto del ministro della pubblica istruzione, sentito il consiglio nazionale della pubblica istruzione.

L'abilitazione all'insegnamento deve essere conseguita nel primo concorso ordinario che sarà indetto dopo la conclusione dei corsi speciali di cui al precedente comma.

I docenti, di cui al presente articolo, che abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento ai sensi del precedente comma, sono ulteriormente mantenuti in servizio fino all'immissione in ruolo, da disporre nell'ordine in cui sono collocati in apposite graduatorie provinciali, da compilare, sulla base del titolo di abilitazione e dei titoli di servizio, in relazione al 50 per cento dei posti disponibili ogni anno.

I docenti, di cui al precedente comma, sono immessi in ruolo dopo i docenti di cui al precedente articolo 36.

Gli anni di servizio, richiesti dal presente articolo, sono computati sulla base di 180 giorni di servizio effettivo in ciascun anno.

È comunque computato come anno di servizio quello per il quale l'interessato abbia maturato, ai sensi delle vigenti disposizioni, il diritto alla retribuzione per il periodo estivo.

L'onorevole Gandolfi ha inoltre presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 41-bis.

(Norme particolari per docenti di educazione musicale).

I docenti di educazione musicale, in servizio nell'anno scolastico 1980-81, i quali abbiano superato il quinto anno di una

scuola di conservatorio di musica e siano in possesso dell'attestato finale dei corsi musicali straordinari di cui al precedente articolo 1, ultimo comma, sono ammessi a partecipare alla sessione riservata di esami di abilitazione all'insegnamento, prevista dal precedente articolo 34.

Essi hanno titolo ad essere riassunti nell'anno scolastico 1982-83, anche in soprannumero, nei limiti delle ore di insegnamento svolte nell'anno scolastico 1980-1981 e nella stessa provincia, salvo il diritto al completamento di orario. Essi sono mantenuti in servizio fino al termine dell'anno scolastico in cui viene ultimata la sessione riservata di esami di abilitazione.

Analogamente ed alle stesse condizioni hanno titolo ad essere riassunti i docenti di educazione musicale, in servizio nell'anno scolastico 1980-81, sprovvisti di diploma. Essi sono mantenuti in servizio fino al conseguimento del diploma e, qualora lo conseguano, sino al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento.

Il diploma deve essere conseguito in appositi corsi speciali organizzati dai conservatori di musica, secondo modalità da stabilirsi con decreto del ministro della pubblica istruzione, sentito il consiglio nazionale della pubblica istruzione, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge.

Detti corsi - la cui frequenza è obbligatoria - riguarderanno la didattica della musica e, per coloro che non abbiano compiuto studi pianistici, anche lo studio del pianoforte secondo i programmi vigenti per il corso di pianoforte complementare per allievi di strumenti ad arco.

I docenti, di cui al precedente terzo comma, debbono conseguire l'abilitazione all'insegnamento nel primo concorso ordinario che sarà indetto dopo la conclusione dei corsi speciali di cui al comma precedente.

I docenti di educazione musicale, di cui, rispettivamente, al precedente primo comma ed al precedente terzo comma, i quali abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento, sono ulteriormente mante-

nuti in servizio sino alla immissione in ruolo, da disporre, nell'ordine in cui sono collocati in apposite distinte graduatorie provinciali, da compilare sulla base del titolo di abilitazione e dei titoli di servizio, in relazione al 50 per cento dei posti disponibili ogni anno. I docenti medesimi sono immessi in ruolo dopo i docenti di cui al precedente articolo 37, dando precedenza a quelli di cui al precedente primo comma.

Il servizio prestato nell'anno scolastico 1980-81 non deve essere inferiore a 180 giorni o deve, comunque, aver dato diritto alla retribuzione per il periodo estivo.

FRANCA FALCUCCI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Se non ricordo male l'argomento di cui agli articoli 41 e 41-bis - articolo aggiuntivo già presentato dal collega Gandolfi - è già stato ampiamente discusso, per cui il Governo si rimette alla Commissione.

Nel caso in cui si volesse mantenere il testo originario, sarebbe opportuno correggerlo nel senso di specificare, a proposito della locuzione « sono mantenuti in servizio » che, dal momento che questo personale è stato successivamente estromesso dal servizio, si deve prevedere un richiamo nel servizio medesimo.

Il problema è di disciplinare in modo diverso i tempi, per consentire di regolarizzare la propria posizione a questo personale, che è stato utilizzato negli anni scorsi, quando la scuola aveva bisogno di insegnanti, anche se non in possesso di tutti i titoli giuridici.

Il Governo, in sede di comitato ristretto, aveva accolto l'orientamento maggioritario che lì era emerso: cioè che per gli insegnanti di educazione fisica si richiedesse un certo numero di anni di servizio prestato, per non assicurare l'immissione in ruolo ed il mantenimento del posto a chi avesse, ad esempio, insegnato solo un anno, e che per gli insegnanti di educazione musicale si stabilisse un livello minimo di professionalità. Per quest'ultima categoria decidemmo di non bloccare tutti i posti esistenti, garantendo una successiva immissione in ruolo

solo agli insegnanti aventi una preparazione sufficiente, individuata nell'espletamento di un corso di sette anni di conservatorio. Ciò anche per dar modo ai giovani che escono da questi istituti musicali di inserirsi in un settore dell'insegnamento che è molto delicato.

Mi rifaccio, quindi, alle dichiarazioni del relatore, e sottolineo ancora che il problema in oggetto va affrontato con attenzione, per non dar luogo ad un calo di professionalità e qualità, nei prossimi anni, per quanto riguarda questi insegnanti.

GIOVANNA BOSI MARAMOTTI. Desidero aggiungere qualcosa all'illustrazione, fatta dal collega Gandolfi, dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 41 e di quello aggiuntivo di un articolo 41-bis: ciò con riferimento non solo alla situazione dei giovani diplomati, che si vedrebbero preclusa la strada per una carriera che, ancora oggi, riserva certi spazi, ma anche alla professionalità che noi chiediamo per questi insegnanti.

Questa norma, tendente ad immettere in ruolo persone provviste di una preparazione non ben determinata, è un'ulteriore dimostrazione della scarsa considerazione in cui viene tenuta, nel nostro paese, l'educazione musicale: se infatti provassimo ad immettere in ruolo, come insegnanti di greco o di latino, persone che avessero svolto solo il biennio del ginnasio, sono sicura che si avrebbe una sollevazione generale, e ci si accuserebbe di voler dequalificare il ginnasio ed il liceo. Qui, invece, non interessa che questi insegnanti abbiano un'adeguata preparazione. Eppure, sappiamo che al conservatorio si iscrivono a volte ragazzi che escono dalla scuola media, i quali dopo due-tre anni di corso possono già andare ad insegnare nelle scuole medie: a queste persone noi diamo spazio e tempo (che è lunghissimo, perché dopo cinque-sei anni di insegnamento nessuno toglierà loro il posto) e non pensiamo che cosa ciò può significare per il livello educativo della scuola media.

A causa di questa facilità d'ingresso nella scuola, si verificano episodi distor-

centi: ad esempio, il conservatorio di Palermo, in due anni, ha diplomato 366 allievi in canto corale, quando la media dei diplomati in questa disciplina è di 2-3 persone all'anno. Tutta questa gente andrà ad insegnare nella scuola media, e probabilmente non sa nemmeno cosa sia, il canto corale. Si tratta di un sistema in fondo umiliante per i docenti, e controproducente per i ragazzi.

Ecco perché, di fronte a del personale sprovvisto di titoli di studio, e invece a giovani che stanno per uscire dai conservatori con un diploma veramente serio e faticato, dobbiamo avere un momento di riflessione. Stabiliamo, almeno, che questi insegnanti abbiano certi requisiti, e che ottengano un'abilitazione in corsi che il Ministero o i conservatori indiranno, con un minimo di professionalità e serietà. Altrimenti, non so cosa potremo dire, un domani, ai giovani che usciranno dai conservatori e vedranno immesso in ruolo questo personale che, invece, non ha né un minimo di preparazione specifica né un sufficiente numero di anni di servizio; nell'articolo 41 si dice che il personale interessato ha diritto di essere mantenuto in servizio fino al conseguimento del titolo: ma in tal modo, si può arrivare ad un minimo pensionabile e concludere la carriera. Si dovrebbe, semmai, stabilire che questo personale non può insegnare finché non abbia ottenuto il titolo di studio previsto.

PRESIDENTE. Vorrei far osservare che, in effetti, la formulazione che ci viene riproposta dall'onorevole Gandolfi e dall'onorevole Bosi Maramotti dei due articoli riguardanti i docenti di educazione fisica e quelli di educazione musicale è una formulazione della quale si è già discusso in Comitato ristretto, che mi pare garantisca al tempo stesso la tutela di certe posizioni che ormai sarebbe difficile mettere in dubbio ed anche un certo spazio per sollecitare la possibilità di mandare ad insegnare personale più preparato. Pertanto, personalmente sono favorevole al testo dei due articoli presentato dall'onorevole Gandolfi e dall'onore-

vole Bosi Maramotti. Vorrei chiedere loro soltanto due delucidazioni.

Per quanto riguarda i docenti di educazione fisica, il testo recita: « nominati dai presidi su designazione dei provveditori agli studi ». Mi è stato fatto presente che in questa maniera si escludono tutta una serie di docenti che furono nominati dopo un certo anno perché da quell'anno in poi non vi fu più la designazione da parte dei provveditori agli studi, i quali hanno continuato a riproporre certe vecchie graduatorie o certi vecchi gruppi. Mi domando, quindi, se non sia possibile eliminare questa designazione da parte dei provveditori agli studi.

Per quanto riguarda i docenti di educazione musicale, si parla, al primo comma, dei docenti che siano in possesso dell'attestato finale dei corsi musicali straordinari di cui al precedente articolo 1. Non so se ci si riferisca all'articolo 1 di questa legge.

ALDO GANDOLFI. Sì, all'ultimo comma dell'articolo 1.

CARLO CHIRICO, Relatore. Mi mantengo coerente all'impostazione che ho dato a tutti i miei pareri. Pertanto, sono favorevole al testo del Senato per una serie di considerazioni che sono state già espresse nel corso del lungo lavoro in sede di Comitato ristretto e in sede referente.

In via subordinata — poiché ho la sensazione che la discussione si stia svolgendo con notevole libertà e che lo stesso Governo abbia assunto una posizione aperta rispetto al problema — potrei accedere all'ipotesi contenuta nell'emendamento Gandolfi se, in considerazione delle attese che si sono create e per la salvaguardia della maggiore professionalità che si vuole attingere, il primo comma dell'emendamento Gandolfi fosse purgato della parte in cui è scritto: « che abbiano almeno tre anni complessivi di servizio » e si limitasse a fare riferimento soltanto alla nomina in servizio nell'anno 1980-81.

Per quanto riguarda l'articolo 41-bis potrei accedere all'ipotesi del primo e del secondo comma di esso; ma, per quanto

riguarda il terzo comma, condivido l'esigenza di una inversione di rotta. Devo però richiamare in questa sede i precedenti storici attraverso i quali si è creato il precariato nel settore dell'educazione musicale.

Quando è stata istituita l'educazione musicale nella scuola media dell'obbligo, cioè nell'anno scolastico 1962-63, i conservatori italiani non avevano prodotto insegnanti a sufficienza per la copertura delle ore di insegnamento relative. La maggior parte del personale in servizio su ore di insegnamento per l'educazione musicale è quantitativamente, ancora costituita dal personale nominato nel 1962-1963 e nel 1963-64, cioè personale con moltissimi anni di servizio. Espellere questo personale dalla scuola attualmente mi sembra una soluzione da non praticarsi. D'altra parte, l'indicazione contenuta nel terzo comma dell'articolo 41-bis, secondo cui alle stesse condizioni hanno titolo ad essere riassunti i docenti di educazione musicale in servizio nel 1980-81, i quali, sprovvisti di diploma, abbiano superato il quinto anno del conservatorio di musica, a me sembra immotivata rispetto al *cursus* degli studi di conservatorio. Potrei accedere al mantenimento di essa se fosse così modificata: « Analogamente, alle stesse condizioni, hanno titolo ad essere riassunti i docenti di educazione musicale in servizio nel 1980-81 sprovvisti di diploma e, qualora lo conseguano, fino al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento ». In tal modo non corriamo il rischio di dover espellere comunque dall'attività scolastica personale in servizio. In realtà la maggior parte di questi docenti non hanno mai compiuto studi in conservatorio; tuttavia si tratta di gente il cui impiego ha consentito la copertura durante i primi anni della riforma scolastica.

RODOLFO CARELLI. La domanda c'era, l'offerta no: questo è il dato di fatto.

CARLO CHIRICO, *Relatore*. Sono d'accordo sul fatto che devono conseguire il diploma; tuttavia li manteniamo in servizio.

FRANCA FALCUCCI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Si potrebbe inserire una disposizione secondo la quale se questi docenti non frequentano i corsi speciali non hanno diritto al mantenimento in servizio, ad evitare che si ripeta quanto è già accaduto in passato. Anche per quanto riguarda l'educazione fisica sono d'accordo con le osservazioni del relatore, in quanto si tratta di mantenimento in servizio non ai fini dell'immissione in ruolo ma ai fini del conseguimento del titolo di studio. Ritengo però che si debba puntualizzare che il servizio prestato deve essere riferito agli anni 1980-81 o 1981-82 in quanto degli incarichi potrebbero essere stati conferiti in quest'ultimo arco di tempo.

ALDO GANDOLFI. Sono molti coloro che sono stati espulsi e che adesso bisogna riassumere in servizio.

FRANCA FALCUCCI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non mi pare che siano molti, perché coloro che li hanno sostituiti sono in possesso del diploma e quindi nessuno toglierà loro l'incarico. È una ipotesi forse teorica, ma se è solo teorica non crea alcun problema; ritengo che forse in una sola provincia possa essersi verificato qualche caso di incarico conferito a persona non provvista del diploma ISEF. Allora, così come prevediamo, il criterio della continuità per il contingente relativo al periodo 1980-81, che è stato estromesso, lo stesso criterio va introdotto per i docenti in servizio nell'anno 1981-82.

ALDO GANDOLFI. Non andiamo a creare un rilevante soprannumero perché, per quanto riguarda l'insegnamento dell'educazione fisica, ritengo che nessuno protesterà qualora vengano esclusi coloro che hanno prestato servizio solo per due anni.

PRESIDENTE. Vorrei ricordare che su questo punto io sono stato testimone di due tipi di protesta. Il periodo di tre anni è stato ritenuto un giusto contemperamento fra le due esigenze di confermare in servizio coloro che avevano gua-

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MARZO 1982

dagnato sul campo questo diritto e lasciare un po' di spazio al diploma. Questa è la ragione per cui è stato introdotto il criterio in questione che, a mio avviso, sarebbe opportuno mantenere in vigore.

FRANCA FALCUCCI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ribadisco che, per il personale interessato, si tratta di maturare un ulteriore periodo di servizio ai fini del conseguimento del titolo di studio e dell'abilitazione. Proporrei comunque di accantonare l'esame dell'articolo 41, e dell'emendamento sostitutivo proposto dall'onorevole Gandolfi, e di procedere nell'esame dell'articolato.

PRESIDENTE. Ritengo che il suggerimento del Governo possa essere accolto: pertanto, se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 42.

(Disposizioni particolari per gli insegnanti supplenti di discipline comprese nella classe di concorso XXXVI e modifiche alla medesima classe di concorso).

Agli insegnanti delle materie già comprese nelle classi di concorso XII, XXXVI, XXXVII, LXIX, LXX, previste dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 2 marzo 1972, e successive modificazioni e integrazioni, in servizio nell'anno scolastico 1979-80 come supplenti temporanei su cattedre non assegnate a docenti di ruolo o incaricati e che abbiano prestato nel predetto anno almeno 180 giorni di servizio, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 34 e 35.

Per la partecipazione ai concorsi, ai soli fini abilitativi, previsti dallo stesso articolo 34, si prescinde, per i docenti di cui al comma precedente, dal possesso dei titoli di studio prescritti dal successivo comma.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, la sezione di

abilitazione 31-a e la corrispondente classe di concorso XXXVI, di cui al citato decreto ministeriale e successive modificazioni e integrazioni, assumono la seguente denominazione: « Igiene, anatomia, fisiologia e patologia dell'apparato masticatorio ». A tali sezione e classe danno accesso le seguenti lauree: Medicina e chirurgia; Scienze biologiche.

L'elencazione degli insegnamenti di cui al suddetto decreto ministeriale è modificata in: « Anatomia, fisiologia e patologia dell'apparato masticatorio, biomeccanica masticatoria e protesi applicata negli istituti professionali ». Per l'insegnamento di tecnologia odontotecnica e laboratorio negli istituti professionali sono istituite l'apposita classe di abilitazione 60-bis e la corrispondente classe di concorso LXXXVIII-bis denominate « Tecnologia odontotecnica »; ad esse danno accesso le seguenti lauree: Ingegneria meccanica; Ingegneria navale e meccanica; Ingegneria aeronautica; Ingegneria mineraria; Ingegneria industriale sottosezione meccanica o aeronautica; Ingegneria delle tecnologie industriali; Ingegneria chimica; Chimica industriale. Per l'insegnamento di modellazione e disegno professionale sono istituite l'apposita sezione 21-a e la corrispondente classe di concorso XXII-bis denominate « Disegno e modellazione odontotecnica »; ad esse danno accesso i medesimi titoli indicati per la classe di abilitazione 21 - Disegno.

Gli elenchi delle classi di abilitazione e delle classi di concorso di cui al precitato decreto ministeriale 2 marzo 1972 e successive modificazioni e integrazioni sono modificati in conformità. Dopo la prima applicazione del presente articolo le eventuali modificazioni ed integrazioni sono disposte secondo la procedura di cui al penultimo comma del precedente articolo 1.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, sostituire le parole: ai concorsi, ai soli fini abilitativi, previsti, con le parole: alla sessione riservata prevista.

CARLO CHIRICO, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento proposto dal Governo.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Il Governo propone di accorpate il terzo e quarto comma dell'articolo 42. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che tale modifica sarà apportata in sede di coordinamento.

(Così rimane stabilito).

Pongo in votazione l'articolo 42 nel suo complesso, nel testo risultante dalla modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 43.

(*Docenti dei corsi CRACIS e dei corsi di scuola popolare*).

Agli insegnanti che abbiano svolto, negli anni scolastici 1979-80 o 1980-81, un corso completo di scuola popolare di tipo A), B), C) e C) speciale ed abbiano svolto un ulteriore corso completo di scuola popolare in un altro anno compreso nel sessennio antecedente alla data del 10 settembre 1981, ovvero abbiano prestato servizio quali incaricati o supplenti nelle scuole elementari statali in un altro anno compreso nel predetto sessennio, per almeno 180 giorni, nonché agli insegnanti in servizio, nei medesimi anni scolastici 1979-80 o 1980-81 nei centri di lettura, nei centri pedagogici e nei centri sociali di educazione permanente statali nelle regioni a statuto speciale o nelle province autonome di Trento e di Bolzano, per l'intera durata di funzionamento previsto dalle norme vigenti, i quali abbiano prestato servizio nelle predette istituzioni, per la durata indicata, in un altro anno compreso nel predetto sessennio, ovvero, abbiano prestato servizio quali incaricati o supplenti nelle scuole elementari statali in un altro anno compreso nel sessennio stesso per almeno 180 giorni, si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 30.

Agli insegnanti che abbiano svolto negli anni scolastici 1979-80 o 1980-81 un corso completo CRACIS o, per insegnamenti speciali, di tipo C) speciale e agli insegnanti non di ruolo assegnati, nel medesimo anno scolastico, con nomina per l'intera durata del corso, ai corsi di istruzione istituiti presso le scuole di polizia ai sensi della legge 11 giugno 1974, n. 253, i quali abbiano svolto insegnamento, rispettivamente, in un ulteriore corso completo CRACIS o di tipo C) speciale o in un ulteriore corso completo presso scuole di polizia in altro anno compreso nel sessennio antecedente alla data del 10 settembre 1981, ovvero abbiano prestato servizio, quali incaricati o supplenti, nelle scuole secondarie, nei licei artistici e negli istituti d'arte statali in un altro anno compreso nel sessennio stesso, per almeno 180 giorni, si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 33 e, rispettivamente ai precedenti articoli 34 e 36 a secondo che siano abilitati o non abilitati.

Gli insegnanti contemplati nel presente articolo non hanno diritto al mantenimento in servizio sino alla nomina.

Gli onorevoli Monteleone e Bianchi Baretta hanno presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma, terza riga, dopo la parola: popolare, aggiungere l'altra: statale.

Al secondo comma, terza riga, dopo la parola: CRACIS, aggiungere le altre: organizzato dal provveditorato agli studi.

SAVERIO MONTELEONE. Mi spiace dover affrontare l'argomento di cui all'articolo 43 che non capisco per quale ragione sia stato inserito nel disegno di legge. I nostri emendamenti, quindi, tentano di attenuare la gravità della sua portata. Ho ascoltato con attenzione, così com'è giusto che si faccia, le argomentazioni addotte dal rappresentante del Governo contro gli emendamenti agli articoli 27, 31 e 37, basate essenzialmente sul principio secondo cui non era possibile prevedere l'immissione in ruolo di quegli

insegnanti non provvisti dei requisiti necessari. Il caso vuole che alla seconda riga dell'articolo in discussione si faccia riferimento agli anni 1979-1980 o 1980-1981; facendo riferimento alla congiunzione « o », dobbiamo interpretare il disposto dell'articolo medesimo nel senso che si prevede, almeno in ipotesi, l'immissione in ruolo di insegnanti che erano in servizio solo in uno di questi due anni scolastici, senza che, così, posseggano il requisito dell'attualità del servizio.

FRANCA FALCUCCI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mi sembra chiara la *ratio* di questa norma.

SAVERIO MONTELEONE. La seconda osservazione, di maggior rilievo, si riferisce alla previsione dell'immissione in ruolo *ope legis* ai sensi degli articoli 30, 33, 34 e 36 di tutti coloro che abbiano prestato o prestano servizio in corsi popolari o CRACIS, senza alcuna distinzione; il che significa che tale personale viene inquadrato senza alcun rispetto del carattere pubblico del reclutamento. I corsi di cui si discute, negli scorsi anni sono stati dispensati a piene mani dal Ministero, cosa, questa, che ha consentito l'accesso all'insegnamento di moltissime persone in base a criteri non accertabili, per cui il nostro emendamento tende a limitare la possibilità dell'immissione in ruolo a quella parte del personale assunto nei corsi popolari e CRACIS per effetto di graduatorie; criterio, questo, particolarmente utile per le regioni del Mezzogiorno nelle quali, senza entrare nel merito dei risultati conseguiti dalle scuole popolari, desidero far notare che, in base alle statistiche elaborate nel 1981, con particolare riferimento alla Calabria, vi è il 15 per cento circa di analfabeti ed il 34 per cento di persone sprovviste di qualsiasi titolo di studio. Tutto ciò dovrebbe farci riflettere e farci arrivare alla conclusione della scarsa utilità di tali scuole che, in base al decreto del 1947, sono state particolarmente favorite ed assegnate ad enti che hanno distribuito incarichi sulla base di rapporti clientelari e di potere. Non voglio insistere,

comunque, su questo aspetto che tutti conosciamo, in particolare il rappresentante del Governo; desidero solo far rilevare che il voler premiare queste persone che hanno avuto il solo titolo di essere amici, compari o capi elettori di coloro che avevano la possibilità di dispensare questi incarichi, mi pare offensivo nei confronti di docenti abilitati e idonei che vengono esclusi dall'immissione in ruolo operata con la legge in discussione.

Il nostro emendamento consente di conferire un minimo di rigore attraverso una selezione per graduatorie e dovrebbe, pertanto, essere accolto, non foss'altro a fini di risparmio. Si parla tanto di spesa pubblica, si emanano numerosissimi decreti-legge per ridurla: credo che questa sia un'occasione buona per ottenere tale riduzione in un settore che comprende situazioni che non possono essere tenute, da alcun punto di vista, in nessuna considerazione.

MICHELE SCOZIA. Su questo argomento abbiamo avuto modo di confrontarci parecchie volte, in particolare nel corso del dibattito, anche informale, svoltosi in sede di Comitato ristretto. Purtroppo devo constatare che tale dibattito è stato infruttuoso dal momento che vengono proposti di nuovo emendamenti che radicalizzano le posizioni, escludendo la possibilità di individuare elementi che, per lo meno, consentono di pervenire a delle soluzioni mediate.

Noi ci riportiamo alle considerazioni di carattere generale che abbiamo avuto modo di esporre in altre circostanze (pluralismo scolastico e delle istituzioni), le quali non possono essere inficiate dalla valutazione di episodi che accadono, sono accaduti e fanno parte dell'esperienza di tutti, ma che non è giusto utilizzare per generalizzare un giudizio che finirebbe, poi, con il vanificare certi principi nei quali noi crediamo fermamente, ed a cui riteniamo che altre forze politiche non siano insensibili.

Ci troviamo di fronte ad una situazione già presente nell'attuale ordinamento: non possiamo oggi mettere in discussio-

ne un sistema che è già disciplinato da leggi dello Stato, alle quali si è dato adempimento nel corso degli anni. Non possiamo venire oggi a dire che c'è una discriminazione tra i corsi direttamente organizzati dallo Stato, tramite il provveditorato agli studi (con il rispetto rigoroso delle graduatorie), e quelli affidati ad enti o istituzioni culturali, educative e sociali: tale discriminazione può sembrare un fatto che determina posizioni, effetti diversi; ma questi sono comunque disciplinati, ed hanno dato luogo a posizioni giuridiche, situazioni ed effetti esattamente analoghi.

Siamo, cioè, oggi dinanzi ad un personale che, comunque, ha espletato gli stessi compiti ed ha perseguito gli stessi scopi dell'ordinamento. Non possiamo quindi mettere a carico del personale una diversa statuizione, che è prevista dalle leggi e che finirebbe con il creare sperequazioni di dubbia costituzionalità.

Si può certo dire che all'origine di questo sistema c'è un meccanismo imperfetto: ma dal momento che tale meccanismo vi è stato, ha avuto una sua caratterizzazione giuridica, ed è stato rispettato dallo Stato, nella sua applicazione, ci troviamo oggi di fronte — come ripeto — a situazioni giuridicamente analoghe, che funzionalmente hanno avuto la stessa efficacia, ed hanno prodotto gli stessi risultati. La sanatoria, il riconoscimento previsto dall'articolo 43 per le categorie di insegnanti incaricati direttamente dallo Stato potrebbe determinare delle sperequazioni giuridiche, rilevanti anche sul piano costituzionale. Il Governo saprà che vi sono delle pronunce addirittura della Corte costituzionale, che ha ritenuto la pubblicità delle funzioni svolte da questi insegnanti, in quanto si guarda all'esercizio del compito e non già alla natura giuridica dell'ente che lo svolge: si potrà trattare dello Stato, di un ente pubblico, o anche di un ente privato, cui viene però affidata una pubblica funzione, che è esattamente la stessa, nei vari casi.

A parte il rispetto del pluralismo — discorso su cui tutti si è d'accordo, in teo-

ria, ma dal quale poi si traggono conseguenze diverse, quando si passa alla sua pratica attuazione — creeremmo una situazione di grave difformità di trattamento, ove traessimo delle conseguenze diverse, in relazione all'ente che ha avuto in affidamento l'incarico, dimenticando che si tratta del medesimo esercizio dell'attività didattica.

Sotto tale profilo, credo che non possiamo accogliere un emendamento restrittivo, che limita la portata dell'innovazione contenuta nell'articolo 43 solamente alle scuole organizzate dallo Stato. Faccio anche presente che, in proposito, abbiamo già avuto il parere della I Commissione affari costituzionali.

Né io né alcuno di noi può fare un discorso conservatore, o di carattere moralistico, circa il modo con cui possono essere stati gestiti i corsi CRACIS o di scuola popolare da questo o da quell'ente, o forse anche dallo Stato: tutto ciò può interessare il legislatore solo all'atto di una verifica politica di certi comportamenti e gestioni. Dobbiamo invece tener presente la legittimità e l'uguaglianza per adottare, quale che sia il nostro giudizio politico per quello che è potuto succedere nel passato. Si pensa addirittura alla soppressione di questi corsi: ora, noi ci poniamo tale problema, ma non stiamo ad emettere giudizi politici sui comportamenti; noi stiamo legiferando, ed affermiamo che, da premesse analoghe, si deve arrivare a conseguenze analoghe, sul piano della parità dei cittadini.

CARLO CHIRICO, *Relatore*. Devo confermare le considerazioni ora svolte dal collega Michele Scozia, circa i dubbi di costituzionalità sollevati dall'emendamento di cui è primo firmatario l'onorevole Saverio Monteleone; raccomando invece la approvazione del testo dell'articolo 43, come è stato elaborato dal Comitato ristretto.

FRANCA FALCUCCI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Devo ricordare che l'articolo 43 è stato predisposto anche tenendo conto di una sentenza della Corte costituzionale, che ha

stabilito che i corsi indetti in virtù di una legislazione dello Stato sono da considerarsi corsi statali a tutti gli effetti, e che il ricorso al personale non nell'ordine rigido di graduatoria è non solo legittimo — perché previsto dalla legislazione vigente —, ma anche congruo rispetto alle finalità da perseguire. Infatti, in relazione a determinati ambienti, la scelta di un certo personale, sempre nell'ambito della graduatoria, rispondeva a questi criteri. Non sempre i risultati possono essere stati quelli ottimali. Ma, allora, dovrei dire analogamente che gli stessi sindacati discutono sull'impostazione dei corsi delle 350 ore per i lavoratori.

Quindi, sulla necessità di una revisione globale di questa materia il Governo ha convenuto accettando l'emendamento che sopprime la legislazione vigente in materia.

Poiché vi è una sentenza della Corte costituzionale, credo che l'emendamento debba essere preventivamente valutato dalla Commissione affari costituzionali; altrimenti, modificando il testo, certamente si aprirebbe la strada a contestazioni di legittimità costituzionale che potrebbero creare pregiudizio a tutta la legge.

ALDO GANDOLFI. Dichiaro che il gruppo repubblicano si ritiene del tutto soddisfatto dell'accordo che è intervenuto nella discussione in sede referente e che si è tradotto nell'articolo 43-bis che prevede la produzione di una legislazione in materia che garantisca che le norme degenerative che vi sono state in questi anni su questi tipi di ricorso non si verifichino nei prossimi anni, e che siano pienamente attuate le norme che abbiamo introdotto nell'utilizzazione della dotazione organica aggiuntiva per la quale abbiamo interventi di formazione sugli adulti.

FRANCA FALCUCCI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Desidero precisare ancora che bisogna in ogni caso prevedere, alla seconda riga del primo comma e del secondo comma, l'aggiunta delle date « 1981-82 » per slittamento e coordinamento.

All'ulteriore osservazione dell'onorevole Monteleone voglio rispondere che è necessario in questo caso adottare questa formulazione perché per i corsi CRACIS e per i corsi popolari non è necessaria la continuità.

In sede di decretazione il Governo si oppone alla proroga per questi corsi in quanto non vi è assolutamente la garanzia di una continuità poiché per un anno essi possono essere svolti in un determinato comune o provincia e per l'anno successivo possono essere svolti in un altro comune, a seconda della necessità. Inoltre, devono essere aggiunte le seguenti parole: « ed abbiano svolto un corso regolare di supplenze ».

ROMANA BIANCHI BERETTA. Desidero ricordare che per questi insegnanti non vi è continuità di servizio. In realtà si viene a creare una situazione per cui gli insegnanti dei corsi CRACIS vengono ad avere anche quest'anno l'incarico e, quindi, vanno a beneficiare di questa condizione.

Gli insegnanti delle scuole statali nominati quest'anno come supplenti e non più come incaricati in base al decreto che abbiamo approvato qui non hanno lo stesso diritto. È vero che questo succede in base a due normative diverse; però si viene a creare una sperequazione per cui un insegnante nominato nei corsi CRACIS nel 1981-1982 entra in ruolo e, invece, un insegnante incaricato nella scuola statale quest'anno non può usufruire dello stesso trattamento.

FRANCA FALCUCCI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Per i corsi CRACIS non vi è stata proroga, né potrebbe esservi. Si potrebbe sopprimere la data 1979-1980 ed inserire la data 1981-1982.

ROMANA BIANCHI BERETTA. No, perché si apre una questione con i supplenti annuali.

FRANCA FALCUCCI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Hanno una serie di corsi diversi ed una serie di corsi in comune, tanto è vero che

saranno pochissimi perché durante questi anni il numero dei corsi si è andato assottigliando. Pertanto, quelli che usufruiranno di questo trattamento sono molto pochi.

Devo aggiungere, però, onorevole Bianchi Beretta, che la sua osservazione non è pertinente per il fatto che non abbiamo consentito, giustamente, la proroga mentre altri l'hanno avuta. Ecco la ragione della difformità, perché, se mai, non hanno usufruito della proroga di cui tutti gli altri hanno usufruito.

ROMANA BIANCHI BERETTA. Poiché parte di questi insegnanti non sono nominati seguendo le graduatorie del provveditorato, manteniamo questi emendamenti.

FILIPPO FIANDROTTI. Vorrei fare una considerazione tenendo conto del fatto che avevamo raggiunto un accordo nella sede precedente che ritengo possa essere mantenuto. Pertanto, non ritengo che si debbano fare distinzioni fra corsi CRACIS organizzati da un soggetto o da altro soggetto. Il problema è se dobbiamo attribuire al fatto di avere queste particolari caratteristiche l'effetto di applicare l'articolo 30, oppure se possiamo applicare gli articoli 31 e 37, cioè se invece di applicare l'effetto di ingresso in ruolo ex articolo 30 possiamo applicare il trattamento meno favorevole.

FRANCA FALCUCCI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Gli abilitati entrano in ruolo, ma mentre tutti gli altri sono mantenuti in servizio fino all'espletamento del corso riservato, questi non lo sono.

FILIPPO FIANDROTTI. Non insisto.

GIROLAMO RALLO. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, mi dichiaro favorevole all'emendamento proposto dai colleghi Monteleone e Bianchi perché, indubbiamente, i provvedimenti riguardanti i corsi di scuola popolare e i corsi CRACIS finiscono per sanare una situazione che sostanzialmente, è immorale: del resto, che sia tale lo dimostra il fatto che è stato predisposto un arti-

colo 43-bis volto a sopprimere interamente i corsi in parola e quindi, in pratica, il Governo stesso ha riconosciuto l'assoluta immoralità dell'istituzione.

Io sono perfettamente d'accordo con l'osservazione della collega Bianchi in ordine alla mancanza del criterio relativo alla presenza in servizio, che costituisce uno dei criteri essenziali per i quali il Governo si è battuto senza soste, per quanto riguarda tutti gli articoli. Ora, dalla norma in esame non appare più necessaria la presenza in servizio; gli emendamenti proposti non recano disposizioni tali da sanare la situazione — concordo in pieno su questo punto — tuttavia attenuano quel carattere di immoralità cui ho poc'anzi fatto riferimento in quanto essi chiedono il rispetto di una certa graduatoria redatta dal provveditorato e quindi il rispetto di certe norme.

In conclusione, ribadisco il giudizio espresso in precedenza circa l'immoralità della formulazione in esame, ricordando come sull'assegnazione di questi corsi popolari si sia sviluppato un commercio. Quanto al contenzioso sul piano costituzionale, si vedrà: per il momento cerchiamo di attenuare — perché, non mi stancherò di ripeterlo, questa è una legge perversa — la perversità della normativa in esame.

MICHELE SCOZIA. Vorrei richiamare l'attenzione del Presidente e dei colleghi presentatori di emendamenti sul fatto che, a ragioni di merito, si sono aggiunte pregiudiziali di carattere costituzionale. Prego pertanto il Presidente di valutare questo aspetto particolarissimo perché, nella eventualità che dovessero essere accolti gli emendamenti proposti, noi sollevammo una questione di incostituzionalità dell'articolo così modificato e, a quel punto, ci troveremo forzatamente nella condizione di non proseguire i lavori ma di rimettere questo aspetto del provvedimento, che non è secondario, alla competente Commissione affari costituzionali. Dico ciò per la chiarezza dei rapporti che debbono intercorrere all'interno della Commissione, anche tra le varie parti politiche, di fronte a problemi che non sono

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MARZO 1982

marginali; e faccio quest'affermazione assumendone piena responsabilità anche a nome del gruppo della democrazia cristiana e con riferimento ad altri episodi che si sono verificati nel corso di questa seduta e rispetto ai quali il nostro giudizio politico è riservato. Tuttavia, poiché stiamo discutendo un nodo importante, qualificante, di questo provvedimento, con tutte le polemiche e con tutte le considerazioni svolte durante il dibattito che ha avuto luogo nelle diverse sedi, io debbo doverosamente far presente tale aspetto alla Commissione, per tutte le conseguenze che potranno derivare da un voto positivo sugli emendamenti in esame.

PRESIDENTE. Gli emendamenti in questione vanno senz'altro votati in linea di principio.

Pongo in votazione l'emendamento Monteleone e Bianchi Beretta al primo comma, sul quale il Governo ed il relatore hanno espresso parere contrario.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Monteleone e Bianchi Beretta al secondo comma, sul quale il relatore ed il Governo hanno espresso parere contrario.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 43, nel testo approvato dalla Commissione in sede referente e di cui ho in precedenza dato lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione:

ART. 43-bis.

Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 dicembre 1947, n. 1599, ratificato con la legge 16 aprile 1953, n. 326, è abrogato. È autorizzato il completamento dei corsi programmati per l'anno scolastico 1981-82.

(È approvato).

Riprendiamo in esame l'articolo 41, precedentemente accantonato.

CARLO CHIRICO, Relatore. Vorrei rendere noto ai colleghi Gandolfi e Bosi Maramotti che la dizione: « che abbiano almeno tre anni complessivi di servizio » è, tutto sommato, superflua perché si tratta di personale che se era in attività nell'anno scolastico 1980-1981, ha oggi tre anni di servizio. Potrebbero rimanere escluse poche decine di unità: e il dato ha una sua fondatezza in quanto proviene dagli uffici dei provveditorati agli studi (le nomine sono state effettuate su designazione dei provveditori). Pertanto, la soppressione di quell'inciso non dovrebbe sollevare grosse questioni.

Mi pare, infine, che il collega Gandolfi non sia contrario ai subemendamenti concernenti le sue proposte di modifica che io avevo ipotizzato poc'anzi.

ALDO GANDOLFI. Desidero invitare il relatore a valutare l'opportunità di mantenere la previsione di almeno tre anni complessivi di servizio per gli insegnanti di educazione fisica; altrimenti si introdurrebbe un criterio difforme da quello sin qui seguito.

CARLO CHIRICO, Relatore. Sarebbe, invece, porre un limite temporale alla emanazione delle disposizioni relative ai corsi speciali, anche se, come faceva rilevare il collega Amalfitano, non sarebbe certo responsabilità degli insegnanti la mancata effettuazione di tali corsi.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 41 con il seguente:

ART. 41.

(Docenti di educazione fisica senza titolo).

I docenti di educazione fisica e di attività ginnico-sportive, sprovvisti del titolo di studio specifico, nominati dai presidi su designazione dei provveditori agli studi, in servizio nell'anno scolastico 1980-81 e che abbiano almeno tre anni complessivi di servizio, hanno titolo ad essere riassunti nell'anno scolastico 1982-83, anche in soprannumero, nei limiti delle ore di insegnamento svolte nel predetto anno 1980-81 e nella stessa provincia, salvo il

diritto al completamento d'orario. Essi sono mantenuti in servizio fino al conseguimento del titolo di studio e, qualora lo conseguano, sino al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento.

Il titolo di studio deve essere conseguito in appositi corsi speciali - la cui frequenza è obbligatoria - organizzati dagli ISEF secondo modalità da stabilirsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il consiglio nazionale della pubblica istruzione entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'abilitazione all'insegnamento deve essere conseguita nel primo concorso ordinario che sarà indetto dopo la conclusione dei corsi speciali di cui al precedente comma.

I docenti, di cui al presente articolo, che abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento ai sensi del precedente comma, sono ulteriormente mantenuti in servizio fino all'immissione in ruolo, da disporre nell'ordine in cui sono collocati in apposite graduatorie provinciali da compilare, sulla base del titolo di abilitazione e dei titoli di servizio, in relazione al 50 per cento dei posti disponibili ogni anno.

I docenti, di cui al precedente comma, sono immessi in ruolo dopo i docenti di cui al precedente articolo 37.

Gli anni di servizio, richiesti dal presente articolo, sono computati sulla base di 180 giorni di servizio effettivo in ciascun anno.

È comunque computato come anno di servizio quello per il quale l'interessato abbia maturato, ai sensi delle vigenti disposizioni, il diritto alla retribuzione per il periodo estivo.

FRANCA FALCUCCI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Si tratta di supplenze annuali, con nomine dei presidi su designazione dei provveditori agli studi. I 180 giorni implicano il pagamento della retribuzione per il periodo estivo. Le supplenze possono avvenire anche in corso d'anno, e quindi il richiamo alla

norma generale è opportuno e prudente, e non può dar luogo agli inconvenienti temuti dall'onorevole Monteleone.

FILIPPO FIANDROTTI. Insistiamo nel richiedere che siano previsti almeno tre anni complessivi di servizio per i docenti di educazione fisica di cui all'articolo in esame, il che ci sembra costituisca una misura minima. Per quanto riguarda i docenti di educazione musicale, non ho nulla da eccepire, perché in effetti a suo tempo il « mercato » non offriva altro materiale che quello che è stato richiesto; il personale che è stato utilizzato è giusto che sia mantenuto, chiedendogli però di mettersi in regola con gli studi necessari.

PRESIDENTE. Poiché il Governo accetta di accogliere, per quanto riguarda gli insegnanti di educazione fisica, la previsione dei tre anni di servizio, mi sembra che il testo dell'emendamento del Governo, rispetto a quello originariamente proposto dall'onorevole Aldo Gandolfi, sia migliorativo, poiché prevede l'obbligo della frequenza, e il fatto che il ministro debba bandire i concorsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

SAVERIO MONTELEONE. Stando così le cose, possiamo accogliere l'emendamento del Governo.

PRESIDENTE. Possiamo allora considerare la proposta del Governo come interamente sostitutiva dell'emendamento Gandolfi, per quanto riguarda l'educazione fisica.

Pongo in votazione l'articolo 41, riguardante l'educazione fisica, nella formulazione proposta dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 41-bis, riguardante i docenti di educazione musicale.

Il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

Al terzo comma, dopo la parola: analogamente, sopprimere le parole: ed alle stesse condizioni.

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MARZO 1982

Pongo in votazione questo emendamento.

(È approvato).

Alla terza riga, sopprimere le parole: i quali abbiano superato il quinto anno di una scuola di conservatorio di musica.

Pongo in votazione questo emendamento.

(È approvato).

Al quarto comma, aggiungere dopo le parole: pubblica istruzione, le seguenti: da emanarsi entro un anno.

Pongo in votazione questo emendamento.

(È approvato).

Al quinto comma, aggiungere, dopo le parole: la cui frequenza è obbligatoria, la parola: corsi.

Pongo in votazione questo emendamento.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 41-bis nel suo complesso, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 44, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione.

CAPO V.

IMMISSIONE IN RUOLO DEL PERSONALE EDUCATIVO.

ART. 44.

(Personale educativo e personale assistente non di ruolo nei ruoli delle istituzioni educative e delle scuole speciali statali).

Al personale educativo incaricato nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato e nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali ed agli assistenti-educatori incaricati nelle scuole speciali statali, i quali abbiano fruito della proroga di cui al decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434, convertito, con mo-

dificazioni, nella legge 8 novembre 1979, n. 566, ovvero abbiano svolto un incarico annuale nell'anno scolastico 1979-80 si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui ai precedenti articoli 29, primo comma, e 30.

Al predetto personale educativo ed assistente, che negli anni scolastici 1978-79, 1979-80 o 1980-81 abbia svolto servizio in qualità di istitutore od assistente supplente nelle istituzioni di cui al precedente comma ed abbia svolto almeno due anni di servizio nel quinquennio antecedente al 10 settembre 1980, si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 31.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 45.

(Personale non docente non di ruolo delle carriere esecutive ed ausiliarie).

Il personale non docente incaricato delle carriere esecutive ed ausiliarie, in servizio alla data del 9 settembre 1981, è immesso in ruolo, con effetto dal 10 settembre 1981.

L'assegnazione della sede di servizio sarà disposta, a partire dall'anno scolastico 1982-1983, in ambito provinciale, secondo modalità analoghe a quelle previste dalla presente legge per il personale docente.

Nei ruoli dei magazzinieri, degli infermieri, dei cuochi, degli aiutanti cuochi, degli accudienti di convitto, dei guardarobieri e degli aiutanti guardarobieri sono inquadrati, a domanda, gli impiegati appartenenti ad altri preesistenti ruoli, in servizio alla data del 12 novembre 1974, data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano espletato lodevolmente per almeno un biennio, anche se non continuativo, le mansioni proprie del ruolo nel quale chiedono l'inquadramento, compresi coloro che, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, non abbiano presentato domanda nei termini

stabiliti dall'articolo 33 dello stesso decreto.

Il personale non docente esecutivo ed ausiliario o appartenente alle categorie assimilate che alla data del 10 settembre 1980 abbia prestato per almeno tre anni servizio nelle scuole elementari speciali elencate ai sensi dell'articolo 95 del testo unico delle norme sull'istruzione elementare, approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, ed abbia cessato o cessi tale attività presso le dette scuole in data successiva all'anno scolastico 1977-78 in conseguenza della soppressione del posto o della chiusura della scuola, ha titolo ad essere trasferito a domanda alle dipendenze dello Stato ed essere inquadrato nel corrispondente ruolo esecutivo o ausiliario secondo le anzianità possedute.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, aggiungere, dopo le parole: con effetto, la parola: giuridico; e aggiungere, dopo le parole: dal 10 settembre 1981, le parole: , e con effetto economico dal 10 settembre 1982.

CARLO CHIRICO, *Relatore*. Sono favorevole a tale emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo, favorevole il relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 45 nel suo complesso, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione.

ART. 46.

(Personale non docente non di ruolo della carriera di concetto di segreteria).

Il personale non docente incaricato della carriera di concetto di segreteria, in servizio alla data del 9 settembre 1981,

è immesso in ruolo, previo superamento di un apposito esame, a decorrere, ai soli effetti giuridici, dal 10 settembre 1981 e, agli effetti economici, dal 10 settembre 1982.

L'esame, di cui al precedente comma, consiste in un colloquio da svolgere, secondo le modalità previste per la prova orale dei concorsi ordinari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il personale non docente della carriera di concetto di segreteria, di cui al presente articolo, è mantenuto in servizio sino alla nomina in ruolo.

L'assegnazione della sede di servizio sarà disposta in ambito provinciale, secondo modalità analoghe a quelle previste dalla presente legge per il personale docente.

L'assegnazione della sede di servizio sarà disposta in ambito provinciale, regionale o nazionale, secondo modalità analoghe a quelle previste dalla presente legge per il personale docente.

Il presente articolo si applica altresì al personale non docente che ha svolto le mansioni di segretario ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 dicembre 1960, n. 1607, e dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1964, n. 784.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 47.

(Norme particolari riguardanti il personale non docente).

Le variazioni dei ruoli organici provinciali del personale non insegnante statale delle scuole ed istituzioni educative sono disposte entro il 31 marzo di ogni anno secondo le modalità di cui al penultimo comma dell'articolo 5 della legge 9 agosto 1978, n. 463, e tenuto conto del numero delle classi e corsi che funzioneranno all'inizio dell'anno scolastico successivo, in attuazione dei criteri previsti dalla Tabella B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420.

L'articolo 26 del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, è abrogato.

Il personale non insegnante delle scuole statali materne, elementari, secondarie ed artistiche, nonché il personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria, escluso quello delle carriere direttive, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge da almeno un anno presso gli uffici dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, può chiedere, entro 60 giorni dalla data anzidetta, il collocamento nel corrispondente livello funzionale retributivo del ruolo organico delle amministrazioni menzionate.

Il predetto personale è inquadrato nelle rispettive qualifiche funzionali anche in soprannumero.

Il soprannumero di cui al comma precedente è assorbito in corrispondenza dei posti disponibili nella dotazione organica cumulativa di cui all'articolo 5 della legge 11 luglio 1980, n. 312, fatte salve le riserve dei posti necessarie ai fini della attuazione di quanto previsto dagli articoli 9 e 65 della medesima legge 11 luglio 1980, n. 312.

Al personale di cui al presente articolo si applica la normativa di stato giuridico e di trattamento economico relativa al personale appartenente al ruolo in cui viene inquadrato. Il servizio prestato nel ruolo di provenienza è valido a tutti gli effetti come servizio effettuato nel ruolo di inquadramento.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il secondo comma.

FRANCA FALCUCCI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Questa soppressione si rende necessaria in ottemperanza alla richiesta del Tesoro e della Commissione bilancio.

Qui si vorrebbero decentrare tutte le procedure per il personale non docente. Il Tesoro ha espresso parere contrario. Pertanto il Governo chiede che sia sop-

presso il secondo comma e che siano mantenute le procedure attuali.

La nostra proposta era nel senso di fare a livello provinciale — come avviene per il personale docente — tutte le variazioni degli organici, che sarebbero sempre, per altro, sottoposte alla commissione regionale della Corte dei conti.

Il Tesoro non gradisce questa soluzione: vuole mantenere il ruolo nazionale ed il controllo della Corte dei conti a livello centrale. Siccome questa del tesoro è una richiesta condizionante, dobbiamo adeguarci ad essa con questo emendamento soppressivo.

SAVERIO MONTELEONE. Non comprendo questa posizione del Tesoro; non è, fra l'altro, funzionale.

FRANCA FALCUCCI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Le leggo il parere del Tesoro:

« Segnalasi inoltre inderogabile necessità soppressione secondo comma articolo 47 ritenendosi indispensabile intervento Tesoro per determinare variazioni di organico personale non docente scuola et istituzioni educative ».

Evidentemente il Tesoro teme che si possano verificare delle « smagliature » per attuare degli ampliamenti. E poiché tale obiezione non è superabile, devo rappresentarla alla Commissione.

CARLO CHIRICO, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento del Governo.

SAVERIO MONTELEONE. Io voterò contro tale emendamento solo perché si tende, con esso, ad abolire il decentramento che in questa materia è stato attuato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento del secondo comma, del quale il Governo ha chiesto la soppressione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 47 nel suo complesso, nel testo risultante dalla modifica testé apportata.

(È approvato).

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MARZO 1982

Do lettura dell'articolo 47-bis che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione:

ART. 47-bis.

(Passaggio nei ruoli statali di personale non docente).

Il personale di concetto, esecutivo ed ausiliario della Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso la predetta Federazione, ha titolo ad essere trasferito, anche in soprannumero, a domanda, da presentarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alle dipendenze dello Stato, nelle corrispondenti qualifiche funzionali del ruolo del personale non insegnante. Esso è destinato all'istituto statale « A. Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista.

L'istituto statale « A. Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista assume, tra i propri compiti, anche quello di promuovere la ricerca e lo studio di materiale didattico e di apparecchi ad uso di ciechi.

Il Ministro della pubblica istruzione può disporre l'utilizzazione del personale non docente di cui al precedente primo comma presso enti e associazioni aventi personalità giuridica, che svolgano attività di produzione di materiale didattico e di apparecchi ad uso dei ciechi.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

CAPO VII.

PERSONALE DEI CONSERVATORI DI MUSICA,
DELLE ACCADEMIE DI BELLE ARTI E DELLE
ACCADEMIE NAZIONALI DI ARTE DRAMMATICA
E DI DANZA.

ART. 48.

(Docenti dei corsi speciali e delle scuole libere del nudo).

Gli insegnanti incaricati negli anni scolastici 1979-1980 o 1980-1981 presso i corsi speciali delle Accademie di belle arti e

dell'Accademia nazionale di danza, sono immessi nei ruoli del personale docente, rispettivamente, delle Accademie di belle arti e dell'Accademia nazionale di danza.

Analogamente sono immessi nei ruoli del personale docente delle Accademie di belle arti gli insegnanti incaricati presso le scuole libere del nudo e gli insegnanti delle scuole superiori degli artefici annessi alle Accademie di belle arti nell'anno scolastico 1980-1981.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche ai docenti di ruolo nello stesso o altro ordine o tipo di scuola secondaria o artistica che abbiano prestato servizio negli anni scolastici 1979-1980 o 1980-1981 nei corsi speciali ai sensi della ordinanza ministeriale 4 agosto 1978 o nelle scuole libere del nudo e nelle scuole superiori degli artefici annessi alle Accademie di belle arti ai sensi dell'articolo 31 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123.

I docenti immessi in ruolo ai sensi del presente articolo sono assegnati alla sede presso la quale prestano servizio nell'anno scolastico 1980-1981.

Qualora negli anni successivi il corso speciale di titolarità non venga istituito, il docente è utilizzato presso la medesima Accademia in corso speciale dichiarato corrispondente o affine in base a tabelle definite dal Ministero della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Qualora parimenti negli anni scolastici successivi la scuola libera del nudo non venga istituita, il docente di ruolo è utilizzato in attività didattiche integrative.

Le immissioni in ruolo ai sensi del presente articolo decorrono dall'anno scolastico 1981-1982.

A partire dall'anno scolastico 1981-1982 le modalità di istituzione e di funzionamento dei corsi speciali e integrativi sono stabilite dal Ministro della pubblica istruzione sentito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Ai docenti immessi in ruolo ai sensi del presente articolo si applica lo stato giuridico del personale docente delle Accademie di belle arti e dell'Accademia nazionale di danza.

Il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« Analogamente sono immessi nei ruoli del personale docente delle Accademie di belle arti gli insegnanti incaricati, nell'anno scolastico 1980-81, presso le scuole libere del nudo e gli insegnanti che, nel medesimo anno scolastico, hanno prestato servizio nelle scuole superiori degli artefici annesse alle predette Accademie »;

Al settimo comma sostituire: « 1981-1982 » *con:* « 1982-1983 »;

All'ottavo comma sostituire: « 1981-1982 » *con:* « 1982-1983 ».

CARLO CHIRICO, *Relatore*. Il relatore esprime parere favorevole agli emendamenti presentati dal Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento, sostitutivo del secondo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento al settimo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento all'ottavo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 48 nel suo complesso, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 49.

(Assistenti dei licei artistici).

I ruoli degli assistenti dei licei artistici sono soppressi.

A partire dall'anno scolastico 1983-1984 gli assistenti sono gradualmente immessi nei ruoli del personale docente relativamente alla classe di concorso per la quale sono abilitati e conseguono l'immissione

in ruolo per tale classe con decorrenza a tutti gli effetti dal 10 settembre 1983.

Gli assistenti di ruolo nei licei artistici e gli assistenti che hanno titolo all'immissione in ruolo ai sensi dei precedenti articoli 32 e 33 se sforniti di abilitazione possono conseguire l'abilitazione all'insegnamento secondo le norme del precedente articolo 34.

Agli assistenti che passano nei ruoli del personale docente per effetto dei precedenti commi, la sede definitiva è assegnata contestualmente ai docenti di cattedra incaricati immessi in ruolo per effetto della presente legge, fatte salve per questi ultimi le precedenze previste dagli articoli 32 e 33, e con precedenza rispetto agli assistenti incaricati immessi in ruolo dalla presente legge per i quali si applicano le disposizioni dell'articolo 36.

Il personale contemplato nei precedenti commi è mantenuto in servizio in qualità di assistente fino all'immissione nel ruolo dei docenti.

Gli assistenti di ruolo che non siano forniti di abilitazione né la conseguano per effetto del terzo comma del presente articolo restano in ruolo ad esaurimento e sono utilizzati nella scuola, secondo le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Gli onorevoli Portatadino e Bianchi Beretta hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il quarto comma con il seguente:

Agli assistenti che passano nei ruoli del personale docente per effetto dei precedenti commi, la sede definitiva è assegnata, sempre in ambito provinciale, contestualmente ai docenti di cattedra incaricati immessi in ruolo per effetto della presente legge, fatte salve per questi ultimi le precedenze previste dagli articoli 32 e 33, con precedenza rispetto ai docenti incaricati non abilitati e agli assistenti incaricati immessi in ruolo dalla presente legge, per i quali ultimi si applicano le disposizioni dell'articolo 36.

FRANCA FALCUCCI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Riterrei opportuna una breve pausa di meditazione relativamente a questa norma.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che l'esame dell'articolo 49 è per il momento accantonato.

(Così rimane stabilito).

Do lettura dell'articolo successivo che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione:

ART. 50.

(Assistenti delle Accademie di belle arti).

È indetto per una sola volta, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un concorso nazionale per titoli a cattedre delle Accademie di belle arti riservato agli assistenti di ruolo delle Accademie stesse ed agli assistenti delle Accademie che abbiano titolo all'immissione in ruolo ai sensi degli articoli 32 e 33 della presente legge.

Il bando determina i titoli valutabili, fra i quali hanno preminente valore quelli relativi all'attività artistica e professionale, nonché i relativi punteggi.

Le graduatorie del concorso conservano validità fino a quando non verrà modificato l'attuale ordinamento delle Accademie di belle arti; le nomine sono gradualmente conferite in relazione al 50 per cento delle cattedre disponibili ogni anno.

La partecipazione al concorso riservato è limitata alla materia della cattedra corrispondente al posto di assistente del quale l'aspirante è titolare e a non più di un'altra materia.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 51.

(Ruolo delle assistenti educatrici dell'Accademia nazionale di danza).

È istituito il ruolo delle assistenti educatrici dell'Accademia nazionale di danza.

L'organico del personale appartenente al ruolo di cui al precedente comma è fissato in una unità ogni 100 allievi.

Al predetto personale si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale educativo dei convitti nazionali e degli educandi.

Le ispettrici disciplinari in servizio non di ruolo nell'Accademia nazionale di danza sono immesse nel ruolo di cui al precedente primo comma.

Il quarto comma dell'articolo 7 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1236, è soppresso; all'ultimo comma del medesimo articolo sono sopprese, in fine, le parole: « e l'incarico di ispettrice disciplinare al grado ventesimo ».

Il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

Al secondo comma, inserire tra le parole: una unità, e le parole: ogni 100 allievi, la preposizione: per;

al quarto comma, inserire tra le parole: ispettrici disciplinari, e le parole: in servizio, la parola: comunque;

all'ultimo comma, sostituire la parola: ventesimo, con la parola: decimo.

CARLO CHIRICO, *Relatore*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti presentati dal Governo.

Pongo in votazione l'emendamento al secondo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento al quarto comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento all'ultimo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 51 nel suo complesso, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

TITOLO IV
NORME COMUNI E FINALI

ART. 52.

(Personale incaricato per la prima volta nell'anno scolastico 1980-1981).

Al personale docente e educativo, di cui ai capi I, II, III, e V del precedente titolo III, incaricato per la prima volta nell'anno scolastico 1980-1981, si applicano le disposizioni previste nella legge per il personale incaricato nell'anno scolastico 1979-1980.

L'assegnazione della sede al personale di cui al precedente comma è disposta dopo che sia stata assegnata la sede al personale incaricato nell'anno scolastico 1979-1980. Per il personale insegnante non abilitato anche la nomina è disposta dopo che sia stata esaurita la graduatoria del personale insegnante incaricato nell'anno scolastico 1979-1980.

Il disposto del presente articolo si applica altresì agli insegnanti di libere attività complementari, agli insegnanti dei corsi sperimentali di scuola media per lavoratori, agli insegnanti di discipline musicali nei corsi sperimentali di scuola media ad indirizzo musicale, di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 agosto 1979, ed agli insegnanti dei corsi integrativi per i diplomati degli istituti magistrali e dei licei artistici, di cui al precedente articolo 38, nonché agli esperti ed agli insegnanti incaricati sprovvisti di abilitazione specifica o del titolo di studio prescritto ed agli insegnanti di strumento musicale negli istituti magistrali, di cui rispettivamente ai precedenti articoli 39 e 40.

Le disposizioni di cui al precedente articolo 42 si applicano anche agli insegnanti delle materie ivi contemplate, in servizio nell'anno scolastico 1980-81, con i requisiti nel medesimo articolo indicati.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'ultima proposizione del secondo comma.

FRANCA FALCUCCI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. L'ultimo periodo del secondo comma è superfluo in quanto quel personale insegnante, per l'articolo 36, è già stato immesso in ruolo e quindi non esistono problemi di nomina successiva.

CARLO CHIRICO, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento presentato dal Governo.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. *(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 52 nel suo complesso, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 53.

(Norma comune sulle immissioni in ruolo).

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 21, 22, 24, 25, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 51, 52 nonché al successivo articolo 64 si applicano soltanto al personale in possesso dei requisiti prescritti dai predetti articoli, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

Le immissioni in ruolo di cui al precedente titolo III sono disposte anche a prescindere dalla disponibilità dei posti nelle relative dotazioni organiche, con esclusione per quelle per le quali sia diversamente disposto dal medesimo titolo III.

Tutte le nomine relative alle immissioni in ruolo possono essere disposte anche in insegnamenti dichiarati affini dal decreto emanato dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi del turz'ultimo comma dell'articolo 13 della legge 9 agosto 1978, n. 463.

Le assegnazioni di sede, da effettuare ai sensi della presente legge, possono essere disposte anche per insegnamenti diversi da quelli per i quali gli interessati hanno conseguito la nomina, purché il titolo di abilitazione posseduto possa rite-

nersi parzialmente valido ai sensi della legge 25 luglio 1966, n. 603.

Il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma, dopo la parola: 32, aggiungere le seguenti: con esclusione del primo comma; *sopprimere la parola: 41; sostituire le parole:* al successivo articolo 64, *con le seguenti:* ai successivi articoli 64 e 65; *sostituire le parole:* alla data di entrata in vigore della presente legge, *con le parole:* nell'anno scolastico in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Dopo il primo comma, inserire il seguente:

Il periodo di prova per il personale immesso in ruolo con decorrenza giuridica antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge è svolto nell'anno scolastico successivo a quello in corso alla predetta data.

Al secondo comma aggiungere, dopo le parole: sono disposte, *le parole:* , nei posti o cattedre cui si riferisce l'incarico.

Al secondo comma sopprimere le parole: dei posti.

Al terzo comma sostituire le parole: terz'ultimo, *con le parole:* quart'ultimo.

CARLO CHIRICO, *Relatore.* Esprimo parere favorevole agli emendamenti presentati dal Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento al primo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo dopo il primo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo al secondo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento soppressivo al secondo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo al terzo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 53, quale risulta a seguito delle modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 54.

(Modalità per l'assegnazione della sede e per l'utilizzazione del personale immesso in ruolo).

Il Ministro della pubblica istruzione stabilisce con proprio decreto le modalità per l'assegnazione della sede al personale immesso in ruolo per effetto delle disposizioni contenute nel precedente titolo III, nonché per l'utilizzazione del personale che risultasse eventualmente in soprannumero.

Nei casi in cui i docenti ai quali va assegnata la sede non siano inclusi nelle graduatorie di conferimento degli incarichi, essi saranno inseriti nelle predette graduatorie secondo i criteri di valutazione dei titoli previsti per l'anno in cui sono state formate le graduatorie medesime.

Le precedenze previste dal titolo III per l'assegnazione della sede al personale immessi in ruolo operano tra le diverse graduatorie da compilare distintamente per le varie categorie.

Per gli insegnanti immessi nei ruoli della scuola secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte, l'utilizzazione è disposta ai sensi dell'articolo 14 della legge 9 agosto 1978, n. 463.

Per il personale docente delle accademie di belle arti e dei conservatori di musica la utilizzazione è disposta anche in cattedre o posti di materie affini, ivi compresi gli insegnamenti dei corsi speciali, delle scuole libere del nudo e dei corsi straordinari.

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MARZO 1982

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

L'assegnazione della sede può essere disposta anche prima delle decorrenze previste dai rispettivi articoli della presente legge, qualora venga a determinarsi disponibilità di posti dopo aver assegnato la sede alla categoria a cui spetta a tal fine la precedenza.

CARLO CHIRICO, *Relatore*. Parere favorevole all'emendamento del Governo.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. *(È approvato)*.

Pongo in votazione l'articolo 54 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché al successivo articolo 55 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 55.

(Competenze in materia di nomina).

I provvedimenti di nomina e quelli conseguenti di assegnazione della sede sono adottati dai provveditori agli studi anche nei confronti degli insegnanti appartenenti ai ruoli nazionali.

I provvedimenti di cui al comma precedente, e gli atti da essi presupposti, sono definitivi.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 56.

(Categorie speciali).

Gli insegnanti non vedenti che siano immessi in ruolo ai sensi della presente legge o a seguito di concorsi ordinari, o ancora in attesa di sede definitiva, hanno la precedenza assoluta nella scelta della sede.

Nei casi previsti dall'articolo 2 della legge 4 giugno 1962, n. 601, e dall'articolo 9 della legge 29 settembre 1967,

n. 946, la presenza dell'assistente del docente non vedente è facoltativa.

Nei concorsi a cattedra il 2 per cento dei posti messi a concorso è riservato ai concorrenti non vedenti, salvo diverse disposizioni di maggior favore previste da leggi speciali.

Ai fini dell'applicazione ai docenti non vedenti delle disposizioni di cui agli articoli 27, 31 e 37, il requisito del servizio nel periodo in essi indicato, è ridotto a 90 giorni, anche non continuativi.

Sono da considerare non vedenti coloro che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 29 settembre 1967, n. 946.

Il beneficio di cui al primo comma si applica anche agli insegnanti con rene artificiale, per i comuni in cui esiste il servizio di emodialisi e per i comuni vicini, nonché agli insegnanti non autosufficienti o con protesi agli arti inferiori.

FILIPPO FIANDROTTI. A proposito di questo articolo, ricordo che il Governo, dopo aver discusso se riservare per i ciechi un numero fisso di posti oppure una percentuale, si era impegnato a formulare una sua proposta.

FRANCA FALCUCCI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ritengo che l'unica soluzione praticabile sia l'individuazione di un numero minimo di non vedenti per provincia.

PRESIDENTE. Esiste, anche, il problema di collocazione geografica. Alcune province, infatti, potrebbero non avere concorrenti, altre, invece, potrebbero averne in misura doppia o tripla. Dunque, la percentuale del 2 per cento, prevista in quest'articolo, dovrebbe essere opportunamente compensata.

Propongo di accantonare, momentaneamente, l'esame di questo articolo. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 57.

(Modelli viventi).

Ai modelli viventi si applica, in quanto compatibile, lo stato giuridico del per-

sonale non docente non di ruolo della scuola, escluse le disposizioni relative al reclutamento e all'orario di servizio in luogo delle quali si applicano le disposizioni vigenti per tale categoria di personale. In materia di assenza e congedi si applicano le disposizioni riferibili alla natura della nomina di incarico e non alla retribuzione oraria di servizio.

L'adeguamento del trattamento economico dei modelli viventi avviene in corrispondenza e in proporzione dei miglioramenti conseguiti dal personale non docente della carriera ausiliaria della scuola. La retribuzione è corrisposta in tutti i mesi dell'anno, alle condizioni previste per il restante personale non docente, per un pari importo mensile corrispondente al numero di ore settimanali conferite per incarico.

Il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma sostituire le parole: della nomina di incarico, con le parole: di incarico della nomina.

All'ultimo comma sopprimere la parola: pari.

ALDO GANDOLFI. Devo manifestare la mia preoccupazione per una norma che prevede il passaggio da un rapporto ad ore ad una forma di retribuzione mensile, senza tuttavia immissione in ruolo: in questo modo, si produce una nuova forma di precariato, e si snatura un certo sistema, dal momento che i modelli viventi — che ovviamente vengono utilizzati finché hanno determinati requisiti che sono richiesti per lo svolgimento della loro funzione — non si potranno più sostituire.

FRANCA FALCUCCI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. L'equiparazione che abbiamo voluto fare dovrebbe garantire che non si avanzino altre pretese, successivamente: si è voluto, in sostanza, offrire delle garanzie maggiori sotto il profilo del rapporto contrattuale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento, presentato dal Governo, al primo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento, presentato dal Governo, all'ultimo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 57, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Riprendiamo l'esame dell'articolo 49, poc'anzi accantonato.

Gli onorevoli Costante Portatadino e Romana Bianchi Beretta hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il quarto comma con il seguente:

Agli assistenti che passano nei ruoli del personale docente per effetto dei precedenti commi, la sede definitiva è assegnata, sempre in ambito provinciale, contestualmente ai docenti di cattedra incaricati immessi in ruolo per effetto della presente legge, fatte salve per questi ultimi le precedenzae previste dagli articoli 32 e 33, con precedenza rispetto ai docenti incaricati non abilitati e agli assistenti incaricati immessi in ruolo dalla presente legge, per i quali ultimi si applicano le disposizioni dell'articolo 36.

COSTANTE PORTATADINO. Con riferimento alla normativa attualmente vigente, la prima modifica consiste nell'inserimento delle parole: « sempre in ambito provinciale », che appunto definiscono l'ambito nel quale sono assegnate le sedi definitive. Inoltre, per chiarire l'ordine di assegnazione della sede definitiva, si confermano le precedenzae previste dagli articoli 32 e 33, e si precisa che gli assistenti abilitati di ruolo precedono i docenti incaricati non abilitati, e gli assistenti incaricati immessi in ruolo dalla presente legge, per i quali ultimi — si dice — « si applicano le disposizioni dell'articolo 36 ». La formulazione di questo emendamento posso assicurare che recepisce le istanze delle categorie interessate.

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MARZO 1982

CARLO CHIRICO, *Relatore*. Per quanto riguarda quest'emendamento, mi rimetto alla decisione della Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo Portatadino e Bianchi Beretta.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 49, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Dopo l'articolo 57, ho presentato il seguente emendamento:

Aggiungere il seguente articolo:

ART. 57-bis.

Ai fini dell'assunzione del ruolo ordinario dei professori degli istituti di istruzione secondaria dotati di autonomia amministrativa di cui alle leggi 28 luglio 1961, n. 831, e 16 febbraio 1965, n. 98, le cattedre da conferire sono quelle previste dalle tabelle annesse al regio decreto 27 gennaio 1933, n. 153, ed al regio decreto 11 febbraio 1941, n. 229.

Agli insegnanti tecnico-pratici che coprono cattedre relative a regolari classi di concorso, attualmente in servizio presso istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, è attribuito lo stesso trattamento giuridico ed economico degli altri docenti della scuola secondaria superiore.

Gli onorevoli Carla Federica Nespolo, Michele De Gregorio, Romana Bianchi Beretta hanno presentato i seguenti emendamenti:

Aggiungere il seguente articolo:

ART. 57-bis.

Agli insegnanti tecnico-pratici e gli insegnanti tecnico-pratici coadiutori, attualmente in servizio presso istituti di scuola secondaria superiore, è attribuito lo stesso trattamento giuridico ed economico degli altri docenti della scuola media superiore, a partire dall'anno scolastico 1983-1984.

Aggiungere il seguente articolo:

ART. 57-ter.

Ai fini dell'assunzione, nel ruolo ordinario dei professori tecnico-pratici, degli istituti tecnici industriali, professionali, commerciali e agrari, le cattedre da conferire sono quelle previste rispettivamente dai concorsi numero IV e numero V della tabella B annessa al regio decreto 27 gennaio 1923, n. 153.

CARLA FEDERICA NESPOLO. La materia in oggetto è piuttosto complessa. Si tratta di professori delle scuole medie superiori che insegnano materie tecniche o professionali, e che sono distinti in: insegnanti tecnici e tecnico-pratici, che tengono un registro e quindi, a tutti gli effetti, partecipano alla vita della scuola ed agli scrutini, ed insegnanti coadiutori, che partecipano ai consigli di classe ed agli scrutini con compiti consultivi, ma non tengono il registro; sono, insomma, categorie assimilabili agli insegnanti di didattica negli istituti magistrali.

Questi insegnanti, quando è stata modificata la normativa dei ruoli con i parametri, sono rimasti gli unici insegnanti della scuola media, inferiore o superiore, fermi al sesto livello per effetto del decreto n. 88 del 30 marzo 1976 che inseriva al settimo livello tutti gli altri insegnanti, in sostanza diplomati i quali insegnavano nella scuola secondaria superiore; né va dimenticato che quando questi insegnanti scelsero la scuola media inferiore o superiore lo fecero in base ad una scelta che veniva loro proposta, senza sapere assolutamente che sarebbero rimasti essi soli al sesto livello.

Pertanto, con l'articolo aggiuntivo 57-bis si propone che tali insegnanti vengano trattati dal punto di vista giuridico e da quello economico come tutti gli altri insegnanti della scuola media superiore, cioè col parametro iniziale 243 e col parametro finale 443.

Questa è la nostra proposta, che evidentemente tende a sanare una ingiustizia che si è venuta riproducendo in una

serie di leggi che hanno via via immesso in ruolo altri insegnanti diplomati e non questi.

Desidero precisare che in questa categoria vi sono anche insegnanti laureati (e non sono pochi); però ovviamente in questo caso il titolo di studio non consente una distinzione che, per altro, essi stessi non richiedono.

In quest'ottica abbiamo presentato questo articolo aggiuntivo. Siamo d'accordo anche sull'articolo proposto dal presidente, che è di pura e semplice sanatoria di un'ingiustizia antica e non c'entra nulla con il problema dei maestri elementari laureati, che è sicuramente un problema da affrontare poiché qui si tratta di una funzione diversa, cioè si tratta di insegnanti i quali insegnano nella scuola media superiore.

Aggiungo anche che è vero che si tratta di insegnanti di istituti tecnici e di istituti professionali, ma non va dimenticato che si tratta di personale che ha tenuto alto nella scuola, in questi anni, un patrimonio di professionalità, e pertanto siamo certi che sarà ben utilizzato nella riforma della scuola secondaria superiore. Ma a me pare assolutamente improprio collegare la proposta dell'articolo 57-bis di portare al settimo livello questi insegnanti con il fatto che con l'articolo 24 della legge di riforma della scuola secondaria si tratterà di utilizzarli nel modo migliore; se non che mentre noi chiediamo di sanare questa ingiustizia portandoli al settimo livello, l'articolo 57-ter consentirebbe, invece, l'accesso alle classi di concorso attuali. Su tale articolo aggiuntivo ci pare anche più forte l'obiezione della senatrice Falcucci; e possiamo anche distinguere la discussione su questi due articoli, che per altro vengono — giustamente, a nostro parere — collegati nella proposta dell'onorevole Romita, perché non vi è dubbio che stiamo parlando di insegnanti i quali sono già in ruolo ed hanno già sostenuto un concorso. Pertanto, non andiamo a pregiudicare niente per il futuro.

PRESIDENTE. Per quanto mi riguarda, vorrei aggiungere che il problema è quello di dare una sistemazione precisa a questi insegnanti ed a queste cattedre, in piena e chiara attuazione della legge n. 831, chiarendo qual è il tipo, la natura e, quindi, il ruolo di queste categorie, il che viene fatto nella prima parte dell'emendamento da me proposto che riprende testualmente il primo articolo della proposta di legge n. 1361, abbinata alla n. 2777.

Il secondo comma riguarda, invece, una soluzione immediata della situazione. Mentre la prima parte stabilisce la natura delle cattedre, il secondo comma porta alla sanatoria delle situazioni esistenti, con riferimento a quegli insegnanti che coprono cattedre relative a regolari classi di concorso, quindi a quegli insegnanti che sono ormai inseriti nei *curricula* scolastici degli istituti di istruzione secondaria superiore.

ALDO GANDOLFI. A prescindere dalle considerazioni di merito rispetto alle quali dovremmo avere un minimo di cautela poiché interveniamo su una materia che dovrebbe essere più opportunamente regolata in sede di riforma della scuola secondaria superiore, vorrei fare presente che se approvassimo gli articoli aggiuntivi 57-bis e 57-ter sicuramente andremmo a collocarci su un binario che ci riporterebbe alla necessità di acquisire il parere della Commissione bilancio o, comunque, di sottoporre queste nuove norme alla Commissione bilancio. A me sembra che, a questo punto della discussione del provvedimento legislativo, così facendo commetteremmo un grosso errore perché esporremmo l'iter del provvedimento medesimo a dei grossi rischi, tenendo conto che fino a Pasqua è molto probabile che altre Commissioni non funzionino.

FRANCA FALCUCCI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. L'impegno del Governo a considerare il problema è stato assunto dal ministro in sede di contrattazione sindacale. Se ho fatto riferimento alla scuola elementare è per-

ché questa è stata oggetto della contrattazione sindacale.

Comunque, a prescindere da questo aspetto particolare e da questa implicazione che riguarda il rapporto tra Governo e sindacati — ma che in questa sede dovevo richiamare perché la Commissione deve essere consapevole delle implicazioni che possono scaturire da certe decisioni in sede legislativa — devo dire che, peraltro, non si può parlare di ingiustizia. Nella scuola media si è trasformato l'insegnamento delle applicazioni tecniche in disciplina di applicazioni tecniche, che richiede una laurea.

Sono state elaborate delle norme transitorie per la sistemazione adeguata anche del personale che non possedesse i requisiti previsti dalla nuova disciplina: ecco perché ho fatto riferimento — e non posso che ribadire tale richiamo — alla legge di riforma della scuola secondaria. Cioè, il problema dovrà essere esaminato e risolto nel quadro del provvedimento di riforma, nella misura in cui si deciderà la collocazione di queste discipline, di queste attività ed in relazione alle scelte funzionali che saranno effettuate. Quindi, non viene perpetrata alcuna ingiustizia in quanto si propone di seguire la stessa logica seguita per gli insegnanti di applicazioni tecniche.

CARLA FEDERICA NESPOLO. Ma non per i docenti dei licei artistici ed accademie di belle arti ed arti applicate, per i quali è previsto il settimo livello: anche queste posizioni, lo faccio notare, saranno prese in considerazione in sede di esame del provvedimento di riforma della scuola secondaria.

FRANCA FALCUCCI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il discorso è diverso perché esiste una differenza obiettiva tra certi tipi di prestazioni che richiedono determinate qualità professionali pure importanti, ma per le quali, probabilmente, non sarà mai richiesto il diploma di laurea, ed altri tipi di prestazioni per l'esercizio delle quali, al contrario, sarà necessario il possesso di

tale titolo di studio. Pertanto, in relazione a queste diverse funzioni ed a tali diversi requisiti dovranno essere fissati differenti parametri. Si è fatto riferimento, poc'anzi, ai portieri d'albergo ed ai cuochi: ebbene, se oggi stabilissimo, in modo generico, l'ottavo parametro per tali categorie, dovremmo renderci conto delle implicazioni di tale decisione.

Ora, vorrei far notare — sottolineando tra l'altro il pregiudizio arrecato ai tempi di approvazione del provvedimento da un eventuale rinvio della norma alla V Commissione bilancio — che in quella sede probabilmente non otterremmo altro che un parere negativo. Proporrei pertanto ai firmatari di trasformare il loro emendamento in un ordine del giorno, che il Governo accetterebbe essendosi già impegnato con le organizzazioni sindacali a trovare una soluzione adeguata ed articolata della questione disaggregando le diverse figure che confluiscono in questa denominazione: tale ordine del giorno potrebbe impegnare il Governo — d'intesa con i sindacati — a risolvere il problema nei termini più ristretti possibili.

Se i presentatori dovessero insistere sui rispettivi articoli aggiuntivi, dovrei fare riferimento alle motivazioni già addotte: cioè alla competenza del Ministero della pubblica istruzione ed agli impegni di Governo, inglobando in questi ultimi le riserve del tesoro e della V Commissione bilancio, cui si aggiungono i problemi di tempo sottolineati dall'onorevole Gandolfi.

CARLA FEDERICA NESPOLO. Il gruppo comunista non può accettare l'invito dell'onorevole sottosegretario di trasformare gli articoli aggiuntivi in un ordine del giorno. Non possiamo farlo anche perché — lo dico proprio pacatamente, senza nessuna malizia — ci sono state parecchie prese di posizione, anche pubbliche ed ufficiali, da parte del ministro Bodrato che, poi, in sostanza, vengono disattese perché è evidente che deve pur essere trovato un momento nel quale risolvere questo problema. Ora, noi riteniamo che la sede idonea sia quella dell'esame di

questo provvedimento di legge e siamo altresì del parere che sia questo anche il momento adatto per chiedere al Governo di mantenere gli impegni assunti, almeno a parole.

Quanto alle osservazioni dell'onorevole Gandolfi, riprese dal sottosegretario, circa le difficoltà connesse all'espressione del parere da parte della V Commissione bilancio, noi apportiamo una modifica all'articolo 57-bis che, nell'ultima parte, reciterebbe come segue: « è attribuito lo stesso trattamento giuridico ed economico degli altri docenti della scuola media superiore a partire dall'anno scolastico 1983-1984 ». Con tale formulazione, non sarebbe più necessario richiedere il parere della V Commissione bilancio e quindi l'iter del provvedimento non subirebbe alcun ritardo. Naturalmente, ciò varrebbe se la Commissione concordasse circa l'opportunità di approvare l'articolo aggiuntivo, altrimenti noi manterremmo la nostra proposta originaria.

FILIPPO FIANDROTTI. Ritengo che gli articoli aggiuntivi in esame possano essere accolti, tanto più qualora l'articolo 57-bis venisse formulato come proposto dall'onorevole Nespolo perché, in tal caso, esso verrebbe ad essere del tutto sottratto al vero vincolo di fondo, costituito dal rinvio della norma alla V Commissione bilancio per il prescritto parere.

Comunque, a parte questa considerazione (tra l'altro, non credo che l'onere relativo sia poi così rilevante), io sono del parere che sia opportuno risolvere anche tale problema in questa sede invece di affidarsi ad un iter del quale non conosciamo assolutamente gli sviluppi futuri. Tra l'altro, creeremmo anche una situazione di attrito tra le categorie delle quali abbiamo risolto i problemi (e per le quali abbiamo anche abbastanza largheggiato: basti ricordare il personale sprovvisto di titolo che noi abbiamo sistemato) e la categoria che — pur trovandosi in uno stato di giusta attesa — verrebbe estromessa da una regolamentazione corretta del suo rapporto di lavoro. E pertanto, poiché ci troviamo già

su questa direttrice, non credo che possiamo fermarci all'improvviso innalzando uno sbarramento non giustificato anche per le altre categorie. Evidentemente, ogni provvedimento ha una sua incidenza finanziaria che sarà maggiore nel caso in cui il personale interessato venga immesso in ruolo.

FRANCA FALCUCCI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Per ogni categoria è stato predisposto il relativo piano finanziario: se si intende approvare gli articoli aggiuntivi in esame occorre procedere alla determinazione della relativa previsione di spesa.

FILIPPO FIANDROTTI. Anche per quanto riguarda gli emendamenti sin qui approvati era stata già definita la copertura di spesa?

FRANCA FALCUCCI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sì, perché noi abbiamo modificato solo le procedure; all'approvazione di eventuali emendamenti che avessero comportato aumenti di spesa, avrebbe dovuto far seguito una corrispondente modifica dell'articolo relativo alla copertura finanziaria.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Nespolo, De Gregorio e Bianchi Beretta hanno presentato la seguente nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo 57-bis:

« Agli insegnanti tecnico-pratici e agli insegnanti tecnico-pratici coadiutori, attualmente in servizio presso istituti di scuola secondaria superiore, è attribuito lo stesso trattamento giuridico ed economico degli altri docenti della scuola media superiore, a partire dall'anno scolastico 1983-1984 ».

FRANCA FALCUCCI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ricordo che non fu dato il parere in prima seduta, perché fu richiesto il piano finanziario pluriennale. Ora, a parte il fatto che avviene una modificazione di collocazione giuridica non riportata alla funzio-

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MARZO 1982

nalità da svolgere, è evidente che anche quella formulazione debba essere accompagnata dalla relativa previsione di spesa. Cioè, non possiamo chiedere il parere su un articolo che importa un aumento di spesa, senza fare una previsione di quell'aumento. Il problema non è solo riferito alla scuola di secondo grado. Per gli assistenti di disegno, ad esempio, si abolisce la funzione dell'assistenza; essi, infatti, diventano docenti. Allora, si deve specificare a quale parametro hanno diritto, e quale funzione devono svolgere. Mutare soltanto il parametro, significherebbe ridurre il tutto ad un semplice problema di contrattazione sindacale; surrettiziamente, si attuerebbe una modificazione delle funzioni senza specificare quali devono essere svolte.

PRESIDENTE. L'emendamento, nella formulazione che suggerisco, si riferisce solo alle classi di funzioni esistenti. Il Governo suggerisce di trasformarlo in un ordine del giorno, e anche questa potrebbe essere una soluzione purché quell'ordine del giorno impegni il Governo in tempi assai rapidi.

VITILIO MASIELLO. Ritengo che i problemi non si risolvano con apparenti soluzioni. Il sottosegretario, senatrice Falcucci, ha fatto riserve di merito sulle quali non sono in grado di pronunciarmi, riserve relative al mutamento di funzioni e a problemi di carattere retributivo. Dunque, stando così le cose, chiedere la trasformazione di quell'articolo aggiuntivo in un ordine del giorno, significa introdurre un elemento di carattere elusivo. L'ordine del giorno, infatti, è un modo per dare l'impressione che un problema sia stato preso in considerazione e valutato, ma, in realtà, resterà non traducibile in una volontà politica concreta, proprio perché quelle riserve di merito — poc'anzi espresse dal Governo — troveranno, nell'ordine del giorno, uno spazio operativo fittizio. Dunque, se quelle riserve di merito ci sono, non ci sarà nessun ordine del giorno che possa scioglierle. Viceversa, se esse non hanno fondamento oggettivo, allora

tanto vale votare l'articolo aggiuntivo proposto dal Presidente. Francamente, non so, in questo caso, cosa significhi trasformare quell'articolo in ordine del giorno.

FRANCA FALCUCCI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Per ciò che vorremmo fare, dovremmo avere un quadro di riferimento completo; infatti, non si tratta di operare un semplice spostamento di parametro. Una sede in cui questo discorso potrebbe essere fatto in modo appropriato è quella della riforma della scuola secondaria dove, nelle norme di deroga, sono previsti criteri per la soluzione della situazione dei professori tecnico-pratici.

L'ordine del giorno, dunque, ha una giustificazione nel fatto di evitare di affrontare, in questa sede, un carico di conseguenze che non porterebbero alla soluzione del problema, e che ritarderebbero l'iter del provvedimento, con ciò creando situazioni di tensione.

L'ordine del giorno potrebbe essere formulato nel senso di impegnare il Governo ad esaminare, nel contesto della riforma della scuola secondaria, dei criteri di deroga per la utilizzazione del personale docente, ed individuare i criteri per la soluzione del problema.

FILIPPO FIANDROTTI. Non capisco perché dalla modifica di un trattamento economico dovrebbe conseguire una differenziazione di esercizio di funzioni.

Non si può stabilire che un insegnante abbia un altro parametro, senza che con questo cambino le sue funzioni? Non vedo un collegamento stretto tra le due cose. Si può dire che questa è una normativa riguardante la sistemazione dei precari, ma il fatto che noi, trovando all'interno di essa delle situazioni che sembra giusto risolvere, le prendiamo in considerazione non vedo come può risultare contraddittorio.

FRANCA FALCUCCI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Non è corretto modificare una funzione parametrica corrispondente ad una diversa fun-

zione nell'ambito della scuola; se questo personale fosse già docente, il contratto regolerebbe tutto. Non è un problema di scatti di parametri, ma di modificazione della funzione, e quindi anche della posizione giuridica: ora, questo può essere giusto, ma non possiamo farlo a « scatola chiusa », senza disporre dei termini concreti della questione.

ALDO GANDOLFI. Qualunque norma approvassimo stasera, con questi articoli aggiuntivi, essa necessiterebbe del parere della V Commissione bilancio; la cosa — data la ristrettezza del tempo a disposizione — comporterebbe conseguenze negative, ed avrebbe un preciso peso politico.

PRESIDENTE. Certamente, vi è un gran numero di funzioni svolte da questi professori tecnico-pratici che è del tutto paragonabile a quelle svolte da altri insegnanti: mi rendo conto, tuttavia, che il problema andrebbe meglio approfondito e definito, nei suoi limiti e nelle sue conseguenze. Il Governo ci ha prospettato di rinviare il problema non ad un generico ordine del giorno, ma ad una più adeguata trattazione in sede di riforma della scuola secondaria, facendone oggetto di una delega al Governo, in base a precisi criteri: mi sembra che sia una proposta accettabile, e che ci consentirà di affrontare la questione in modo più meditato. In base dunque a questo impegno che il Governo oggi si assume, ritengo di poter ritirare il mio articolo aggiuntivo 57-bis.

CARLA FEDERICA NESPOLO. Manteniamo i nostri due articoli aggiuntivi, convinti che anche un eventuale voto negativo su di essi non pregiudicherebbe la futura azione del Governo.

Abbiamo individuato questa sede per sollevare la questione, ed insistiamo per la votazione, perché a tale proposito numerosi e ripetuti nel tempo sono stati gli impegni presi dalle forze politiche della maggioranza con un personale che chiede di ottenere quello che altri hanno già ottenuto da gran tempo. Riteniamo, perciò,

che la coerenza imponga di far seguire alle parole i fatti.

COSTANTE PORTATADINO. Se volessimo andare fino in fondo, non ci sarebbe solo la questione degli insegnanti tecnico-pratici da esaminare, ma anche altre questioni analoghe, che non vedo perché debbano essere trascurate, come, ad esempio, quella degli insegnanti di esercitazioni didattiche nelle scuole magistrali. Comunque, a nome del gruppo democristiano, aderisco alla proposta poc'anzi formulata dal Governo.

CARLO CHIRICO, *Relatore*. Per quanto riguarda i due articoli aggiuntivi, mi rimetto alla decisione della Commissione.

PRESIDENTE. Come firmatario di un articolo aggiuntivo che ho ritirato, a fronte di precisi impegni assunti dal Governo, mi riservo di proporre adeguate iniziative, sull'argomento in questione, in sede di approvazione della riforma della scuola secondaria superiore.

Passiamo ora alla votazione in linea di principio dei due articoli aggiuntivi presentati dal gruppo comunista, i quali, in caso di approvazione, verranno trasmessi alla I Commissione affari costituzionali ed alla V Commissione bilancio per i prescritti pareri.

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 57-bis Nespolo ed altri.

(È respinto).

A seguito di tale votazione, risulta precluso l'articolo aggiuntivo Nespolo ed altri 57-ter.

Do lettura dell'articolo 58:

ART. 58.

(Norme per il personale assegnato a particolari compiti).

Il personale ispettivo tecnico periferico, direttivo e docente comandato nell'anno scolastico 1980-81, ai sensi dell'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, presso le Regioni o altri enti locali, nonché il

personale medesimo già in servizio nei soppressi patronati scolastici nelle Regioni e province a statuto speciale che non abbiano già provveduto a farlo transitare nei propri ruoli, può ottenere a domanda il passaggio nei ruoli dell'ente locale territoriale o della Regione che lo richieda.

Le Regioni, comprese quelle a statuto speciale nonché le province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto delle loro attribuzioni statutarie, provvederanno con propria legge a disciplinare i passaggi di cui al comma precedente, salvaguardando, in ogni caso, le posizioni economiche già acquisite.

Il personale ispettivo tecnico periferico, direttivo e docente comandato ai sensi del predetto decreto n. 417 a prestare servizio presso amministrazioni statali o pubbliche, con esclusione delle università, o collocato fuori ruolo ai sensi dell'articolo 113 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1973, n. 417, può ottenere a domanda il passaggio nei ruoli dell'amministrazione presso cui presta servizio in una qualifica funzionale di corrispondente livello retributivo, fatte salve, in ogni caso, le posizioni economiche già acquisite dagli interessati. A tal fine questi sono collocati nella classe di stipendio che, anche mediante l'attribuzione di aumenti periodici convenzionali, assicuri loro un trattamento economico pari o immediatamente superiore a quello in godimento. Al personale che opta per il passaggio nei ruoli dell'Amministrazione si applicano le disposizioni di cui ai commi quarto, quinto e sesto del precedente articolo 47.

Il personale direttivo e insegnante della scuola elementare, assegnato, alla data di entrata in vigore della presente legge, ad attività parascolastiche di assistenza e vigilanza sanitaria, ad attività di servizio sociale scolastico ed ad attività connesse alla rieducazione dei minorenni alle dipendenze del Ministero di grazia e giustizia, ai sensi dell'articolo 5 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, è mantenuto ad esaurimento nella assegnazione ai compiti attualmente svolti. Analogamente si provvede per il personale ispettivo tecnico pe-

riferico, direttivo e docente, di cui ai precedenti commi primo e terzo, qualora esso non chieda o non ottenga il passaggio nei ruoli degli enti o amministrazioni indicati nei commi medesimi, sempre che gli stessi enti o amministrazioni lo richiedano.

Il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sostituire le date: « 1980-1981 » con le altre: « 1981-82 ».

Aggiungere, alla fine, il seguente comma:

« Il criterio di inquadramento economico nei livelli retributivi del personale civile dello Stato previsto nel precedente terzo comma si applica anche al personale di cui all'articolo 34 della legge 11 luglio 1980, n. 312, dopo aver effettuato nei riguardi del personale medesimo l'inquadramento nei livelli retributivi del personale della scuola ai sensi e con le modalità previste nel decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 271. Rimangono comunque fermi i criteri di equiparazione previsti dal citato articolo 34 della legge 11 luglio 1980, n. 312 ».

FRANCA FALCUCCI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il personale che è stato messo fuori ruolo passando nell'amministrazione civile dello Stato, ai fini della ricostruzione di carriera sarebbe danneggiato se non venisse approvato questo comma aggiuntivo, che stabilisce che si deve effettuare prima, nei riguardi del personale medesimo, l'inquadramento nei livelli retributivi del personale della scuola e, poi, il passaggio, altrimenti il personale interessato verrebbe a perdere anni di anzianità.

CARLO CHIRICO, *Relatore*. Sono favorevole ad entrambi gli emendamenti del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo al primo comma.

(È approvato).

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MARZO 1982

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo del Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 59 nel suo complesso, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dei successivi articoli 59 e 60, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione.

ART. 59.

(Norme transitorie sui comandi per attività di studio, per il servizio psico-pedagogico e sugli incarichi ispettivi).

Limitatamente al numero dei comandi disposti nell'anno scolastico 1981-82, relativamente alle attività di cui al sesto comma del precedente articolo 14, la soppressione prevista dal primo comma del precedente articolo 18 avrà luogo soltanto dopo che sia stata disposta la nomina dei vincitori del concorso ordinario indetto per la prima attuazione delle dotazioni organiche aggiuntive.

La disposizione di cui all'ultimo comma del precedente articolo 18 ha effetto dal momento in cui saranno nominati i vincitori dei concorsi in atto a posti di ispettore tecnico periferico.

(È approvato).

ART. 60.

(Validità dei titoli di specializzazione conseguiti in base a norme vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970).

La validità dei titoli di specializzazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, è estesa anche ai fini delle immissioni in ruolo previste dalla legge 9 agosto 1978, n. 463, e delle immissioni in ruolo previste dalla presente legge.

Sono ritenuti validi altresì quali titoli di specializzazione i titoli conseguiti in base a norme vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, anche se il loro conseguimento abbia avuto luogo dopo tale data, purché a seguito di corsi indetti prima della data medesima.

(È approvato).

Gli onorevoli Del Donno e Rallo hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 60-bis.

« Il servizio scolastico, prestato ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1963, n. 1878, senza il possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione all'esame di abilitazione relativa all'insegnamento stesso, è valutabile a tutti gli effetti giuridici. La stessa valutazione si ha per il servizio con titolo di studio di pari grado, diverso da quello prescritto per l'ammissione all'esame di abilitazione relativo all'insegnamento stesso ».

GIROLAMO RALLO. Riteniamo che le preoccupazioni relative all'incremento di spesa che potrà derivare dalla modifica proposta non debbano essere di eccessiva rilevanza sia per l'entità molto modesta dell'onere stesso (dato che già diversi provveditorati hanno proceduto al riconoscimento degli anni in questione con le ricostruzioni di carriera effettuate), sia anche perché l'intervento di decisioni giurisdizionali favorevoli verrà comunque ad incidere sulle spese di cui si tratta.

FRANCA FALCUCCI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo ha presentato, nell'ambito del provvedimento di legge n. 737-bis, una norma analoga che dovrà essere sottoposta, per il parere, alla V Commissione bilancio. Tuttavia, la quantificazione della spesa non può essere fatta in questo momento perché ancora non si sa quante siano le entità numeriche cui si fa riferimento, né se ne conoscono gli anni di servizio pre-

stati. Quindi, la spesa — pur prospettandosi certamente consistente — non è determinabile in questa fase in quanto occorrerebbe procedere all'accertamento preliminare cui ho fatto cenno.

Pertanto, sia pure con rammarico, il Governo non può accogliere la proposta di modifica degli onorevoli Del Donno e Rallo: come ho già detto, tuttavia, il problema sarà preso in esame in sede di discussione del disegno di legge n. 737-bis, già deferito all'esame di questa Commissione.

GIROLAMO RALLO. Con queste precisazioni del Governo, ritiriamo il nostro articolo aggiuntivo preannunciando tuttavia la presentazione di un ordine del giorno tendente ad invitare il Governo ad assumere un impegno preciso nel senso indicato dall'emendamento stesso.

FRANCA FALCUCCI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. In quella sede, nell'accettare l'ordine del giorno, ribadirò che il Governo si è già fatto carico del problema nell'ambito della presentazione del provvedimento di legge sullo stato giuridico degli insegnanti.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 61.

(*Norme particolari per i concorsi direttivi*).

Il requisito dell'anzianità di servizio, di cui all'articolo 24, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, deve intendersi riferito a cinque anni scolastici, anziché solari. L'anno scolastico è valido se il servizio sia stato prestato per almeno 180 giorni.

Le norme di cui al precedente comma si applicano agli insegnanti che, ammessi con riserva a concorsi per il reclutamento del personale direttivo espletati prima della data di entrata in vigore della presente legge, abbiano superato le prove di esame e siano poi stati esclusi dalla nomina; si applicano altresì agli insegnanti

che abbiano partecipato ai concorsi medesimi attualmente in corso di svolgimento.

Alla costituzione delle sottocommissioni nei concorsi a posti direttivi nella scuola materna, elementare, secondaria, nei licei artistici e negli istituti d'arte, da effettuare ai sensi dell'articolo 5 della legge 22 dicembre 1980, n. 928, è esteso il disposto di cui al precedente articolo 3, ultimo comma.

FRANCA FALCUCCI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Riguardo a questo testo debbo fare una comunicazione. La Commissione pubblica istruzione del Senato ha in corso di esame alcuni progetti di legge che hanno per oggetto la stessa materia; nelle vie brevi la Commissione ha chiesto di prospettare a questo ramo del Parlamento l'opportunità di non approvare i due primi commi dell'articolo 61 in quanto, avendo il Senato il fermo intendimento di approvare il testo così come esso sarà licenziato dalla Commissione pubblica istruzione della Camera allo scopo di consentirne sollecitamente il varo definitivo, si troverebbe preclusa la possibilità di una valutazione di merito dei problemi concernenti la disciplina dei concorsi della carriera direttiva.

Pertanto, se la Commissione fosse d'accordo, potrebbe essere presentato un emendamento soppressivo dei primi due commi dell'articolo 61 in esame; resterebbe quindi in vita soltanto il terzo comma, il quale recita: «Alla costituzione delle sottocommissioni nei concorsi a posti direttivi nella scuola materna, elementare, secondaria, nei licei artistici e negli istituti d'arte, da effettuare ai sensi dell'articolo 5 della legge 22 dicembre 1980, n. 928, è esteso il disposto di cui al precedente articolo 3, ultimo comma». E si vorrebbe aggiungere un ultimo comma del seguente tenore: «La disciplina di cui al secondo comma del precedente articolo 5 si applica anche ai componenti le commissioni e sottocommissioni giudicatrici di esami di abilitazione o di concorsi per il reclutamento del personale ispettivo, tecnico, direttivo e docente, indetti dal 1° giugno 1978».

MICHELE SCOZIA. Francamente, non capisco il senso della sommessa richiesta del Senato.

FRANCA FALCUCCI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ho fatto presente che il Senato ha in corso di esame progetti di legge concernenti la materia disciplinata in questo articolo 61, e che l'approvazione del medesimo lo porrebbe nella condizione di non poter effettuare una serena valutazione della materia oggetto di quell'articolo, in particolare, di quella riferentesi ai primi due commi.

MICHELE SCOZIA. Ritengo che debba essere chiarito il motivo di questa opportunità di rinvio testé avanzata dal sottosegretario, senatrice Falcucci. Stiamo discutendo su un testo approvato dal Senato e sul quale è stato presentato ieri sera un emendamento del Governo. A questo punto, apprendiamo che c'è una richiesta ufficiosa del Senato di rinvio, ma senza precisate motivazioni.

GIROLAMO RALLO. Desidero far rilevare che ci sono concorsi già espletati o in fase di espletamento che attendono chiarificazioni proprio da questo articolo in discussione. Dunque, rimandare una decisione a ciò che dirà il Senato può essere di pregiudizio, in materia determinante, ai candidati impegnati in concorsi o che hanno già superato i concorsi medesimi. È un problema, questo, sul quale desidererei un'assicurazione da parte del Governo.

FRANCA FALCUCCI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Senato, questa mattina, ha sospeso l'esame dei provvedimenti attinenti a questa materia, in attesa di conoscere le nostre valutazioni. I progetti di legge all'esame del Senato dovrebbero essere quanto prima approvati e trasmessi a questo ramo del Parlamento.

GIROLAMO RALLO. Se mantenessimo il testo del Comitato ristretto, non credo che reheremmo offesa al Senato.

FRANCA FALCUCCI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non è un problema di offesa al Senato, né il Senato ha fatto una questione di prestigio: si tratta di un problema di carattere pratico, relativo al fatto che, essendovi un testo in discussione al Senato, e non avendo potuto questo esaminare il problema che ci occupa, in quanto non figura nel testo originario al suo esame, non vogliamo pregiudicare un sereno esame della materia da parte dell'altro ramo del Parlamento.

La soluzione potrebbe consistere nel prendere in considerazione il problema degli esclusi dai concorsi, che non interferisce con la normativa di carattere generale all'esame del Senato. Presenterò quindi un emendamento, per rispondere alle preoccupazioni manifestate dai colleghi Girolamo Rallo e Michele Scozia, e per sanare la situazione di quelli che sono in sospensione nei concorsi in atto.

Invece, la questione relativa ai concorsi ispettivi riguarda il requisito-base, cioè la valutazione dei 180 giorni di servizio, che è uno dei punti presi in esame dal Senato. Prego quindi la Commissione di voler esaminare l'emendamento sostitutivo che presenterò.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 61 con il seguente:

I candidati degli ultimi concorsi ordinari per titoli ed esami, indetti per il reclutamento del personale direttivo degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, che, dopo aver superato la prova scritta, siano stati esclusi per non aver completato la documentazione circa il possesso dei requisiti di ammissione entro la scadenza fissata nei decreti di riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione, possono integrare la documentazione prodotta entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando che i requisiti stessi debbono essere comunque posseduti alla scadenza indicata nei predetti decreti di riapertura.

Le nomine relative ai concorsi direttivi ordinari e riservati, di cui alla legge 22 dicembre 1980, n. 928, attualmente in corso di svolgimento, sono disposte, per ciascun tipo di concorso, all'inizio dell'anno scolastico successivo alla conclusione del relativo concorso riservato. Le predette nomine decorrono, comunque, agli effetti giuridici, dall'inizio dell'anno scolastico 1982-1983.

Alla costituzione delle sottocommissioni nei concorsi a posti direttivi nella scuola materna, elementare, secondaria, nei licei artistici e negli istituti d'arte, da effettuare ai sensi dell'articolo 5 della legge 22 dicembre 1980, n. 928, è esteso il disposto di cui al precedente articolo 3, ultimo comma.

La disciplina di cui al secondo comma del precedente articolo 5 si applica anche ai componenti le commissioni e sottocommissioni giudicatrici di esami di abilitazione o di concorsi per il reclutamento del personale ispettivo tecnico, direttivo e docente, indetti dal 1° giugno 1978.

VITILIO MASIELLO. Desidero chiedere un'informazione, poiché presumo che questo meccanismo di interferenza eventuale con il Senato possa crearci problemi.

In realtà, i due provvedimenti (quello nostro che va al Senato e quello del Senato che viene a noi) si incrociano. Il Senato approverà il nostro (presumo che lo approverà così come gli sarà pervenuto) così come noi assumiamo l'impegno di approvare, la prossima settimana, questa legge che è ora all'esame del Senato.

FRANCA FALCUCCI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. No; è il Senato che deve approvarla martedì e poi mandarla qui.

VITILIO MASIELLO. E noi ci troveremo ad approvarla subito dopo Pasqua; cioè una parte di questa normativa la risolverebbe il Senato.

FRANCA FALCUCCI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Perché la Commissione ha la possibilità di pro-

nunciarsi nel merito, mentre il Senato non avrebbe la possibilità di farlo se non con il rischio di doverci rimandare tutto il provvedimento sul precariato.

VITILIO MASIELLO. Quindi, possiamo lasciare che l'altra la gestisca il Senato.

CARLO CHIRICO, *Relatore*. La richiesta di guardare almeno il testo del Senato mi sembra avere un minimo di ragionevolezza, al punto in cui siamo arrivati. Circa l'eventualità di attendere fino a domani, ritengo che lasciare indietro una o due questioni per affrontarle domani pomeriggio, fra le 15,30 e le 17...

VITILIO MASIELLO. Su questo faremo una dichiarazione di voto, e il suo gruppo si assumerà le sue responsabilità!

Alle 9,15 il presidente ed il rappresentante del Governo ci hanno detto di stare tranquilli perché di lì a poco si sarebbe potuto concludere in quanto i problemi erano stati tutti risolti. Poi, però, abbiamo visto che non erano stati affatto risolti. Ma noi siamo disposti a stare qui fino alle due di notte...

FRANCA FALCUCCI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Bisogna concludere l'esame degli articoli entro stasera.

CARLO CHIRICO, *Relatore*. Non sono state fatte opposizioni al Governo da parte del gruppo della democrazia cristiana, bensì soltanto richieste, da parte di alcuni parlamentari, di avere chiarezza sulle carte e sulle notizie. Credo che questo sia l'esercizio di un diritto.

PRESIDENTE. Il testo del Senato, poi, verrà al nostro esame e potremo integrarlo e correggerlo con maggiore calma.

ROMANA BIANCHI BERETTA. Innanzitutto, per quel che conosco del provvedimento in discussione al Senato, esso dovrebbe comprendere la parte che stiamo discutendo. Pertanto, mi sembra corretto stralciare tale parte del nostro prov-

vedimento per affrontarla quando ci perverrà il testo attualmente in discussione al Senato.

Circa i tempi di approvazione vorrei fare una osservazione. Sono ormai sette mesi che questo provvedimento è in discussione in questa Commissione; e, per ragioni di tempo, dobbiamo affrontarne tutti gli articoli in una sola giornata. Ebbene, concludiamo entro stasera, poiché non sappiamo se potremo o no approvarlo entro domani. E siccome la settimana prossima dovremo affrontare, in Assemblea, le votazioni sulla legge finanziaria, non possiamo rischiare di trascinarci ancora più in là con questo provvedimento.

Per quanto riguarda le dichiarazioni di voto, mi sembra corretto anche scriverle e consegnarle alla segreteria perché vengano messe a verbale.

PRESIDENTE. Vi è, dunque, una proposta del Governo per l'articolo 61.

CARLO CHIRICO, *Relatore*. Voto a favore di questa proposta per esprimere la soddisfazione di essere riusciti finalmente a convertire chi non era d'accordo sull'esigenza di fare presto dopo una giornata di discussioni. Infatti, fino ad un'ora fa la stessa collega Bianchi Beretta non mostrava alcuna preoccupazione di mandare la legge alla Commissione affari costituzionali.

MICHELE SCOZIA. Desidero fare una precisazione. È evidente che tutto il comportamento del gruppo della democrazia cristiana nella giornata di oggi, ispirato dal desiderio di concludere quanto più rapidamente possibile questa vicenda legislativa, avrebbe potuto assumere connotati diversi di fronte a qualche evento che ha turbato l'iter di questo provvedimento. Se ciò non è accaduto è stato per senso di responsabilità e per volontà di rispondere a queste esigenze di sollecitudine. Tuttavia, poiché questa sera è stato preso in esame un emendamento proposto ieri sera in sede di gruppo di lavoro informale dal Governo e poiché su tale emendamento è stata raggiunta una certa intesa, sia pure informalmente, tra

i gruppi politici, di fronte ad una richiesta che ci viene — sia pure informalmente — dal Senato, vorremmo che fosse chiara una posizione del gruppo della democrazia cristiana di adesione allo spirito ed al contenuto di questo emendamento, che stasera non viene preso in esame proprio per un senso di riguardo nei confronti di una situazione che sta maturando presso l'altro ramo del Parlamento, ma che tuttavia costituisce, da parte nostra, un impegno politico per l'ulteriore valutazione della materia che perverrà al momento opportuno — e ci auguriamo in tempi brevi — dall'altro ramo del Parlamento. Ciò vale, ripeto, come impegno da parte nostra e da anche come raccomandazione al Governo affinché le sue stesse proposizioni vengano mantenute ed eventualmente ampliate.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento, interamente sostitutivo dell'articolo 61, presentato dal Governo.

(È approvato).

Ricordo che l'articolo 62 è stato oggetto di stralcio.

Do lettura del successivo articolo 63:

ART. 63.

(Trasformazione in ruoli provinciali dei ruoli nazionali del personale docente ed assistente degli istituti statali per sordomuti).

I ruoli nazionali del personale docente e del personale assistente degli istituti statali per sordomuti, di cui alla legge 30 luglio 1973, n. 488, sono trasformati in ruoli speciali provinciali.

Il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

Aggiungere il seguente comma:

« I ruoli nazionali del personale docente e del personale assistente dell'istituto statale "Augusto Romagnoli" di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista, di cui alla legge 30 dicembre 1960, n. 1734, sono trasformati in ruoli speciali provinciali ».

E conseguentemente aggiungere nella rubrica, prima della chiusura della parentesi, le seguenti parole: « e dell'istituto statale " Augusto Romagnoli " di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista ».

CARLO CHIRICO, *Relatore*. Esprimo parere favorevole all'emendamento presentato dal Governo.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. *(È approvato)*.

Pongo in votazione l'articolo 63 nel suo complesso, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 63-bis.

(Norma transitoria per gli insegnanti di educazione tecnica).

I docenti di educazione tecnica, nominati a seguito del concorso a cattedra di applicazioni tecniche maschili e femminili, indetto con decreto ministeriale del 5 maggio 1973, sono, a domanda, cancellati, a decorrere dal 10 settembre 1982, dal ruolo dei docenti di educazione tecnica della provincia di attuale titolarità ed iscritti, anche in soprannumero, dalla stessa data, nel corrispondente ruolo di altra provincia indicata dagli stessi.

I docenti che in conseguenza della nuova posizione conseguita non potranno ottenere assegnazione definitiva di sede per l'anno scolastico 1981-1982 saranno utilizzati annualmente sino all'assegnazione della sede nella provincia richiesta.

Le cattedre che risulteranno vacanti per effetto del presente articolo sono disponibili per tutte le operazioni del personale di ruolo.

Il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire il primo comma con il seguente:

« I docenti di educazione tecnica, nominati a seguito del concorso a cattedre

di applicazioni tecniche maschili e femminili, indetto con decreto ministeriale del 5 maggio 1973 ed utilizzati, nell'anno scolastico 1981-1982, nella provincia di residenza per effetto dell'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 281, convertito con modificazioni nella legge 24 luglio 1981, n. 392, sono, a domanda, trasferiti nei limiti dei posti disponibili, a decorrere dal 10 settembre 1982, dal ruolo dei docenti di educazione tecnica della provincia di attuale titolarità a quello della provincia di residenza »;

Sopprimere il secondo ed il terzo comma.

FRANCA FALCUCCI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Con gli emendamenti in questione il Governo ottempera ad una condizione posta dalla V Commissione bilancio. Mi rendo conto che la disposizione in parola - mi riferisco al primo emendamento - possa creare disappunto; aggiungo, per altro, che con alcuni emendamenti già approvati nel corso di questa seduta - quale quello relativo all'obbligo di tener conto, nell'attribuzione dei posti della dotazione aggiuntiva, delle domande di trasferimento e dell'assegnazione provvisoria dell'anno precedente e quello che prevede che in caso di disponibilità di posti si possa procedere indipendentemente dai termini fissati: ma soprattutto con il primo, insieme con l'ordine del giorno che il Governo accoglierebbe, se fosse presentato - si è cercato di corrispondere all'attesa degli insegnanti di educazione tecnica di poter ritornare, in termini brevi, nella provincia di residenza dove attualmente sono già utilizzati.

Quindi, senza rimettere in discussione - perché non è possibile farlo - il testo così emendato, il Governo non sarebbe contrario ad un ordine del giorno che invitasse a porre una particolare attenzione nell'applicazione dell'articolo 20, con riferimento ai problemi dei docenti.

GIROLAMO RALLO. Potrebbe essere adottata la dizione: « nei limiti di tutti

i posti disponibili », anziché l'altra: « nei limiti dei posti disponibili ».

FRANCA FALCUCCI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il riferimento ai posti in questione è complessivo, non parziale; il richiamo all'attribuzione della dotazione aggiuntiva non cambia nulla, in quanto quest'ultima non è rigida, ma flessibile nell'ambito del 5 per cento. L'attribuzione dei posti di dotazione aggiuntiva, mi pare, riguarda prevalentemente le province della Calabria, qualche provincia della Sicilia, e le province di Arezzo e Perugia: si aggiungerà un certo numero di posti in modo da risolvere, nel concreto, questa situazione, senza contraddire formalmente il parere espresso dalle Commissioni competenti.

VITO NAPOLI. Credo che la V Commissione bilancio abbia compiuto una valutazione sbagliata circa l'impegno di carattere finanziario derivante dall'applicazione dell'articolo 63-bis. Perché dico questo? Perché se i docenti in questione, che sono circa trecento, parteciperanno al concorso, il primo anno, in violazione dei decreti, il Ministero non assegnerà la sede; il secondo anno, invece, verrà effettuata l'assegnazione: gli interessati faranno ricorso al TAR, vincendolo, e il Governo li invierà nelle province di provenienza nelle quali essi andranno a coprire dei posti che saranno disponibili o nelle rispettive materie di insegnamento oppure in via indiretta.

FRANCA FALCUCCI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. In soprannumero.

VITO NAPOLI. Ma i posti in soprannumero sono coperti da precari: non è che questi posti rimangano scoperti a Tarvisio, Belluno, eccetera; sono posti già coperti perché ha avuto luogo una specie di scambio di titolarità. Per cui, c'è un altro dato da valutare, e cioè, che 200 o 300 madri di famiglia, con tre o quattro figli, improvvisamente, dopo quattro o cinque anni, vengono trasferite al-

trove subendo, inevitabilmente, traumi sociali ed umani. Pur comprendendo lo sforzo del Governo, che con l'articolo 20 ha voluto indicarci una via d'uscita, noi riteniamo che l'emendamento a firma dei colleghi Caravita, Monteleone, Rallo e mia, serva a sanare una situazione insopportabile sul lato umano. In quell'emendamento, infatti, è detto che i docenti che non potranno usufruire del beneficio di cui al primo comma per indisponibilità di posti, saranno annualmente utilizzati, ai sensi della legge 24 luglio 1981, n. 392, anche sui posti funzionanti di fatto.

FRANCA FALCUCCI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il problema era quello di provare una soluzione che, in via pratica, consentisse gli stessi risultati, senza però dover richiedere il parere della Commissione bilancio. È vero che esistono le situazioni da lei ricordate, onorevole Napoli, ma è anche vero che non dobbiamo precostituire situazioni che in alcuni casi sono flessibili e in altri rigide.

ROMANA BIANCHI BERETTA. Il problema, onorevole Napoli, non esiste soltanto per le madri di famiglia docenti di educazione tecnica. Ad esempio, gli insegnanti di educazione artistica non hanno le stesse possibilità di trasferimento. Sono contraria all'emendamento considerandolo un privilegio per gli insegnanti in questione.

GIOVANNI CARAVITA. Con l'emendamento, si cerca di sanare una situazione di disagio nata da un errore dell'amministrazione.

Ricordo che questa categoria di insegnanti, assegnata a sedi lontane dalle loro abitazioni, si è venuta a trovare in una situazione di particolare disagio che ha causato ricorsi ed il conseguente riconoscimento da parte del TAR.

Con quest'emendamento, così come ha sottolineato il collega Napoli, non chiediamo di mutare l'articolo in questione, ma, semplicemente, di specificare che coloro che non sono collocati nella sede di

residenza possono essere collocati nel posto a questa più vicino. Dunque, l'emendamento non è in antitesi con l'articolo, ma è a completamento del medesimo.

FILIPPO FIANDROTTI. Accettare un principio assolutamente inutile, perché non si è intesa la sostanza del problema, mi sembra pericoloso: perché cercare di sistemare questo personale in posti vicini, quando non ci sono problemi di sistemazione sul posto?

FRANCA FALCUCCI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Considerando che l'emendamento non comporta un aumento di spesa, il Governo può anche accettarlo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento, presentato dal Governo, sostitutivo del primo comma dell'articolo 63-bis.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento, presentato dal Governo, soppressivo del secondo e del terzo comma dell'articolo stesso.

(È approvato).

Gli onorevoli Caravita, Monteleone, Napoli e Rallo hanno presentato il seguente emendamento:

Aggiungere il seguente comma:

« I docenti, che non potranno usufruire del beneficio di cui al primo comma per indisponibilità di posti, sono utilizzati annualmente ai sensi della legge 24 luglio 1981, n. 392, anche su posti funzionanti di fatto ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 63-bis, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 64.

(Norme particolari per il personale docente delle scuole in lingua tedesca e delle località ladine).

Ai docenti delle scuole secondarie e degli istituti d'arte in lingua tedesca e delle località ladine, in possesso del prescritto titolo di studio, che nell'anno scolastico 1980-1981 siano stati incaricati annuali o abbiano svolto servizio di supplenza per almeno 180 giorni, si applicano le disposizioni contenute nei precedenti articoli 34 e 35.

Le disposizioni di cui al precedente comma sono estese ai docenti delle scuole predette in servizio nell'anno scolastico 1980-1981 in qualità di incaricati a tempo indeterminato ai sensi della legge 9 agosto 1973, n. 524, a prescindere dal possesso del prescritto titolo di studio. L'assegnazione della sede ai predetti docenti è disposta dopo che sia stata assegnata la sede al personale di cui al precedente comma.

Ai docenti delle predette scuole, in servizio nell'anno scolastico 1980-1981, privi del prescritto titolo di studio, ma in possesso di diploma di maturità o di titolo conseguito all'estero dichiarato equipollente secondo le procedure previste dall'articolo 5 della legge 3 marzo 1971, n. 153, che abbiano svolto servizio di supplenza per almeno 12 anni anche non continuativi, con il servizio annuale minimo richiesto dalle norme vigenti al momento della prestazione, si applicano le disposizioni contenute nei precedenti articoli 34 e 36.

Ai posti di insegnamento nelle scuole con lingua di insegnamento tedesca della provincia di Bolzano e ai posti di insegnamento delle classi di concorso XCII-bis (tedesco nella scuola media in lingua italiana della provincia di Bolzano) e XCII-ter (tedesco negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua italiana della provincia di Bolzano) possono accedere anche coloro che siano in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero, dichiarato equipollente dal Ministero della pubblica istruzione, sentito il

Consiglio nazionale della pubblica istruzione, ai soli fini dell'insegnamento.

Nelle scuole d'istruzione primaria e secondaria della provincia di Bolzano i concorsi di cui alla presente legge relativi alle discipline da impartire in lingua diversa da quella italiana si svolgono nella predetta lingua di insegnamento.

Per i componenti le commissioni giudicatrici dei concorsi di cui al precedente comma non è richiesto il requisito, previsto dal precedente articolo 3, del servizio in una sede compresa in un ambito territoriale diverso da quello cui si riferisce il concorso.

Gli onorevoli Frasnelli e Riz hanno presentato il seguente emendamento:

Aggiungere all'articolo il seguente comma:

« Per l'ammissione ai concorsi da indire ai sensi del precedente articolo 20, relativi ai posti o cattedre degli istituti e scuole in lingua tedesca e delle località ladine della provincia autonoma di Bolzano, si prescinde dal limite di età previsto dalle vigenti disposizioni ».

HUBERT FRASNELLI. Il nostro emendamento è, in un certo senso, frutto di un incontro effettuato, in data 4 marzo scorso, tra il rappresentante del Governo, senatrice Franca Falcucci, e la categoria interessata.

Esso tende a sanare una situazione tutta particolare dei supplenti della scuola in lingua tedesca nella provincia di Bolzano, che vorrei rapidamente illustrare.

Per il gran numero di insegnanti altoatesini, sprovvisti del prescritto titolo di studio, ma confermati di anno in anno per supplenze annuali presso le scuole secondarie, sono stati organizzati, tempo addietro, corsi universitari per lavoratori studenti.

Parecchi di questi supplenti hanno colto l'occasione di studio loro offerta e si sono regolarmente laureati. Ora, sono in attesa del bando di concorso per l'accesso ai rispettivi ruoli.

Alcuni aspiranti, però, vengono a trovarsi di nuovo in una situazione particolarmente precaria: essi si sono impegnati per acquisire i requisiti necessari per l'esame di abilitazione, al quale ora non possono partecipare, in quanto né potranno essere ammessi al concorso riservato, per il fatto di non essere in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 64, né potranno essere ammessi al concorso ordinario, in quanto, nel frattempo, hanno superato il limite massimo di età, concesso per coniugati e per coniugati con figli. Questa situazione potrebbe essere risolta con l'approvazione dell'emendamento da noi presentato.

La richiesta di deroga dal limite di età, a nostro avviso, trova giustificazione nel fatto che gli interessati, a suo tempo, avevano iniziato e terminato gli studi al solo fine di passare in ruolo, nel fatto che gli interessati hanno prestato da 6 ad 11 anni di servizio, nel fatto che in Alto Adige anche in futuro numerose cattedre dovranno essere assegnate a supplenti annuali, nel fatto che il presente provvedimento per i supplenti non laureati non prevede alcun limite di età per l'accesso ai ruoli, nel fatto che i supplenti laureati non dovrebbero essere svantaggiati in confronto ai loro colleghi non laureati, nel fatto che in caso di non approvazione dell'emendamento per questo gruppo di persone (10) non ci sarà più nessuna possibilità di passare in ruolo e, infine, nel fatto che abbiamo due precedenti costituiti dai concorsi di cui alla legge 21 ottobre 1957, n. 1052, ed alla legge 28 giugno 1977, n. 402, per i quali non era previsto alcun limite di età.

Da ultimo, questa richiesta di deroga, a nostro avviso, corrisponde allo spirito del provvedimento di legge che sta per essere approvato in quanto anche nella fattispecie da me prospettata vengono favoriti insegnanti con lunga esperienza professionale i quali, inoltre, per il fatto di aver anche conseguito il titolo di studio si meritano di passare in ruolo e dei quali la scuola dell'Alto Adige non può fare a meno.

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MARZO 1982

CARLO CHIRICO, *Relatore*. Sono favorevole a questo emendamento.

FRANCA FALCUCCI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Avevo espresso parere favorevole all'emendamento Frasnelli subordinatamente al fatto che la Commissione affari costituzionali fosse stata interpellata. Avevo detto questo quando ancora la Commissione affari costituzionali non aveva espresso il suo parere. Poiché non vi è stato, in via breve, un parere della I Commissione...

HUBERT FRASNELLI. Non era stato ancora formulato.

FRANCA FALCUCCI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Se dovesse tornare alla Commissione affari costituzionali, non potrei esprimere parere favorevole.

PRESIDENTE. Potremmo chiedere alla I Commissione di esaminare l'emendamento con particolare rapidità. Nel frattempo potremmo tenere in sospeso questo emendamento e consultare in via breve il presidente Riz perché ci dia entro domani mattina una risposta sulla possibilità di un parere favorevole all'emendamento.

VITILIO MASIELLO. Desidero esprimere una riserva in proposito, innanzitutto perché, da un punto di vista del merito, non credo che sia cosa pacifica quella sostenuta dall'onorevole Frasnelli. Infatti, una deroga ai limiti di età non può riguardare soltanto la singola categoria o un frammento di essa e potrebbe sollevare problemi di carattere costituzionale rispetto ad elementi di disparità tra cittadini in eguali condizioni.

Pertanto, la Commissione affari costituzionali dovrà pronunciarsi in proposito, e questo interferisce con il problema dei tempi che abbiamo ipotizzato. Del resto, a casi analoghi abbiamo già detto di no.

Domattina, entro le 9,30, dovrà essere concluso l'esame degli articoli.

Il gruppo comunista si oppone a questo emendamento; che anche gli altri

gruppi si assumano le proprie responsabilità.

PRESIDENTE. Si potrebbe anche concludere in serata.

VITILIO MASIELLO. Sono costretto, dinanzi alla sua obiezione, a ricordare che domani alle 9,30 comincerà la seduta dell'Assemblea, con votazioni. Potrebbe non accadere, ma nell'eventualità che accadesse non potremmo adottare qui dentro per questo articolo criteri diversi da quelli che finora abbiamo seguito.

Non mi riferivo al Governo, che su questo terreno si sta muovendo con molta cautela, bensì agli altri gruppi.

PRESIDENTE. Credo che sia il caso di accantonare questo emendamento. Domattina, avendo avuto più precisa contezza della situazione, si potrà vedere se sarà possibile concludere nei tempi più brevi e superare le obiezioni relative a questo emendamento.

Pertanto, può rimanere stabilito l'accantonamento dell'emendamento Frasnelli, con la speranza di poterlo votare domani, purché non interferisca con la conclusione dell'esame del provvedimento nei termini più brevi possibili.

CARLO CHIRICO, *Relatore*. Ma l'accantonamento della proposta di modifica esige che, dopo l'esame da parte della I Commissione affari costituzionali, la nostra Commissione si riunisca di nuovo per la votazione e il successivo invio alla I Commissione.

FRANCA FALCUCCI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Se le vicende dei lavori parlamentari costringeranno la I Commissione affari costituzionali a differire l'esame dell'emendamento, si registrerà uno slittamento complessivo nell'iter del disegno di legge. Debbo ribadire pertanto che nessuna proposta di modifica implicante l'invio alla I o alla V Commissione potrà avere il consenso del Governo, indipendentemente dal contenuto di merito.

PRESIDENTE. La Commissione, senza approvare l'emendamento, potrebbe deliberarne la trasmissione alla I Commissione affari costituzionali per il parere, dopo di che potrebbe riunirsi non appena possibile: se, in quel momento, la I Commissione avrà espresso un parere favorevole, l'emendamento potrebbe essere inserito nell'articolo 64 — che verrebbe ora accantonato — nell'ultima fase di approvazione del provvedimento. Se invece la I Commissione non avrà ancora espresso alcun parere, noi non saremo tenuti a dilazionare ulteriormente l'esame del disegno di legge, non avendo approvato lo emendamento in questione e potremo pertanto procedere all'approvazione definitiva dell'articolo 64.

Propongo pertanto di accantonare l'esame dell'articolo 64 e di trasmettere lo emendamento Frasnelli, per il parere, alla I Commissione affari costituzionali. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 65.

(Norme particolari per il personale docente delle scuole con lingua di insegnamento slovena).

Per i componenti le commissioni giudicatrici dei concorsi per le scuole con lingua di insegnamento slovena non è richiesto il requisito, previsto dal precedente articolo 3, del servizio in una sede compresa in un ambito territoriale diverso da quello cui si riferisce il concorso.

I presidenti delle commissioni giudicatrici, di cui al precedente comma, sono scelti di regola tra coloro che prestano servizio nelle scuole con lingua d'insegnamento slovena o che abbiano conoscenza della lingua slovena.

Ai concorsi a posti di insegnamento nelle scuole con lingua di insegnamento slovena sono ammessi anche coloro che siano in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero dichiarato equipollente dal Ministro della pubblica istruzione,

sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, ai soli fini dell'ammissione ai predetti concorsi.

Ai fini previsti dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, può dichiarare equipollenti titoli di specializzazione conseguiti all'estero a seguito della frequenza di corsi in lingua slovena, sulla base della durata e dei contenuti dei corsi stessi.

Ai docenti delle scuole con lingua di insegnamento slovena, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, privi del prescritto titolo di studio ma in possesso di diploma di maturità, che abbiano svolto servizio di supplenza per almeno 12 anni anche non continuativi, con un servizio annuale minimo di 180 giorni, si applicano le disposizioni contenute nel precedente articolo 34.

Nelle scuole d'istruzione primaria e secondaria con lingua di insegnamento slovena i concorsi di cui alla presente legge si svolgono in lingua slovena.

Il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

Al penultimo comma, sostituire le parole: in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, con le altre: nell'anno scolastico 1980-1981;

Sostituire le parole: nel precedente articolo 34, con le parole: nei precedenti articoli 34 e 36.

CARLO CHIRICO, *Relatore*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento proposto dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento proposto dal Governo.

(È approvato).

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MARZO 1982

Pongo in votazione l'articolo 65 nel suo complesso, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Poiché ai due successivi articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 65-bis.

(Norme particolari per il personale delle scuole della Valle d'Aosta).

Ai concorsi a posti di insegnamento in lingua francese nelle scuole della Valle d'Aosta sono ammessi anche coloro che siano in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero dichiarato equipollente dal ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, ai soli fini dell'ammissione ai predetti concorsi.

Per la composizione delle commissioni giudicatrici dei concorsi per le scuole della Valle d'Aosta non si applica il disposto del precedente articolo 3 che richiede ai componenti il requisito del servizio in una sede compresa in un ambito territoriale diverso da quello cui si riferisce il concorso.

(È approvato).

ART. 66.

(Norma interpretativa).

L'articolo 13, comma tredicesimo, della legge 9 agosto 1978, n. 463, è da intendere nel senso che l'immissione in ruolo dei docenti ivi contemplata è effettuata con decorrenza, agli effetti giuridici ed economici, dall'inizio dell'anno scolastico 1978-79 ed anche in soprannumero riasorbibile dopo l'esaurimento delle graduatorie previste dal settimo comma del medesimo articolo 13.

L'assegnazione definitiva della sede ai predetti docenti sarà effettuata, ai sensi del diciassettesimo comma del medesimo articolo 13, soltanto dopo l'esaurimento delle graduatorie provinciali relative allo insegnamento cui si riferisce la nomina.

Tutti i provvedimenti di nomina di cui all'articolo 13 della legge 9 agosto 1978 n. 463, sono disposti dai provveditori agli studi. Detti provvedimenti e gli atti presupposti sono definiti.

Le nomine disposte per l'anno scolastico 1978-79 sulla base delle graduatorie ad esaurimento contemplate nel primo comma dell'articolo 13 della legge 9 agosto 1978, n. 463, prima della loro soppressione e trasformazione in graduatorie provinciali, hanno la medesima decorrenza giuridica prevista dal settimo comma dello stesso articolo 13, per le nomine da disporre sulla base delle graduatorie provinciali.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 67.

(Organici del personale educativo).

L'articolo 2 della legge 8 agosto 1977, n. 595, è sostituito dal seguente:

« I posti di organico dei ruoli provinciali delle istitutrici degli educandati femminili dello Stato, dei convitti nazionali femminili e dei convitti femminili annessi agli istituti tecnici e professionali e dei ruoli provinciali degli istitutori dei convitti nazionali e dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, previsti dall'articolo 121 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, modificato dall'articolo 64 della legge 11 luglio 1980, n. 312, ferme restando l'unicità della dotazione organica delle singole istituzioni educative, nonché l'identità delle funzioni del personale assegnato, sono determinati come segue:

per ogni gruppo di sette convittori, un posto;

per ogni gruppo di quattordici semi-convittori, un posto.

Nelle istituzioni convittuali per non vedenti o per sordomuti le dotazioni organiche di cui al comma precedente vengono raddoppiate.

La determinazione degli organici è effettuata in relazione alle sedi di funzionamento del convitto.

Le variazioni degli organici del personale educativo disposte ai sensi del precedente primo comma sono effettuate, entro il 31 marzo di ogni anno, con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.

Il personale educativo in soprannumero per effetto di situazioni sopravvenute rispetto alla predetta data del 31 marzo sarà utilizzata per l'anno scolastico successivo presso istituzioni educative della provincia ovvero presso l'ufficio scolastico provinciale; il trasferimento d'ufficio di tale personale soprannumerario sarà disposto dopo il suddetto anno, ove ancora necessario. L'articolo 5, primo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 595, è, pertanto, parzialmente modificato in conformità.

Il personale di cui al presente articolo può chiedere il passaggio nei ruoli del personale dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione. Tale passaggio sarà disposto d'ufficio nei confronti del personale in soprannumero.

L'inquadramento avverrà, anche in soprannumero, nella sesta qualifica funzionale di cui all'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, fatte salve, in ogni caso, le posizioni economiche già acquisite dagli interessati. A tal fine questi sono collocati nella classe di stipendio che, anche mediante l'attribuzione di aumenti periodici convenzionali, assicuri loro un trattamento economico pari o immediatamente superiore a quello in godimento.

Il soprannumero di cui al comma precedente è assorbito in corrispondenza dei posti disponibili nella dotazione organica cumulativa di cui all'articolo 5 della legge 11 luglio 1980, n. 312, fatte salve le riserve dei posti necessari ai fini dell'attuazione di quanto previsto dagli articoli 9 e 65 della medesima legge 11 luglio 1980, n. 312.

Al personale di cui al presente articolo si applica la normativa di stato giuridico e di trattamento economico relativa al

personale appartenente al ruolo in cui viene inquadrato.

Il servizio prestato nel ruolo di provenienza è valido a tutti gli effetti come servizio effettuato nel ruolo di inquadramento.

Il passaggio di cui al sesto comma del presente articolo è disposto nei limiti del numero complessivo di unità di personale educativo in soprannumero.

Il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma sostituire le parole da: per ogni gruppo fino alla fine del comma, con le parole: sino a venticinque convittori, quattro posti; per ogni successivo gruppo di otto convittori, un posto in più; per ogni gruppo di dodici semi-convittori, un posto.

Al quinto comma, ultimo periodo, sostituire le parole: L'articolo 5 con le parole: L'articolo 3.

Nell'ultimo comma sostituire la parola: sesto con la parola: settimo.

CARLO CHIRICO, *Relatore*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento presentato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento presentato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il terzo emendamento presentato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 67 nel suo complesso, con le modifiche testé apporrate.

(È approvato).

Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo.

ART. 67-bis.

(Proroga del termine di cui all'articolo 70 della legge 11 luglio 1981, n. 312).

Il termine previsto dall'articolo 70, primo comma, della legge 11 luglio 1981, n. 312, è prorogato sino all'inizio dell'anno scolastico 1985-1986.

FRANCA FALCUCCI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Tale articolo aggiuntivo stabilisce la proroga dell'opzione prevista dalla legge n. 312 per i docenti dei conservatori, i quali hanno giustamente rilevato come non sia possibile esercitare tale opzione se non se ne conoscono i due termini.

PRESIDENTE. Mi pare che tale articolo rechi un aspetto di competenza della I Commissione affari costituzionali.

FRANCA FALCUCCI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non sono d'accordo, in quanto l'articolo fa riferimento ad una normativa già in vigore. Gli interessati debbono optare tra l'esercizio dell'attività professionale e l'esercizio dell'attività didattica.

PRESIDENTE. Si tratta di una norma specifica, non di una norma generale in materia di pubblico impiego.

Propongo di trasmettere, alla I Commissione affari costituzionali, l'articolo 67-bis per il parere. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Poiché al successivo articolo 68 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura.

ART. 68.

(Servizi ausiliari dell'amministrazione scolastica).

Nei confronti del personale che ha prestato servizi, comunque denominati, per

l'espletamento di mansioni relative al ruolo di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, non ancora istituito al momento dell'assunzione in servizio e in cui detto personale è stato successivamente inquadrato, si valutano tali servizi per la ricostruzione della carriera da effettuarsi secondo i criteri di cui all'articolo 16, commi terzo, quarto, quinto e settimo, della legge 25 ottobre 1977, n. 808, applicando le norme vigenti dopo la data di assunzione in servizio.

Gli effetti economici derivanti dalla ricostruzione di carriera di cui al precedente comma decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 69.

Sono abrogate tutte le disposizioni che siano incompatibili con la presente legge.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

Sono abrogati il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 817, l'articolo 5, secondo comma, della legge 24 settembre 1971, n. 820, ed ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

FRANCA FALCUCCI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Si tratta di norme relative alla disciplina del trasferimento, che stabiliscono le riserve di posti per i capoluoghi, eccetera. Tali norme sono incompatibili con quelle che oggi fissiamo.

PRESIDENTE. Riprendiamo, per il momento, l'esame dell'articolo 56, precedentemente accantonato.

FILIPPO FIANDROTTI. Si potrebbe, nell'articolo, introdurre una disposizione che contemplatesse un'assegnazione di cattedre

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MARZO 1982

ai privi della vista in regioni dove dovessero aversi delle vacanze.

FRANCA FALCUCCI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ciò non è possibile, perché i posti sono attribuiti provincialmente o regionalmente. Se non c'è una riserva per legge, precedentemente, quei posti andranno attribuiti a tutti coloro che avranno conseguito un punteggio utile per poterli avere assegnati: ed i posti non si possono togliere agli aventi diritto perché arrivano dei non vedenti da un'altra provincia!

PRESIDENTE. Gli onorevoli Amalfitano e Fiandrotti hanno presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma, dopo la parola: concorso aggiungere le seguenti: e comunque non meno di due posti.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 56, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Riprendiamo ora l'esame dell'articolo 69, poc'anzi accantonato, e dell'emendamento, presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo medesimo, del quale, per chiarezza, do nuovamente lettura:

Sostituire l'articolo con il seguente:

Sono abrogati il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 817, l'articolo 5, secondo comma, della legge 24 settembre 1971, n. 820, ed ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'ultimo articolo del disegno di legge 2777-ter nel testo risultante dall'esame in sede referente.

ART. 70.

(Disposizioni finanziarie).

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 5.164 mi-

lioni per l'anno finanziario 1981, si provvede mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma con il seguente:

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 31.200 milioni per l'anno finanziario 1982, si provvede mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

FRANCA FALCUCCI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Anche questo emendamento tende a soddisfare le osservazioni espresse dalla Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo al primo comma dell'ultimo articolo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'ultimo articolo nel suo complesso, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Propongo di rinviare il seguito della discussione alle ore 14. Se non vi sono obiezioni, così rimane stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 0,30 di giovedì 1° aprile 1982.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA